



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

A.A. 2022/2023

**IL MODELLO EUROPEO DELLO SPORT: TRA LIBERA
CIRCOLAZIONE E REGOLE DI CONCORRENZA.**

IL CASO SUPERLEGA.

Relatore: Chiar.mo Prof. Tognon Jacopo

Laureanda: Bassato Giorgia

Matricola: 1118674

A papà, che ha messo le ali troppo presto, mio angelo custode.
Avrei tanto voluto mi vedessi crescere di più.
A mamma, mia roccia, mia guerriera.
A mio fratello, mio scudo, mia costante.

Promessa mantenuta.

*“Lo sport ci aiuta a mettere in discussione la convinzione di non potercela fare.
Ci dimostra che la maggior parte dei traguardi che riteniamo irraggiungibili
possono invece essere raggiunti.
Spesso, infatti, a mancarci non è la forza, ma il coraggio:
il coraggio di metterci in gioco.
In realtà, il più delle volte la nostra paura di non riuscire ad arrivare a meta
nasconde la paura di superare la linea di partenza.
Il fine di ogni gara non è vincere, ma crescere.
La meta è sempre il riflesso del lavoro compiuto.
Non coincidere con quello che conquistiamo
ma con ciò che diventiamo inseguendola.”*

Il saggio dello sport.

INDICE

INTRODUZIONE	11
---------------------------	-----------

CAPITOLO I: L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'UNIONE EUROPEA

1. LO SVILUPPO DELLO SPORT	15
<i>1.1 Introduzione</i>	<i>15</i>
<i>1.2 Cenni storici: genesi dello sport</i>	<i>16</i>
<i>1.3 La storia dello sport in Italia</i>	<i>18</i>
2. LA FORMAZIONE DI UN "DIRITTO EUROPEO DELLO SPORT" - SPORT COME MATERIA GIURISPRUDENZIALE	19
<i>2.1. Introduzione</i>	<i>19</i>
<i>2.2 Il ruolo della corte di giustizia</i>	<i>20</i>
<i>2.3 Lo sport come materia giurisprudenziale</i>	<i>21</i>
3. PRIMI INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE NELLO SPORT	28
<i>3.1 introduzione</i>	<i>28</i>
<i>3.2 Dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000</i>	<i>29</i>
<i>3.3 La centralità dello sport, il dialogo interculturale nella Costituzione Europea e l'Anno Europeo dello sport</i>	<i>39</i>
<i>3.4 Il libro bianco sullo sport</i>	<i>44</i>
<i>3.5 Il concetto di specificità dello sport ex art 165 TFUE</i>	<i>51</i>
<i>3.6 La comunicazione della commissione 18 gennaio 2011: lo sviluppo della dimensione europea dello sport</i>	<i>54</i>
<i>3.7 I piani di lavoro dell'Unione Europea per lo sport.....</i>	<i>58</i>
<i>3.8 Ultimi interventi: misure seguenti alla pandemia COVID-19</i>	<i>60</i>
<i>3.9 Erasmus+ e la Settimana europea dello sport</i>	<i>63</i>

CAPITOLO II: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI ATLETI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

1. LA TUTELA DEGLI ATLETI COMUNITARI	67
<i>1.1 Introduzione</i>	<i>67</i>
<i>1.2 L'evoluzione della libera circolazione degli sportivi all'interno dell'Unione Europea</i>	<i>69</i>
<i>1.3 Primi interventi della corte di giustizia in materia di libera circolazione: i casi Walrave e Donà</i>	<i>72</i>
<i>1.4 Il caso Bosman: la disciplina dei trasferimenti ed il calcio professionistico</i>	<i>79</i>
<i>1.5 Il dopo Bosman: i casi Olsson ed Agostini</i>	<i>83</i>
<i>1.6 Il caso Deliège: lo sport individuale ed il diritto di autoregolamentazione</i>	<i>87</i>
<i>1.7 Il caso Lehtonen: la pallacanestro ed i limiti di tempo per il trasferimento degli atleti comunitari</i>	<i>91</i>
<i>1.8 La sentenza Bernard e l'indennità di formazione.....</i>	<i>93</i>
2. LA TUTELA DEGLI ATLETI EXTRACOMUNITARI	97
<i>2.1 Gli atleti extracomunitari e gli accordi di cooperazione e di partenariato: i casi Malaja, Kolpak, Simutenkov e Kalveci</i>	<i>97</i>
<i>2.2 Il caso Malaja e L'accordo di cooperazione tra Polonia e Comunità Europea</i>	<i>98</i>
<i>2.3 Il caso Kolpak e l'accordo di cooperazione tra la Repubblica Slovacca e la Comunità Europea</i>	<i>100</i>
<i>2.4 Il caso Simutenkov e l'accordo di partenariato tra Russia e Comunità Europea ...</i>	<i>102</i>
<i>2.5 Il caso Kahveci e l'accordo di associazione tra Turchia e Comunità Europea</i>	<i>104</i>

CAPITOLO III: LO SPORT E LE REGOLE DI CONCORRENZA

1. L'EQUILIBRIO COMPETITIVO NELL'ORDINAMENTO EUROPEO	107
<i>1.1 Introduzione</i>	<i>107</i>
<i>1.2 Il Rapporto tra le regole sportive e l'Unione Europea</i>	<i>108</i>
2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI CONCORRENZA	111

<i>2.1 Tra le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nel caso Bosman e il primo caso di concorrenza nella controversia Balog</i>	111
<i>2.2 Il caso Piau: la regolamentazione degli agenti sportivi</i>	113
<i>2.3 Il caso FIA-Formula 1 e il diritto antitrust</i>	118
<i>2.4 Il caso Meca Medina e Majcen: le norme antidoping al vaglio dell'Unione Europa</i>	121
<i>2.5 Il caso ISU e le clausole di esclusività</i>	127
<i>2.6 Le conclusioni dell'avvocato generale A. Rantos nel caso ISU</i>	132
3. IL CASO SUPERLEGA	134
<i>3.1 La Superlega di calcio: la genesi</i>	134
<i>3.2 La Superlega è legittima? Può esistere nell'ordinamento europeo?</i>	137
<i>3.3 La vicenda giudiziaria: la Superlega ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia</i>	139
<i>3.4 L'evoluzione della causa. Le conclusioni dell'Avvocato generale</i>	144
<i>3.5 Ultimi risvolti nella controversia della Superlega: la pronuncia di gennaio del Tribunale di Madrid</i>	149
<i>3.6 La "Superlega" negli altri ordinamenti sportivi: l'Eurolega del basket</i>	151
CONCLUSIONI	155
BIBLIOGRAFIA	159
GIURISPRUDENZA	163
SITOGRAFIA	165

INTRODUZIONE

L'elaborato proposto rappresenta una passione ed un'approfondita analisi del mondo dello sport, il quale ha costantemente accompagnato il mio percorso di vita.

Nel corso del tempo, si è delineato un "modello sportivo europeo", seppur con qualche difficoltà ed in modo non propriamente agevole.

Difatti, questo lavoro si propone di evidenziare la collaborazione tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le Istituzioni europee, che insieme si sono impegnate per attribuire al mondo dello sport il riconoscimento che merita.

La struttura attuale dello sport europeo è basata su un modello nato dall'esigenza di garantire stabilità alle competizioni, soprattutto dopo la nascita delle Olimpiadi moderne che hanno contribuito a unificare ed armonizzare le regole delle diverse discipline e competizioni sportive, in modo che queste possano essere svolte in modo eguale in tutto il mondo.

L'ordinamento sportivo internazionale è strutturato secondo una forma piramidale, con al vertice il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), seguito dalle federazioni internazionali, da quelle nazionali, dai singoli club e con alla base i singoli atleti.

Analizzando in modo appurato il modello sportivo si può affermare che esso abbia una duplice valenza: da un lato ha un forte impatto sociale, in quanto è in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche comportamentali che fungono da strumento di formazione, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico, capace di migliorare ed accrescere la personalità degli individui; dall'altro lato, possiede una notevole valenza economica, coinvolgendo diversi interessi finanziari dal momento che rappresenta una vera e propria industria economica.

Nonostante lo sport abbia sempre rivendicato una propria specificità conforme alle proprie caratteristiche peculiari e agli obiettivi perseguiti, l'Unione Europea ha progressivamente cercato di regolamentare il settore sportivo riconoscendo ad esso un ruolo fondamentale all'interno del programma europeo.

Con la creazione dell'Unione Europea, infatti, l'ordinamento sportivo ha dovuto progressivamente adeguarsi al diritto europeo.

L'oggetto del presente elaborato si propone di analizzare il lavoro svolto congiuntamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle Istituzioni per cercare – allo stesso tempo – di conformare l'ordinamento sportivo alla normativa europea e riconoscere

l'importante valore intrinseco dello sport e l'applicazione ad esso dei principi cardini dell'Unione Europea.

Si evidenzia come i vari dialoghi che sono avvenuti tra le Istituzioni europee e le organizzazioni sportive hanno permesso di garantire una convivenza ottimale tra questi due ordinamenti, in modo che l'uno non predominasse sull'altro, anche se spesso i confini di intervento non sono stati molto chiari.

Il primo capitolo dell'elaborato analizza la giurisprudenza comunitaria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e il suo ruolo nel delineare il rapporto tra lo sport e l'Unione Europea mediante una panoramica sui vari casi che ha affrontato la Corte di Giustizia.

Nello specifico si sono presi in esame i casi Walrave e Donà, passando per il famoso caso Bosman fino ad arrivare alle recenti pronunce che hanno contribuito a delineare il rapporto intercorrente tra i due ordinamenti.

È stato inoltre esaminato il lavoro compiuto dalle Istituzioni europee a seguito degli interventi giurisprudenziali della Corte. Sono stati altresì analizzati i primi interventi non vincolanti per gli Stati (tra cui la relazione Adonnino) nonché l'introduzione della materia sportiva nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La Corte e le Istituzioni hanno contribuito a riconoscere la specificità dello sport e il suo valore educativo e sociale, oltre all'importanza economica del settore: un lungo cammino che si può dire culminato con la previsione dell'articolo 165, mediante il quale l'Unione Europea ha acquisito una competenza specifica all'interno nel campo sportivo.

Nel secondo capitolo l'elaborato si concentra sulla libera circolazione degli atleti nell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha cercato di riconoscere fin da subito l'applicabilità del diritto comunitario alle attività sportive aventi valore economico in quanto gli atleti europei hanno il diritto di non essere discriminati sulla base della propria nazionalità e di esercitare liberamente la loro attività lavorativa al pari degli altri lavoratori cittadini dell'Unione Europea.

La Corte europea ha avuto modo di analizzare i principi cardine previsti dai vari Trattati stabilendo la loro applicabilità anche nei confronti degli atleti e prevedendo il diritto alla libera circolazione degli sportivi qualora praticano un'attività rivestita di un valore economico sostanziale.

Alla fine di questo capitolo vengono esaminati anche i rapporti intercorrenti tra l'Unione Europea e gli atleti extracomunitari, ossia gli sportivi privi della cittadinanza europea che prestano la propria attività all'interno del territorio comunitario in forza di accordi di collaborazione o di partenariato.

Nel terzo e ultimo capitolo, si affronta il tema relativo al rapporto tra l'Unione Europea e lo sport sotto l'aspetto economico e delle regole di concorrenza.

Si è posto il problema di comprendere se le norme della libera concorrenza previste dai Trattati europei possano essere applicate alle regole specifiche dello sport ed ai suoi stessi operatori e se, lo sport, possa essere qualificato come un'attività economica rilevante ai fini della normativa europea.

A tal proposito, è stato esaminato il lavoro svolto in merito a tale ambito dalla Corte di Giustizia, la quale ha avuto modo di stabilire l'applicabilità delle regole di concorrenza nel settore sportivo concentrandosi sul ruolo economico dello sport, nel caso in cui gli organismi sportivi possano essere qualificati come soggetti economici, anche nell'eventualità in cui le regole sportive riguardino aspetti prettamente sportivi e tecnici, come sottolineato dalla sentenza Meca-Medina.

Per questa ragione si è previsto che anche che gli enti che organizzano l'attività sportiva devono rispettare le regole imposte dall'Unione Europea volte a tutelare il mercato e preservare l'equilibrio competitivo.

All'interno di quest'ultimo capitolo si affrontano inoltre i recenti sviluppi che vi sono stati nei casi Isu e Superlega tentando sia di evidenziare i vari aspetti della vicenda e le varie problematiche sottese, sia di ipotizzare i prossimi risvolti che ci saranno da parte della Corte di Giustizia. A tal proposito si cerca di prevedere quali possano essere le sorti della Superlega e se possa esistere nel moderno ordinamento sportivo europeo.

I CAPITOLO

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'UNIONE EUROPEA

1. LO SVILUPPO DELLO SPORT

1.1 Introduzione

Il concetto di “sport” è inteso da un'autorevole dottrina come *“il fenomeno nel suo complesso, costituito dall'attività sportiva in senso stretto, dal suo aspetto organizzativo e dai soggetti interessati, ossia enti pubblici, formazioni sociali e persone fisiche”*¹.

Con quest'affermazione si intende definire lo sport come un insieme di attività che nel loro complesso consentono lo svolgimento di quest'ultimo in ambito organizzativo, economico e sociale.

Lo sport non è semplicemente un modo di svago o un cd. “passatempo”, ma nel corso del tempo è divenuto un mezzo attraverso il quale le persone possono sviluppare la propria crescita personale ed in cui possiamo rinvenire i principali valori sociali che caratterizzano la società contemporanea.

Il cd. “fenomeno sportivo” rappresenta un fattore di integrazione e inclusione, che permette agli individui di sviluppare al meglio la propria personalità.

Si è progressivamente diffusa la convinzione che lo sport svolga un importante “ruolo sociale”², consentendo alle persone di aggregarsi e creare solidarietà tra di loro. Infatti, si può affermare che sia un eccellente strumento con il quale si possono abbattere le barriere e le discriminazioni di ogni tipo, ampliando la tolleranza e la fraternità, creando equità ed appartenenza, con un unico comune denominatore.

Non va sottovalutato il forte impatto economico che lo sport ha avuto nel corso del tempo grazie alla sua espansione e globalizzazione, in quanto riesce a mobilitare le masse e generare un notevole flusso economico derivante dalla compravendita dei diritti media e degli eventi sportivi.

¹S.N. Calzoni, Osservazioni sul C.O.N.I., *Le federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242/1999*, in Riv. Dir. Sport, 2000, nn. 3-4, p. 583.

² Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione Europea*, Cleup, Padova, 2016 p. 9-10.

1.2 Cenni storici: genesi dello sport

Fin dai tempi antichi, lo sport ha rappresentato un elemento di grande importanza nella vita degli individui.

Già all'epoca della preistoria, le persone praticavano esercizio fisico³, poiché la forza, la resistenza e l'abilità erano indispensabili al fine della sopravvivenza. L'uomo primitivo si "allenava" per migliorare la sua difesa e la ricerca del cibo.

In molte civiltà antiche sono state rinvenute tracce dei primi sport praticati.

La grande evoluzione sportiva tuttavia si registra solo al tempo dei greci. Grazie a loro, possiamo individuare lo sviluppo e l'innovazione vera e propria dello sport. Essi hanno posto in essere la prima differenziazione tra atleti professionisti e dilettanti e, inoltre, hanno organizzato le prime Olimpiadi⁴.

Per la prima volta, lo sport è stato visto come un'attività fisica finalizzata all'obiettivo di migliorare le prestazioni sportive degli atleti.

Il modello sportivo greco, pertanto, era incentrato sul benessere del fisico, non solo dal punto di vista estetico, ma altresì è stato visto come strumento in grado di migliorare l'aspetto psicologico della persona, contribuendo così alla sua crescita personale.

Nell'antica Roma non si riscontrano evidenti segni di una predominante cultura sportiva sebbene sono state rinvenute tracce di varie forme di sport importate dalla civiltà greca.

Secondo la prospettiva romana, la disciplina sportiva era finalizzata alla preparazione e all'addestramento dei giovani al fine di predisporli all'uso delle armi e all'attività militare. Tra le innovazioni più significative attribuibili all'età imperiale, grazie alla volontà del Principe, si annoverano le prime costruzioni degli stadi⁵, necessari per radunare i cittadini e cogliere i loro temperamenti ed eventuali malcontenti; da ciò sono nati gli "*spectator*" (spettatori).

³ Esercizio fisico, inteso come quella sottocategoria dell'attività fisica, che comprende tutte quelle attività motorie, in cui i movimenti del corpo sono ripetuti, programmati, strutturati e finalizzati in maniera specifica al miglioramento della forma fisica.

⁴ Introdotta nel 776 a.C., per il culto di Zeus, nata come una cerimonia religiosa, in cui il terreno dove si giocava veniva considerato sacro. Alle Olimpiadi, potevano partecipare solo coloro che appartenevano all'aristocrazia del tempo, era proibita la partecipazione di donne e schiavi.

⁵ I Romani innovarono l'architettura introducendo un nuovo tipo di edificio, noto come anfiteatro (o teatro doppio), caratterizzato da una struttura curva completa con una forma ovale. Il più antico e meglio conservato anfiteatro romano è il teatro di Pompei, che presenta una forma molto simile a quella di uno stadio moderno di dimensioni ridotte.

In quest'epoca, è possibile rintracciare diverse fonti che documentano le prime criticità legate agli spettacoli sportivi, quali il crollo delle gradinate⁶, gli scontri violenti tra gruppi di tifosi⁷ e le prime questioni concernenti la responsabilità degli atleti⁸.

Con la caduta dell'impero romano d'occidente è venuto meno il bisogno di addestrare i cittadini per scopi militari ed è mutata anche la percezione che le persone avevano sullo sport, poiché non veniva apprezzato più come in passato, in quanto non aveva più le stesse finalità. Solo negli ultimi secoli del Medioevo, grazie al subentrare dell'attività cavalleresca⁹, è nuovamente emersa nella comunità la volontà di praticare sport.

Durante il periodo del Rinascimento, caratterizzato dalla riscoperta della cultura classica, si è assistito a una riconsiderazione dell'importanza dell'attività sportiva. È emersa una nuova visione agonistica ed una diversa considerazione dello sport, che non è più visto semplicemente come attività ludica e di intrattenimento ma anche come un mezzo in grado di contribuire alla formazione e all'educazione del cittadino.

Lo sport è diventato nel tempo uno strumento pedagogico che favorisce lo sviluppo della persona nella sua integrità, non solo dal punto di vista fisico ma anche per la sua salute complessiva. Questa rivalutazione dello sport è stata influenzata anche dall'affievolirsi della divisione tra classi sociali.

È in Inghilterra che il cd. "sport moderno" ha visto il suo definitivo evolversi. Dopo un primo periodo durante il quale lo sport non era ben visto dalla borghesia, in quanto considerato una distrazione che non apportava un reale contributo economico alla Nazione, la situazione è mutata. Infatti, è stata compiuta la prima netta distinzione tra atleti dilettanti e professionisti e sono stati emanati i primi regolamenti prettamente sportivi (relative alle regole di gioco) per diversi sport in voga in quel determinato momento storico.

⁶ Fidene, 27 d.C.

⁷ Scontro tra Pompeiani e Nocerini, 59 d.C.

⁸ Nel Digesto (D. 9.2.7.4), si trovano tracce del giurista Ulpiano in cui afferma che l'atleta, durante una competizione sportiva, abbia leso l'avversario, non possa essergli applicata la legge Aquiliana, in quanto "*il danno si considera arrecato perseguendo gloria e valore, non per un atto ingiusto*".

⁹ L'attività cavalleresca, nasce a seguito delle invasioni barbariche, divenne uno stile di vita che aiutava le persone all'educazione politico, economico e sociale delle nuove generazioni, esso era uno sport aristocratico dove la popolazione poteva solamente assistere.

È nato quindi lo sport come “divertimento” e “tempo libero”. Esso ha dato vita a momenti in cui le diverse classi sociali potevano affrontarsi e confrontarsi in modo lecito e regolamentato.

Gli incontri sportivi nati solo per il piacere di praticare attività fisica hanno contribuito all’abbattimento delle divisioni sociali, poiché di fronte allo sport tutti gli esseri umani sono considerati uguali.

La codificazione delle regole sportive ha giocato un ruolo significativo nella fondazione del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O) a Parigi nel 1894.

Due anni dopo, infatti, sono state organizzate le prime Olimpiadi moderne¹⁰ svoltesi ad Atene nel 1896. In questo contesto, la regolamentazione olimpica è stata fondamentale per rendere universale le modalità di esecuzione dei diversi sport, in modo da unificare le regole di gioco in tutti i vari Paesi¹¹.

Tutte queste diverse tradizioni culturali costituiscono la base di ciò che noi oggi definiamo “sport moderno”.

1.3 La storia dello sport in Italia

Lo sviluppo dell’attività sportiva in Italia è avvenuto in modo più graduale rispetto agli altri Stati europei a causa del ritardo dovuto allo scarso sviluppo economico ed industriale che ha influenzato anche l’espansione del nostro Paese.

Nel 1859 è stata introdotta la legge Casati¹² che stabiliva l’obbligo d’insegnamento della cd. “ginnastica militare” all’interno degli istituti di istruzione secondaria; successivamente è stato introdotto l’insegnamento dell’educazione fisica all’interno delle scuole. In questi anni sono nate anche le prime federazioni sportive, come il Club Alpino, la Federazione Ginnastica e la Federazione Italiana di Football. L’Italia ha partecipato alle sue prime Olimpiadi nel 1908.

È solo con l’avvento del XX secolo però che lo sport italiano ha conosciuto una notevole crescita, grazie anche alla spettacolarizzazione delle competizioni sportive che hanno portato un notevole incremento economico.

¹⁰ Nata grazie al barone Pierre de Coubertin, segretario dell’unione francese dello sport, che propose di ripristinare i vecchi Giochi Olimpici dei greci.

¹¹ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020 p. 2-3-4-5.

¹² L. Casati n. 3725, 13 Nov. 1859.

Lo sport ha cominciato ad affermarsi anche come un interesse popolare, in grado di attirare un significativo numero di spettatori e allo stesso tempo di accrescere gli investimenti nel settore.

Parallelamente è cambiata anche la percezione dello sport, non più visto solo come esercizio fisico per il benessere psicofisico della persona ma anche come una nuova prospettiva legata alla “professione sportiva”. Allo stesso tempo è iniziata a mutare anche la figura dell’atleta che, evolvendosi in “professionista”, ha cominciato a percepire dei compensi per l’attività sportiva svolta. Questo ha segnato l’inizio dello sport professionistico.¹³

2. LA FORMAZIONE DI UN “DIRITTO EUROPEO DELLO SPORT” - SPORT COME MATERIA GIURISPRUDENZIALE

2.1 Introduzione

La tematica dello sport all’interno dell’Unione Europea è stata oggetto di scarso interesse almeno fino all’inizio degli anni novanta, fino a quando non è stata pronunciata la famosa sentenza Bosman¹⁴.

Nonostante le numerose sentenze della Corte di Giustizia abbiano contribuito a creare quello che oggi possiamo definire il “Diritto europeo dello sport”, non si trova traccia di questa materia sino alla Costituzione Europea del 2004. Questa lacunosità normativa potrebbe essere stata causata da una carenza di competenza al riguardo nel settore sportivo, piuttosto che da un vero e proprio disinteresse della materia.¹⁵

Quando gli Stati fondatori¹⁶ hanno firmato il Trattato della Comunità Economica Europea (CEE), hanno ceduto parte della propria sovranità alla nuova organizzazione interazionale creatasi, conferendole il potere di legiferare nelle materie in cui i Paesi avessero attribuito ad essa tale autorità.

¹³ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G.Giappichelli Editore, Torino 2020 p. 5-6.

¹⁴ Corte di Giustizia, 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*.

¹⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell’unione europea*, CLEUP, Padova, 2016.

¹⁶ I primi Stati fondatori che hanno aderito al TCEE sono stati il Belgio, la Francia, la Germania Ovest, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

L'obiettivo principale di tale concessione era la creazione di un mercato unico e di uno spazio libero in cui persone, merci, servizi e capitali potessero circolare liberamente e senza ostacoli.

Per quanto riguarda l'ambito sportivo, nel Trattato di Roma non erano presenti disposizioni normative riguardanti il settore sportivo.

È stato solo con l'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che l'Unione Europea ha acquisito una competenza specifica in materia di sport, al fine di sviluppare un approccio unitario della disciplina sportiva, tenendo conto della sua specificità e della sua funzione sociale¹⁷. L'importanza dell'ambito sportivo è oggi riconosciuta anche dall'articolo 6 del TFUE¹⁸, che ne fa menzione tra le materie prese in considerazione.

È importante notare che lo sport non svolge solo una rilevante funzione sociale, ma nel corso del tempo è diventato un settore economicamente significativo all'interno dei Paesi dell'Unione Europea. Di conseguenza, il settore dello sport deve essere sottoposto alle norme che si applicano ad altri settori economici contemplati dalla normativa europea.

Per quanto concerne il profilo sociale, l'Unione e gli Stati membri, si sono posti l'obiettivo di collaborare *“per lo sviluppo e coordinamento al fine di rendere sempre più efficaci gli aspetti culturali e di integrazione, che trovano nello sport uno degli ambiti più favorevoli per il loro sviluppo”*¹⁹.

2.2 Il ruolo della Corte di Giustizia

Nonostante l'assenza di disposizioni specifiche sulla materia dello sport nei Trattati istitutivi delle Comunità Europee, il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stato fondamentale per l'emergere del cd. “diritto europeo dello sport”. Ciò è stato possibile attraverso i molti rinvii pregiudiziali presentati dai giudizi nazionali che richiedevano alla Corte di pronunciarsi su questioni relative all'ambito sportivo,

¹⁷ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, p. 12.

¹⁸ Articolo 6 del TFUE: *“L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; C 326/52 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.10.2012 f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa.”*

¹⁹ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, p. 13.

contribuendo così alla formazione di una giurisprudenza soprattutto riguardante la libera circolazione degli atleti e la tutela della concorrenza.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea può essere considerata come garante del diritto comunitario, poiché il suo ruolo consiste nell'interpretare, applicare e far rispettare il diritto europeo in ogni Paese membro, in modo tale che la normativa comunitaria sia adottata ed implementata in modo coerente e uniforme in tutti gli Stati europei.

Inoltre, la Corte di Giustizia ha competenza su una vasta gamma di materie. Oltre a essere incaricata di risolvere le controversie che riguardano i governi nazionali e le Istituzioni dell'Unione Europea, la Corte interpreta il diritto attraverso le pronunce pregiudiziali, assicura il rispetto della legge quando uno Stato membro compie delle violazioni, annulla gli atti giuridici dell'Unione Europea se contraddicono i trattati o diritti fondamentali dell'uomo e svolge una serie di altre funzioni fondamentali.

Possiamo affermare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in molteplici settori ma il suo impatto nel campo dello sport può essere considerato di notevole rilevanza, vista la portata delle decisioni assunte in questo ambito.

2.3 Lo sport come materia giurisprudenziale

Il ruolo fondamentale svolto dalla Corte di Giustizia nel contesto dello sport può essere suddiviso in diverse fasi.

Sebbene il caso che ha suscitato più clamore è stato la sentenza Bosman (pronunciata il 15 dicembre 1995), è da notare che sin dagli anni settanta la Corte di Giustizia si è occupata di questioni legate al mondo sportivo, mediante le sentenze Walrave Koch e Donà (la prima inerente al ciclismo e la seconda inerente al calcio).

Inizialmente, queste due sentenze non hanno avuto grande rilevanza.

Il giudice comunitario, con queste due pronunce hanno prima di tutto stabilito che lo sport rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni europee qualora possa essere considerato un'attività economicamente rilevante ai sensi della normativa comunitaria.

Dopo aver accertato la presenza di tale condizione, ossia che l'attività svolta sia di natura economica, le norme comunitarie devono essere rispettate ed applicate indipendentemente dal fatto che tale attività abbia luogo nel contesto sportivo.

Pertanto, la Corte ha stabilito che le norme dell'ordinamento giuridico sportivo non sono esentate dalle disposizioni determinate dalla Comunità Europea.

Queste sentenze sono una pietra miliare nel diritto sportivo europeo, poiché hanno contribuito a garantire che le regole sportive nazionali non violino i principi fondamentali dell'UE.

Possiamo definire questa come una prima fase, in cui la Corte ha cominciato ad affrontare la materia sportiva, concentrandosi esclusivamente sul principio della libera circolazione e la non discriminazione.

Con la sentenza Bosman del 1995, si può delineare un secondo periodo, più breve ma estremamente significativo per l'eco mediatico suscitato. Durante questo periodo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha nuovamente esaminato il rapporto tra lo sport e la normativa europea, attenendosi sempre sulla questione della libera circolazione delle persone.

La sentenza Bosman ha sostenuto che le federazioni calcistiche non possedevano nessun potere di imporre limitazioni sul numero di giocatori stranieri appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea.

La sentenza ha anche previsto che il sistema che consentiva ad un club di rifiutare la cessione di un giocatore ad un'altra società anche quando il suo contratto fosse giunto a scadenza, non era legittimo, in quanto si poneva in contrasto con i valori ed i principi della Comunità Europea.

Possiamo qualificare tale evento come "l'atto inaugurale" della libera circolazione degli atleti all'interno dell'Unione Europea segnando in questo modo un vero punto di svolta per lo sport. Tale decisione ha avuto un notevole impatto nel mondo dello sport, generando una serie di conseguenze che si sono riflesse anche in altre discipline, come la pallamano, la pallacanestro ed il cricket.

La terza fase è stata collocata nel periodo compreso tra il 1996 e il 2000, durante il quale sono state emesse tre pronunce nei casi Agostini, Deliège e Lehtonen, che mettono in evidenza la delicata interazione tra la struttura sportiva e il diritto comunitario.

Queste decisioni giuridiche hanno messo l'accento sui problemi legati ai regolamenti sportivi, ai criteri di selezione degli atleti per le diverse competizioni sportive e alle restrizioni riguardanti l'affiliazione di nuovi atleti.

In particolare, nella sentenza Deliège²⁰, la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito a due aspetti cruciali. Da un lato, ha afferito sulle norme che regolavano la selezione degli atleti partecipanti alle competizioni internazionali. Dall'altro, ha affrontato la questione dell'applicabilità delle norme del Trattato nei confronti di un'atleta qualificato come dilettante, tenuto conto delle regole di affiliazione stabilite dalle singole federazioni sportive.

In tale contesto, la Corte di Giustizia ha concluso che le cd. "clausole di cittadinanza" o qualsiasi altra forma di discriminazione basata sulla nazionalità non sono in contrasto con l'ordinamento comunitario a condizione che siano giustificate da ragioni di organizzazione e che non ledano i principi di libera circolazione.

La sentenza ha sottolineato che le norme emanate dalle federazioni sportive, concernenti esclusivamente aspetti tecnici e non connessi con l'attività economica, comunemente denominate "regole puramente sportive", possano essere esentate dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea, tenendo conto della natura particolare dello sport.

Nel secondo punto, la Corte ha costantemente sostenuto che non è necessario distinguere se un atleta per una determinata federazione sia considerato come dilettante o professionista. Ciò che realmente conta è l'analisi della sua attività economica, ossia verificare se l'atleta svolge un'attività che deve essere "reale" ed "effettiva" in cambio di una retribuzione.²¹

In questo periodo è opportuno evidenziare la rilevanza della Dichiarazione n. 29²², che rappresenta il primo documento ufficiale in cui lo sport assume un'importanza centrale.

Questa Dichiarazione, infatti, enfatizza la sua rilevanza sociale e il ruolo fondamentale che svolge sull'individuo, considerata la capacità di avvicinare e connettere le persone, aiutandole a sviluppare una propria identità. Lo sport svolge una naturale

²⁰ Corte di Giustizia UE, sentenza 11 aprile 2000, c.r. 51/96 e 191/97.

²¹ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, p. 19.

²² La Dichiarazione sullo sport n. 29, prevista dal Trattato di Amsterdam del 1997, recita: "*La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel avvicinare le persone. La conferenza per tanto invita gli organi dell'U.E. a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardino lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.*" È inoltre da evidenziare, che essendo una dichiarazione non aveva lo stesso potere vincolante di un trattato. Quindi spettava, agli stati membri nella loro liberalità, adeguarsi ad essa.

funzione sociale di integrazione e di educazione delle masse, acquisendo un ruolo di crescente importanza anche a livello scolastico, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione fisica.

Successivamente, si è identificata una quarta fase, compresa tra il 2000 e il 2003, durante la quale il tema principale affrontato dalla Corte riguarda la compatibilità dei regolamenti federali delle singole federazioni sportive con il diritto comunitario, soprattutto in relazione al tema degli atleti extracomunitari, ovvero atleti non facenti parte dell'Unione Europea (ponendo quindi particolare attenzione alla discriminazione basata sull'appartenenza a un Paese non facente parte dell'UE).

I casi principali trattati in questa fase sono Malaja, Kolpak, Simutenkow e Kahveci, nei quali i giudici, pur statuendo che le disposizioni vigenti non limitano l'ingaggio degli sportivi, hanno ritenuto che tali norme delimitassero la loro attività lavorativa sportiva e, di conseguenza, ostacolassero i trasferimenti degli atleti da una squadra all'altra. Ciò è stato ritenuto in contrasto con le norme comunitarie, poiché creava una discriminazione basata sulla nazionalità degli atleti, impedendo loro di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea e, pertanto, è stato giudicato illegittimo.

A livello legislativo, nel 2000, durante il Consiglio europeo di Nizza, è stata emanata la Dichiarazione sulla specificità dello sport, che ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti in questa materia.

Oltre alla funzione sociale che già era stata riconosciuta allo sport, nella Dichiarazione n. 29 gli è stata attribuita l'indipendenza organizzativa, ossia il diritto ad auto-organizzarsi mediante strutture e regole proprie sancite dalle federazioni sportive²³. Ciò è dovuto dal fatto che lo sport in Europa è prevalentemente programmato in base ad una struttura piramidale, suddivisa in livelli tra loro interconnessi ed interdipendenti, con i club e le singole federazioni nazionali alla base e le federazioni europee al vertice.

²³ La Dichiarazione di Nizza, mette in risalto il fatto che “*in applicazione delle differenti disposizioni del Trattato, deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport che ne costituiscono la specialità al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà a preservare il ruolo sociale*” ossia ha invitato le istituzioni europee e gli Stati membri a prendere in considerazione le politiche in materia di sport ed adeguarle al TFUE.

Una *quinta fase*, ulteriore, si individua con la pubblicazione del Libro Bianco e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In questo periodo, sul versante giurisprudenziale, sono emerse le sentenze relative ai casi Bernard, Piau e Meca-Medina²⁴.

Nel caso Piau, l'attenzione è stata rivolta al regolamento della FIFA e ha riguardato la correttezza di una decisione della Commissione che ha determinato la conformità del medesimo alle norme europee in materia di concorrenza, riguardante l'accesso alla professione di agente calcistico.

Nel caso Meca Medina²⁵ è stata presa in considerazione la materia del doping e sembra modificare la distinzione tra regole puramente sportive, esentate dall'ambito del diritto comunitario, e regole economiche, assoggettate ad esso.

La Corte ha affermato che, anche se un regolamento è considerato di natura prettamente sportiva (il cd. regolamento sportivo), esso deve comunque essere valutato per determinare la sua conformità alla normativa europea in materia di concorrenza. Questo principio è stato stabilito perché il regolamento di gioco non è esonerato dall'obbligo di rispettare le norme sulla concorrenza.

Ciò significa che tale regola chiaramente legata allo sport, indipendentemente dal suo contenuto, non sarà considerata illegittima se essa stessa persegue i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario ed interessi legittimi con obiettivi idonei e misure proporzionali per raggiungerli.

Pertanto, è stato riservato alla Corte il potere di valutare se una norma sia o meno proporzionale, anche nel caso in cui questa non sia una norma economica ma riguardi specifiche regole sportive.²⁶

La sentenza Bernard ha esaminato la questione della libera circolazione degli atleti, concentrandosi sulla legittimità di alcune norme incluse nei contratti collettivi dei calciatori francesi. Tali norme imponevano alle giovani promesse del mondo del calcio, provenienti dal settore giovanile di una specifica squadra, di dover sottoscrivere il loro primo contratto da calciatori professionisti proprio con tale squadra, impedendo loro di concludere contratti lavorativi o ricevere ingaggi da altre squadre.

²⁴ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport - l'Europa in movimento*, G. Giappichelli Editori, Torino, 2011, da p. 2 a 10.

²⁵ Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C 519/04P, David Meca Medina e Igor Majcen/ Commissione della Comunità europee.

²⁶ Stefano Bastianon, *La lex Sportiva*, Osservatoriosullefonti.it.

Questo vincolo era imposto come riconoscimento alla squadra “di origine” che aveva curato la loro crescita professionale e la loro formazione giovanile, pena l’obbligo di risarcire il danno in caso di rifiuto.

La Corte ha deciso che tali norme (previse nei contratti collettivi francesi) rappresentavano un ostacolo alla libera circolazione degli atleti, in violazione dell’articolo 45 del TFUE²⁷. Tuttavia, la Corte ha precisato che il pagamento di un’indennità di formazione alla società di provenienza dell’atleta (quale contributo alla sua crescita sportiva), potesse essere legittimo, a condizione che fosse giustificato dall’obiettivo di promuovere nuove giovani promesse e purché la somma richiesta fosse individuata nei limiti stabiliti dalla legge e proporzionale agli obiettivi previsti dalle società.

È da notare che la Corte di Giustizia Europea non si è limitata solo a questioni riguardanti la libera circolazione degli atleti e la materia della concorrenza, ma ha anche influenzato il modo in cui il pubblico fruisce dello sport in senso proprio.

Infatti, nel 2011, con la sentenza Mupply, la Corte ha previsto che i responsabili delle associazioni sportive e gli organizzatori di eventi sportivi non possano vendere i diritti televisivi esclusivamente nel territorio nazionale, limitando così l’accesso ad altre nazioni dell’Unione Europea per la visione delle partite.

Un’altra sentenza del Tribunale, in cui le parti coinvolte sono state la FIFA e la UEFA contro una decisione della Commissione dell’Unione Europea (che aveva dato esito positivo ad un’istanza presentata da Belgio e Regno Unito),²⁸ ha dichiarato che le partite della Coppa del mondo di calcio devono essere trasmesse su reti televisive di libero accesso, quindi non a pagamento, per garantire a tutti il diritto di vedere la propria Nazionale giocare.

Gli scopi erano quelli di salvaguardare il pubblico interesse e di garantire a tutte le persone la pari possibilità e dignità nella visione delle partite del campionato mondiale di calcio, garantendo così il *fair play* sia dentro che fuori dal campo.

²⁷ “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.”

²⁸ Sentenze nelle cause T-385/07, T-55/08 e T-68/08 FIFA e UEFA / Commissione.

Nell'ultima fase in ordine cronologico, si evidenzia la decisione sul caso TopFit e Biffi²⁹, datata 13 giugno 2019.

Questa controversia ha riguardato le condizioni di adesione di un atleta appartenente alla categoria senior di uno determinato sport dilettantistico, in relazione all'accesso ai campionati nazionali di un cittadino di un altro Stato membro.

In questa circostanza, si ritiene il giudice abbia definitivamente oltrepassato in modo pressoché definitivo il principio secondo cui l'Unione Europea, nelle controversie concernenti lo sport, dovesse pronunciarsi esclusivamente su attività considerate strettamente economiche. Infatti, il giudice ha ampliato la sua giurisdizione anche alle attività non economiche o prettamente economiche, svolte maggiormente a scopo ludico e a livello amatoriale (con scopi diversi rispetto alle competizioni dilettantistiche ed agonistiche), tenendo conto anche delle loro regole specifiche che regolamentano tali attività.

Questa situazione ha evidenziato un'altra problematica, ovvero il divieto imposto a un cittadino di un altro Stato membro di conseguire il titolo di "campione nazionale" in quel determinato Stato ospitante della competizione. Questo divieto è stato ritenuto dalla Corte sproporzionato rispetto agli obiettivi sportivi prefissati, in quanto non conforme al principio della proporzionalità e non basato su condizioni oggettive. Questa clausola avrebbe potuto essere considerata legittima solo se fosse stata adottata una misura meno restrittiva per raggiungere gli stessi obiettivi.³⁰

Attualmente possiamo prendere soprattutto in considerazione il caso ISU, con oggetto sempre la materia della concorrenza ed il caso della Superlega (che verrà esaminata successivamente).

In conclusione, possiamo osservare come il ruolo della Corte di Giustizia e le relative decisioni siano state di vitale importanza nel corso degli anni per la nascita e lo sviluppo di un vero e proprio diritto europeo dello sport.

Grazie a queste decisioni, le Istituzioni europee hanno iniziato a porre maggiore attenzione nei confronti di questa fondamentale materia, che necessita di acquisire crescente rilevanza e sviluppo anche a livello europeo.

²⁹ Corte giust., 13 giugno 2019, causa C-22/18, TopFit eV, Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband eV.

³⁰ Stefano Bastianon, *La lex Sportiva*, Osservatoriosullefonti.it.

3. PRIMI INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE NEL MONDO DELLO SPORT

3.1 Introduzione

Come si è appena illustrato, i primi interventi nella materia sportiva a livello comunitario li dobbiamo alla Corte di Giustizia Europea, che si è trovata a decidere su una materia che non aveva mai trattato in precedenza.

A seguito della seconda guerra mondiale, gli Stati cominciarono a collaborare per gettare le basi di quella che oggi è l'Unione Europea.

La prima forma embrionale della Comunità Europea è nata con il Trattato settoriale della CECA che ha costituito la Comunità del Carbone e dell'Acciaio. Tuttavia, è stato il successivo Trattato di Roma, firmato il 25 marzo 1957, che ha dato vita all'ordinamento giuridico europeo, con cui si sono estesi gli ambiti di cooperazione tra i diversi Paesi firmatari. In tale Trattato, ogni Stato ha rinunciato ad una parte della propria sovranità in favore della nuova Comunità andata a crearsi.

Per quanto riguarda l'ambito sportivo, non si trova nessun riferimento in merito ad esso né nel Trattato di Roma né all'interno dei successivi trattati. Infatti, si è reso necessario attendere l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007, che ha modificato il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per far sì che venisse attribuito il giusto peso e riconoscimento a livello europeo al settore sport.

Grazie al Trattato di Lisbona, per la prima volta è stata attribuita all'Unione Europea una competenza specifica per quanto concerne il tema sportivo, con l'introduzione dell'art. 165 TFUE³¹.

Tuttavia, ciò non può essere considerato come un semplice punto di arrivo delle Istituzioni europee bensì come un punto di partenza: nel corso degli anni, infatti, e stesse Istituzioni hanno avuto modo di dedicarsi sempre maggiormente alla materia dello sport e al suo sviluppo.

³¹ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020 p.12

3.2 Dalla Relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000

La Corte di Giustizia ha sancito le prime decisioni attorno agli anni '70, riconoscendo l'assoggettamento dell'ordinamento sportivo all'ordinamento europeo nel momento in cui l'attività sportiva potesse essere valutata come un'attività economica rilevante e idonea a influenzare l'economia degli Stati.

“Tale apparente contraddizione trova la sua naturale spiegazione nella duplice dimensione che lo sport può rivestire. Lo sport, infatti, soprattutto quando praticato ad alti livelli, può costituire a tutti gli effetti un'attività economica (c.d. dimensione economica dello sport), come tale assoggettata alle regole europee in materia di mercato interno e concorrenza e, pertanto, certamente rientrante nel novero delle competenze generali dell'Unione Europea.

Lo sport, tuttavia, rappresenta anche un fenomeno sociale di straordinaria importanza: basti pensare, ad esempio, ai benefici dello sport e dell'attività fisica in genere per la salute degli individui, ovvero alla funzione educativa che lo sport svolge, soprattutto nei giovani, “veicolando” valori fondamentali quali l'amicizia, la solidarietà, il rispetto degli altri e la tolleranza (a loro volta in grado di produrre effetti sotto il profilo dell'integrazione sociale), ovvero ancora alla natura volontaristica e gratuita che caratterizza l'attività di tutti coloro che si adoperano per promuovere lo sport a livello locale offrendo a chiunque la possibilità di praticare attività sportive a livello dilettantistico (c.d. funzione sociale dello sport)”³².

Di fronte a questa duplice dimensione dello sport e alle sentenze della Corte di Giustizia, le Istituzioni europee hanno iniziato a indagare e approfondire la questione sportiva già negli anni '80, consapevoli dell'importante impatto economico che lo sport stava avendo.

Il primo intervento rilevante dal punto di vista cronologico su questa materia, è stato rappresentato dalla cd. Relazione Adonnino.

La Relazione Adonnino è stata elaborata a Milano nel 1985 come risultato di un intervento della Commissione appositamente costituita per creare una nuova prospettiva comunitaria denominata “l'Europa per i cittadini”.

³² Stefano Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 486.

Il principale motivo che ha spinto la Commissione alla redazione di questo documento è stato quello di ovviare alle problematiche comunitarie emergenti e affrontarle trovando soluzioni adeguate che potessero coinvolgere i cittadini, consentendo loro di sentirsi il più possibile parte integrante della Comunità Europea, grazie anche all'utilizzo dello sport come strumento partecipativo.

Attraverso la Relazione Adonnino, è stato attribuito un ruolo essenziale e strumentale all'attività sportiva, in quanto essa è stata considerata come un ottimo mezzo valido per far in modo che il cittadino si reputasse e si sentisse membro di un unico "nucleo" comunitario e per accrescere lo spirito di appartenenza.

In questo periodo, si sono verificati numerosi interventi legislativi e normativi nel settore dello sport, dovuti a una serie di fattori tra cui il significativo impatto sociale ed economico che stava riscontrando, la sua crescente globalizzazione e la professionalizzazione di molti atleti.

Il processo di globalizzazione dello sport ha avuto riflessi in diversi settori e le stesse Istituzioni europee hanno dovuto intervenire per regolamentarne gli aspetti. Il professionismo nello sport ha comportato retribuzioni elevate per gli atleti di alto livello, generando un notevole impatto economico e contribuendo all'aumento del PIL di ogni Stato membro³³. Il cd. fenomeno sportivo ha dimostrato di avere il potenziale per

³³ In particolare in Italia, "ha assunto una dimensione economica rilevante: pur avendo Po in pot una Nessione negli ultimi anni, nel 2011 presenta un peso pari all 1,6% recipiata / 20053 era pari a 2,8% del PiD) e genera un giro d'affari di circa 25 miliardi di del Piconsiderando anche l'indotto (investimenti in opere pubbliche, turismo, trasport, curia vodizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, imprese di ogni classe immensionale che operano nel settore, innovazione tecnologica ed export) si arriva a ame3 punti percentuali di Pil. Il valore della produzione direttamente e indirettamente atroato dallo sport è pari a oltre 50 miliardi di euro e si calcola che le entrate delle Amministrazioni pubbliche attribuibili al comparto ammontino a circa 5 miliardi di euro.

L'elevato interesse verso lo sport in Italia trova riscontro anche nei dati relativi ai media. Nel nostro paese sono presenti tre quotidiani nazionali che trattano esclusivamente di sport e registrano oltre 6 milioni di lettori al giorno, un numero molto elevato se si considera che il totale degli italiani che legge un quotidiano è pari a circa 24 milioni di persone. Il quotidiano più letto in assoluto in Italia è proprio un quotidiano sportivo che sopravanza come numero di lettori i due più importanti quotidiani generalisti. Negli ultimi anni si conta un numero crescente di rubriche televisive, quotidiane o settimanali, dedicate a temi sportivi. Nel 2010 sono state oltre 1300 le ore di trasmissione dedicate a programmi televisivi sportivi sulle reti pubbliche, cui si aggiungono altre 900 ore di contenuti offerti dai due primi gruppi televisivi privati non a pagamento. I dati forniti dalla Siae hanno evidenziato nello stesso anno oltre 141 mila spettacoli sportivi dal vivo ai quali hanno partecipato 27,5 milioni di spettatori paganti, per un volume di affari pari a 2 miliardi di euro. Le fonti di finanziamento dello sport passano principalmente per tre canali: a) individui e famiglie; b) aziende private; c) finanziamenti pubblici. La spesa sostenuta direttamente dagli individui e dalle famiglie costituisce la principale fonte di finanziamento per lo sport in quasi tutti i paesi europei. A livello Ue si stima che il totale dei costi sostenuti dalle persone fisiche per lo sport ammonti a circa 100 miliardi di euro annui. In Italia le spese per lo sport delle famiglie residenti ammontano a 22 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale dei consumi, un importo equivalente alla spesa per le comunicazioni (telefonia,

movimentare ingenti somme di denaro e di influenzare l'economia delle nazioni coinvolte.

Ma non solo: lo sport non è in grado di influenzare esclusivamente l'economia in quanto può anche essere considerato e definito come un "fenomeno sociale" che interagisce con molteplici settori di competenza dell'Unione Europea.

In particolare, lo sport ha un impatto significativo nei riguardi dei settori concernenti l'istruzione, il lavoro, i diritti dei media e della salute, affrontando tematiche cruciali come il razzismo, la xenofobia, il sessismo, la violenza in tutte le sue forme, nonché ogni tipo di discriminazione³⁴.

Il suo ruolo nella società trascende la semplice pratica sportiva, poiché ha la capacità di contribuire in modo significativo alla promozione di valori socio-culturali.

Per contrastare e affrontare i primi problemi che hanno destato preoccupazioni nel mondo dello sport e nelle Istituzioni, si segnalano tre interventi di rilievo: la Convenzione europea del 19 agosto 1985 (riguardante la violenza e gli eccessi degli spettatori durante le manifestazioni sportive, soprattutto durante le partite di calcio); nonché le due risoluzioni dell'11 luglio 1985 e del 22 gennaio 1988 relative alle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport.

Questi interventi hanno segnato il primo vero dialogo tra il mondo sportivo e le Autorità comunitarie, il quale ha ampliato l'impegno e il lavoro delle Istituzioni, sia della Commissione che del Consiglio sin dagli anni '90.

Tale dialogo ha evidenziato le problematiche legate alla violenza negli eventi sportivi e ha ampliato un maggior coinvolgimento delle Autorità europee nel promuovere iniziative e misure necessarie a prevenire tali comportamenti dannosi per lo sport.

giornali, media) e pari al 17% circa delle spese alimentari. La principale voce di spesa è quella relativa all'abbigliamento e alle calzature (6,7 mld di euro), seguita dalle spese vere e proprie per lo sport attivo (3,3 mld) e dal turismo sportivo (2,9 mld). I finanziamenti delle aziende private possono derivare da molteplici iniziative come: sponsorizzazioni (di eventi, società o (Federazioni sportive), acquisto di spazi pubblicitari in strutture sportive, vendita di beni e servizi alle società sportive a prezzi inferiori al mercato, donazioni etc. Le sponsorizzazioni in ambito sportivo assorbono circa il 90% del totale delle sponsorizzazioni, un ruolo rilevante è svolto dai media e dalle tv attraverso l'acquisto dei diritti legati agli eventi sportivi. Oltre ai canali diretti, il finanziamento da parte degli individui e delle imprese avviene anche in modo indiretto mediante il pagamento di tasse e imposte". Cfr. Focus, Settimanale del Servizio Studi BNL, 16,7 maggio 2013, a cura di Ajassa G.- Ambrosetti S.

³⁴ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, p. 22.

Nel 1991, si è assistito anche alla genesi di un forum europeo dello sport, nato con una funzione consultiva, al fine di migliorare la comunicazione tra il potere comunitario, le singole federazioni sportive e i comitati olimpici.

Questo forum ha svolto un ruolo importante nel facilitare il coordinamento e il potenziamento delle relazioni e degli scambi tra le diverse entità coinvolte nello sport, considerato che il loro rapporto fino a quel momento non si era rivelato particolarmente robusto e proficuo.

Esso infatti ha fatto in modo che il dialogo tra le diverse organizzazioni sportive divenisse un dialogo efficace e costruttivo per promuovere lo sviluppo dello sport a livello europeo.

Un altro forte impulso è stato dato dalla Comunicazione della Commissione, risalente al 31 luglio 1991, che ha rappresentato il primo documento ufficiale di tale Istituzione per quanto riguarda il tema sportivo.

Tale documentazione tratta la delicata e complessa questione inerente all'autonomia dell'ordinamento sportivo, in aggiunta alle priorità europee e dello sviluppo delle politiche sportive, riconoscendo l'importanza dello sport e il suo ruolo cruciale identificato come fattore di integrazione.

Sempre nel corso di tale periodo, si è registrato un incremento significativo del fenomeno del doping in varie attività sportive, soprattutto tra i giovani ed ha destato un forte timore a livello comunitario.

Per tale motivo, sia da parte della Commissione che da parte del Consiglio si è avvertito il bisogno di concentrarsi maggiormente in tale campo, contrastando efficacemente questa minaccia dello sport e per salvaguardare l'importante ruolo sociale riconosciuto allo stesso.

A tal fine sono state attuate due risoluzioni³⁵ e una dichiarazione³⁶ volte alla lotta contro questa difficile problematica che destava particolare preoccupazione all'interno del settore.

³⁵ Istituite il 3 dicembre 1990 e ed il 19 febbraio 1992. La Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive in GUCE C 329 del 31 dicembre 1990, 0004-0005; Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa a un codice di comportamento antidoping nelle attività sportive, in GUCE C 044 del 19 febbraio 1992, 0001-0002.

³⁶ Dichiarazione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, relativa alla lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive, in GUCE C 170 del 29 giugno 1991, 0001-0001.

Questi strumenti si sono concentrati sulla lotta contro il doping, cercando di evitare che questa pratica illegale minasse l'integrità dello sport e danneggiasse la salute degli atleti. Inoltre, queste misure hanno esortato i singoli Stati membri ad osservare la Convenzione Antidoping di Strasburgo, sancita nel 1989 al fine di promuovere una cooperazione internazionale più efficace nella lotta contro questo fenomeno.

Nel 1992 il Consiglio d'Europa ha pubblicato la Carta europea dello sport, evidenziando ulteriormente il ruolo dello sport come portatore di principi fondamentali.³⁷

LA DICHIARAZIONE N. 29 ALLEGATA AL TRATTATO DI AMSTERDAM

Nonostante la Commissione e il Consiglio abbiano cominciato negli '90 a prendere in considerazione il fenomeno sportivo, non lasciando esclusivamente alla Corte di Giustizia il compito di occuparsene, la situazione tra le Istituzioni di Bruxelles e lo sport sono divenute alquanto conflittuale e di non facile convivenza.

Tale ostilità si è avvertita soprattutto a seguito della celebre sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, che ha imposto ed assoggettato le attività sportive alle leggi europee del lavoro, in virtù dell'inquadramento quale attività di rilevanza economica.

Questa sentenza ha apportato un considerevole cambiamento delle regole sportive, mettendo in discussione la piena autonomia delle federazioni e delle leghe sportive.

Oltre a ciò, la costante crescita della dimensione economica dello sport in aggiunta al mancato riconoscimento di una specificità sportiva da parte dell'Europa ha contribuito a provocare ulteriori tensioni e prese di posizioni da parte della Comunità Europea.

Tale scenario ha evidenziato la necessità di affrontare e regolamentare le dinamiche complesse che sussistevano tra lo sport e le Istituzioni europee, con il fine di migliorare i rapporti e far conciliare i vari interessi.

Indubbiamente, un passo in avanti importante è da attribuire alla Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam³⁸, la quale ha subito avuto un'impronta notevole in

³⁷ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, p. 22.

³⁸ "La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico"; v. *Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 29 Allegata*, in *GUCE C 340 del 10 novembre 1997*.

ambito comunitario, essendo infatti il primo documento ufficiale all'interno del quale è stata data rilevanza al termine "sport" e sottolineata la volontà esplicita delle Autorità nel prendere in considerazione le funzioni sociali dello sport.

In effetti, il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore nel 1999, ha superato il progetto tracciato dal Trattato di Maastricht, avvertendosi tra le stesse Istituzioni europee la necessità di progredire e superare il precedente Trattato.

In particolare, si è deciso di incidere sulla collaborazione tra gli Stati membri e sui principi fondamentali dell'Unione Europea, andando a rafforzarli.

Nella Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato è stato dichiarato che *"La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone.*

La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico."

Attraverso questa Dichiarazione³⁹, la Comunità ha sottolineato la rilevanza sociale dello sport, riconoscendo la sua capacità di aiutare le persone ad accrescere la propria identità e sensibilizzando le Istituzioni a fortificare la collaborazione con le associazioni sportive, in modo da coinvolgerle nelle questioni più rilevanti.

Nella Dichiarazione si è posta l'attenzione anche sulla sezione dilettantistica sportiva, dimostrando l'importanza di tutelare anche lo sport di livello inferiore e quello di base.

Inoltre, è stato preso in considerazione anche l'associazionismo sportivo, considerato quale elemento necessario a sorregge le relazioni sociali e istituzionali, mettendo in risalto lo sport come "gioco" libero e senza vincoli, capace di unire le persone. La Dichiarazione ha contribuito a spostare l'attenzione dal mero interesse economico collegato al fenomeno sportivo al riconoscimento del carattere aggregativo dell'attività sportiva.

Questo primo "mattoncino" ha migliorato notevolmente il dialogo tra i rappresentanti del mondo dello sport e le Istituzioni europee in questo complesso settore, soprattutto

³⁹ Da ricordare che, esso non è vincolante per gli Stati membri per cui le parti contraenti sono libere di darvi o meno attuazione, e l'applicazione della stessa dipende dalla loro volontà.

grazie anche al fatto che questa materia ha avuto un rapido e crescente sviluppo. Grazie a questa Dichiarazione, il fenomeno sportivo è stato inserito all'interno delle politiche comunitarie, rappresentando così uno dei primi traguardi importanti per lo sport nell'ambito europeo.

Detta Dichiarazione si è dimostrata essere uno strumento utile altresì per quanto riguarda la Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare le norme comunitarie durante la risoluzione delle controversie e fornire indicazioni giuridiche in questo settore.

I risultati ottenuti attraverso la Dichiarazione n. 29 non tardarono ad arrivare.

Infatti, già l'anno successivo, nel 1998, la Commissione ha pubblicato una relazione denominata *“Evolution et perspectives de l'action communautaire dans le sport”*.

Questa relazione è stata redatta per salvaguardare l'evoluzione dell'attività sportiva europea e si determinano cinque funzioni basilari per lo sport rilevanti a livello comunitario:

- La funzione educativa;
- La funzione di sanità pubblica;
- La funzione sociale;
- La funzione culturale;
- La funzione ludica.

La relazione inoltre si è dedicata a definire gli ambiti specifici di settore dello sport che interessavano ed interagivano maggiormente con la politica comunitaria, come i diritti televisivi ed audiovisivi, la loro commercializzazione e la libera circolazione degli atleti.

LA RELAZIONE DI HELSINKI

A pochi mesi dalla pubblicazione della Relazione del 1998, la Commissione è stata sollecitata dal Consiglio Europeo alla redazione di un'ulteriore relazione che avesse quale oggetto la *“salvaguardia delle strutture sportive, il ruolo sociale dello sport nella prospettiva comunitaria”*⁴⁰.

⁴⁰ Consiglio Europeo, 11 e 12 dicembre 1998, Conclusioni della presidenza C/98/500. *“Nel rammentare la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam e riconoscendo il ruolo sociale dello sport, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al Consiglio Europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito comunitario. Il Consiglio europeo sottolinea la sua preoccupazione in merito all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione Europea e invita gli Stati membri ad esaminare, congiuntamente alla*

Tale richiesta si era resa necessaria a seguito delle crescenti preoccupazioni riguardanti il tema del doping, fenomeno che aveva iniziato a prendere piede nel settore sportivo e minacciava di compromettere la purezza e di indebolire le funzioni educative e sociali ad esso intrinseche.

Il 10 dicembre 1999, la Commissione ha pubblicato la cd. Relazione di Helsinki, con la quale si è affermata una visione globale del fenomeno sportivo, riconoscendo che *“Lo sport è uno dei settori che riguarda e avvicina di più i cittadini dell'Unione Europea, qualunque sia la loro età e la loro origine sociale”*.

È stata posta particolare attenzione alla funzione di integrazione sociale ed educativa dello sport illustrando che *“questa funzione sociale d'interesse generale dello sport è minacciata da parecchi anni dall'apparire di fenomeni nuovi che mettono talvolta in causa l'etica e i principi dell'organizzazione dello sport: siano essi la violenza negli stadi, l'espansione delle pratiche di doping, la ricerca di benefici finanziari rapidi a detrimento di un'evoluzione più equilibrata dello sport”*.

Nella Relazione è stato previsto che spettasse alla Comunità Europea e agli Stati membri il compito di riaffermare e rafforzare le funzioni dello sport, sottolineando l'importanza del coordinamento e della collaborazione per promuovere linee comuni.

Infatti, è stato affermato che *“L'assenza di coordinamento tra gli attori dello sport, che agiscono isolatamente rischierebbe di annullare questi principi comuni”* e che la collaborazione ed il coordinamento tra di essi *“potrebbero contribuire efficacemente a promuovere in Europa uno sport fedele al suo ruolo sociale pur consentendo alla sua organizzazione di assimilare il nuovo contesto economico”*⁴¹.

La Relazione ha avuto modo di porre in luce, oltre all'iniziale riconoscimento della funzione educativa e sociale, i potenziali pericoli conseguenti al progressivo aumento di alcuni fenomeni negativi come il doping, la violenza negli stadi, il match-fixing.

L'apprensione delle Istituzioni si fondava sul fatto che il loro dilagare potesse compromettere e pregiudicare l'etica e l'organizzazione dello sport, bloccando la crescita e l'equilibrio di un intero sistema.

Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte ad intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno, in particolare per mezzo di un miglior coordinamento delle misure nazionali esistenti”.

⁴¹ Relazione di Helsinki sullo sport, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644 def.

La Commissione ha avvertito quindi la necessità di trovare soluzioni per contrastare tali rischi, preservando l'identità e i valori dello sport⁴².

In ogni caso, la questione più rilevante che ha preso in considerazione la Relazione di Helsinki la possiamo ricavare dal paragrafo 4, attraverso il quale la Commissione ha preso in analisi l'esigenza di illustrare la struttura giuridica dello sport statuendo che *“lo sport deve essere in grado di assimilare il nuovo quadro commerciale nel quale esso deve evolversi senza peraltro perdere la propria identità né la propria autonomia, che sottolineano le funzioni che esso svolge nel settore sociale, culturale, sanitario ed educativo”*.

Qui la Commissione ha evidenziato che, nonostante il Trattato non avesse preso in considerazione in maniera specifica le questioni relative allo sport e non avesse disposto nulla in merito, fosse comunque compito della stessa Comunità Europea *“vegliare affinché le iniziative delle pubbliche autorità nazionali o delle organizzazioni sportive siano conformi al diritto comunitario, ivi compreso il diritto della concorrenza e rispettino in special modo i principi del mercato interno (libertà di circolazione dei lavoratori salariati, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, ecc.)”*⁴³ ponendo l'accento sul fabbisogno di sforzi convergenti.

Questo inquadramento ha rappresentato per la Commissione una considerevole evoluzione delle politiche europee riguardanti lo sport, poiché per la prima volta si è cominciato a tenere in considerazione e a riflettere sulla questione dell'identità e dell'autonomia che caratterizza lo sport.

Tale aspetto permise di facilitare il percorso nell'ottica del riconoscimento del principio di specificità che le Federazioni sportive tanto acclamavano e auspicavano, oltre che sostenuto sempre di più anche dalle Autorità comunitarie.

Il nuovo approccio delle Istituzioni europee verso lo sport è stato formalmente identificato nella *“Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e la sua funzione sociale in Europa”*⁴⁴.

⁴² Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 26-27.

⁴³ Relazione di Helsinki sullo sport, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644 def.

⁴⁴ Consiglio Europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV – Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni, consultabile www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm.

Durante la riunione di Nizza del 2000, il Consiglio ha approfondito la questione inerente al percorso europeo dello sport nel contesto europeo, analizzando le sue peculiarità al fine di preservare ed attuare politiche volte al suo riconoscimento⁴⁵.

LA DICHIARAZIONE DI NIZZA SULLA SPECIFICITÀ DELLO SPORT

È stato nel corso del Consiglio Europeo tenutosi a Nizza tra il 7 ed il 10 Dicembre 2000, che per la prima volta si è cercato di dare concreta attuazione al principio della cd. “specificità sportiva”.

Nell'allegato IV di detta Dichiarazione, il Consiglio ha affermato di aver “*preso atto della relazione sullo sport presentata dalla Commissione europea al Consiglio europeo a Helsinki, nel dicembre 1999, nell'ottica di salvaguardare le strutture sportive attuali e di mantenere la funzione sociale dello sport in seno all'Unione Europea. Le associazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport. Nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale*”⁴⁶.

Inoltre, il Consiglio ha sottolineato la necessità che sia le stesse Istituzioni europee che i Paesi membri si adoperassero al fine di preservare gli accordi di solidarietà e collaborazioni, invitandoli a prendere in esame le proprie politiche in questa materia e conformarle ai Trattati.

La Dichiarazione ha affrontato in particolare due temi fondamentali per quanto riguarda lo sport:

- a) la protezione dei giovani sportivi, al fine di tutelarne il futuro professionale data l'elevata competizione presente in tali settori e il livello di sforzo richiesto;

⁴⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, p. 26-27.

⁴⁶ Consiglio Europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV – Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni, consultabile www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm.

- b) la solidarietà economica in ambito sportivo, in particolare per quanto riguarda i soggetti che gestiscono e percepiscono ingenti somme di denaro dalla vendita dei diritti di trasmissione televisivi delle competizioni sportive⁴⁷.

È stata inoltre riconfermata l'importanza dello sport quale attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali, volti a favorire l'integrazione tra i cittadini riducendo le diversità sociali.

Un altro principio fondamentale, infatti, ribadito dalla Dichiarazione è stato quello dell'attività sportiva accessibile a tutti. Questo perché lo sport è stato definito come un efficace mezzo per le persone disabili in grado di favorire lo sviluppo delle loro capacità individuali, l'incremento delle loro abilità, l'arricchimento personale e l'inclusione in ambienti sociali ricchi di relazioni significative.

Ferma l'importanza di tali aspetti, il tema principale della Dichiarazione di Nizza ha riguardato l'affermazione della specificità dello sport: in virtù di tale principio, è stato attribuito alla Comunità Europea un ruolo centrale nell'ambito della promozione dello sport che tenesse in debita considerazione le particolarità e le esigenze specifiche che lo caratterizzano.

Ciò ha richiesto sempre di più una maggiore collaborazione tra gli Stati membri e le federazioni sportive, definendo così un buon punto di partenza per lo sviluppo del mondo sportivo.

In conclusione, si evince come questi primi interventi, conseguenti al crescente e notevole rilievo che stava caratterizzando lo sport, servirono per armonizzare la materia in questione.

È stata affermata l'esistenza di un modello europeo sportivo le cui caratteristiche intrinseche consentono di ampliare la collaborazione tra gli Stati membri e la competenza specifica in ambito europeo.

3.3 La centralità dello sport, il dialogo interculturale nella Costituzione Europea e l'Anno Europeo dello sport.

Successivamente alla Dichiarazione di Nizza, lo sport ha continuato a rivestire un ruolo di particolare importanza, rimanendo un tema di rilievo nell'agenda politica comunitaria, come dimostrato dalle ulteriori iniziative intraprese in tale prospettiva.

⁴⁷ Lucio Colantuoni, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020 p. 30-31.

Nel 2002, durante la sessione inaugurale della Convenzione europea, i vertici di Bruxelles hanno posto l'attenzione sulla possibilità di dar vita ad una "Costituzione per l'Europa", vista anche la crescente necessità, avvertita a livello comunitario, di incoraggiare la società europea al rispetto delle differenti culture al fine di favorire la coesistenza tra i diversi Stati membri.

Nel progetto del Trattato istitutivo di una Costituzione europea, si è ipotizzata l'idea di attribuire ampio rilievo al cd. fenomeno sportivo nella sua totale integrità, visti anche gli ultimi interventi comunitari in tale ambito.

Tuttavia, dopo aver letto il progetto "definitivo" della Costituzione europea, l'idea di riuscire ad assegnare un ruolo predominante allo sport all'interno dell'elaborato ha subito una notevole battuta d'arresto.

Nel progetto proposto, sono emerse problematiche di non facile risoluzione che hanno impedito di attribuire all'attività sportiva una posizione di rilievo primario.

Nonostante ciò, l'interesse verso il fenomeno sportivo non è stato del tutto abbandonato. Infatti, nel progetto finale del Trattato, è stato incluso l'art. 16 che ha ricompreso lo sport tra i settori fondamentali, affermandone nuovamente la sua centralità in ambito comunitario.

L'art. III-282 del Trattato ha annunciato il compito dell'Unione di "*promuovere le sfide europee dello sport data la sua funzione sociale*".

Inoltre, l'azione dell'Unione doveva essere volta a far "*sviluppare una dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura delle competizioni sportive*" con la necessaria collaborazione degli organismi sportivi, senza dimenticare la fondamentale protezione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare di quelli più giovani.

In aggiunta, l'art III-282 della Costituzione ha previsto un esplicito riferimento al tema della specificità dello sport, stabilendo che spettava sempre all'Unione la "*promozione dei profili europei dello sport, tenuto conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa*"⁴⁸.

⁴⁸ Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in GUCE C 310 del 16 dicembre 2004.

In tal modo, l'Unione Europea ha dimostrato l'intenzione di sviluppare e regolamentare il fenomeno sportivo, con l'obiettivo di raggiungere una vera e propria europeizzazione dello sport.⁴⁹

Nonostante ciò, la Costituzione Europea non è mai entrata in vigore (vista la mancata ratifica da parte di Francia e Olanda), con la conseguenza che il settore sportivo è rimasto ancora in una situazione di incertezza vissuta nel corso degli anni precedenti.⁵⁰

Un segno tangibile dell'impegno dell'Unione Europea verso lo sport è avvenuto nel 2003, quando il Parlamento europeo e il Consiglio sono tornati a prestare particolare attenzione al binomio sport-educazione, adottando una decisione di sostanziale rilevanza.

Con la decisione n. 291/2003, infatti, è stato istituito l'anno 2004 come l'"Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport"⁵¹.

Attraverso questa decisione l'Unione Europea ha voluto rafforzare il ruolo pedagogico ed educativo che caratterizza lo sport⁵², considerato fin dagli albori come un ottimo modo per fare aggregare gli individui, essendo in grado di coinvolgerli in modo proattivo e disciplinare.

⁴⁹ Per un'analisi approfondita dell'art. III-282, cfr Tognon J., *Diritto e politiche dello sport nell'unione Europea*, 2014, p. 32-33. In questo scritto l'autore, dopo aver attentamente analizzato il contenuto della disposizione, i suoi possibili effetti e le diverse posizioni della dottrina a riguardo, fa un'ulteriore precisazione, di particolare interesse: l'art. III-282 rappresenta un'innovazione anche per ciò che riguarda la c.d. "sporting exception" la c.d. eccezione sportiva, che ha avuto la massima diffusione negli ultimi anni negli interventi della giurisprudenza comunitaria e secondo la quale sarebbero sottratte dal rispetto del diritto comunitario tutte le regole puramente sportive, non aventi alcun connotato economico (si pensi ad esempio alle regole che stabiliscono la durata di un incontro, alle regole del gioco ecc). Ci si è chiesti se la previsione del Trattato di una competenza della Comunità in riferimento allo sport, non permetta più di invocare l'eccezione sportiva. L'autore ritiene non agevole la risposta al problema in quanto, da un lato, vi è la primazia del diritto comunitario che comporta una nuova competenza della Comunità in materia, dall'altro, vi è la necessità della salvaguardia del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, gelosamente custodito dalle federazioni e dai comitati olimpici. Ne deriva che la soluzione potrebbe trovarsi in un bilanciamento dei reciproci interessi, analizzando di volta in volta le singole aree di competenza: competenza in toto dell'Unione per quanto attiene l'economicità delle prestazioni e competenza delle organizzazioni sportive per tutto ciò che sarà definibile "materia tecnica".

⁵⁰ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016.

⁵¹ Per il testo completo vedi la Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in GU LA3 del 18 febbraio 2003, p. 1. Va ricordato che l'Anno europeo nasce come connotazione di sensibilizzazione negli anni '80 sulla base di una proposta del Parlamento europeo.

A partire dal 1983, quasi ogni anno viene dedicato ad un tema specifico: le istituzioni europee, che quelle dei singoli Stati membri intraprendono delle azioni sul piano legislativo, sul piano politico e sociale per migliorare lo status quo. L'Anno europeo rappresenta un autentico strumento comunicativo e di informazione che mira soprattutto all'opinione pubblica per sensibilizzarla e richiamare la sua attenzione su una questione specifica.

⁵² Da ricordare che, il ruolo pedagogico dello sport, intrinseco ad esso è sempre stato presente, fin dai primi giochi Olimpici in età antica, passando per le gare studentesche o tra università, che tuttora esistono.

Proprio al fine di consapevolizzare le Istituzioni e i vari Stati relativamente al rilevante potenziale intrinseco allo sport stesso, è stato istituito l'Anno dello sport⁵³.

Gli obiettivi primari che si sono voluti ribadire con tale iniziativa sono stati i seguenti:

- aumentare la sensibilità e la cooperazione da parte degli organi scolastici e delle federazioni sportive, per far sì che mediante lo strumento dello sport si potessero sviluppare anche l'educazione e l'insegnamento, tenuto conto del forte interessamento che i giovani hanno verso ogni tipo di disciplina;
- valorizzare i principi trasmessi dallo sport, idoneo a sviluppare le capacità psico-fisiche, migliorando le relazioni sociali (soprattutto in ambito solidale, di tolleranza e *fair-play*);
- favorire le attività di volontariato;
- promuovere lo scambio interculturale tra i giovani attraverso le competizioni sportive e lo scambio di buone pratiche sul ruolo dello sport che si possono attuare nel contesto educativo-scolastico;
- incoraggiare l'educazione fisica e la stessa attività sportiva all'interno degli edifici scolastici;
- trovare un miglior equilibrio tra l'attività intellettuale e fisica, prendendo in considerazione i problemi connessi ai giovani studenti-atleti.

Tali compiti hanno l'obiettivo di migliorare l'integrazione sociale in una società multiculturale in quanto lo sport è un grande veicolo capace di ovviare alle problematiche come il razzismo, la xenofobia, il sessismo e ogni tipo di discriminazione.⁵⁴

L'Anno europeo dello sport è stato un vero e proprio successo, con un'ampia partecipazione degli Stati e la presentazione di molte iniziative e progetti che hanno consentito la mobilitazione di svariate organizzazioni.

L'impatto di questa iniziativa si è percepito anche durante lo svolgimento degli europei di calcio e durante le Olimpiadi di Atene, che hanno consentito di diffondere la mentalità e i valori inerenti allo sport, influenzando l'orientamento sia degli Stati membri che dei cittadini europei.⁵⁵

⁵³ Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in GU LA3 del 18 febbraio 2003.

⁵⁴ Stefano Bastianon, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in Dejure.

⁵⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 40-41-42.

L'Anno Europeo dello Sport è stato anche cruciale nell'ulteriore diffusione dei valori educativi legati allo sport e nell'incoraggiare l'adozione di uno stile di vita sano attraverso l'esercizio fisico. Ha promosso anche l'idea dello "Sport per tutti", spesso trascurato e poco valorizzato poiché oscurato dall'impatto economico.⁵⁶

Nel 2007, l'Unione Europea ha visto importati sviluppi nel campo dello sport.

Nello specifico, sono state emanate dal Parlamento europeo due Risoluzioni: la prima ha preso in considerazione il futuro del calcio professionistico in Europa⁵⁷ mentre la seconda ha esaminato il ruolo dello sport nell'educazione degli individui.

Per quanto riguarda il contesto della prima Risoluzione, essa ha ribadito che *“lo sport europeo ed il calcio in particolare, costituisce una parte inalienabile dell'identità e della cittadinanza europea, e che il modello del calcio europeo, caratterizzato da competizioni sportive aperte all'interno di una struttura piramidale nella quale diverse centinaia di migliaia di società amatoriali e milioni di volontari costituiscono la base per i club professionistici più prestigiosi”*, constatando inoltre che *“il calcio riveste un importante ruolo sociale ed educativo e rappresenta un efficiente strumento di inclusione sociale e di dialogo multiculturale e che deve svolgere un ruolo attivo nella lotta contro la discriminazione, l'intolleranza, il razzismo e la violenza”*⁵⁸. Inoltre, ha affermato il bisogno di uno sforzo convergente da parte di tutti i soggetti chiamati al lavoro per salvaguardarne il suo sviluppo.

Allo stesso modo, la seconda Risoluzione ha ulteriormente rafforzato l'interesse dell'Unione Europea nel ruolo educativo dello sport, sottolineando i valori sociali ed educativi che questo è in grado di trasmettere. Tra questi valori figurano: l'autodisciplina, la sfida personale, l'appartenenza a un gruppo e la collaborazione tra gli individui, il rispetto del prossimo e l'integrazione sociale.

In aggiunta, è stato ribadito il fatto che lo sport funge e rappresenta un ottimo mezzo efficace per rimuovere e superare gli eventuali svantaggi multiculturali e favorire l'inclusione sociale.⁵⁹

⁵⁶ Così Tognon - Stelitano *Sport, Unione Europea e diritti umani*, cit., p. 124.

⁵⁷ Approvata il 29 Marzo 2007, dove si è parlato del futuro del calcio e del ruolo dell'Europa, considerato la percentuale di incidenza del 3-4% che il calcio apportava al PIL dell'Unione. Questo portò necessariamente ad un dialogo tra tutti i soggetti in gioco, non dimenticando la specificità dello sport in relazione alla libera circolazione degli sportivi, cercando strumenti utili per valorizzarlo.

⁵⁸ Risoluzione del parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul *“Futuro del calcio professionistico in Europa”*.

⁵⁹ Stefano Bastianon, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in Dejure.

Il 2007 è stato quindi un anno di grande rilevanza per il fenomeno sportivo: le due Risoluzioni emanate dal Parlamento europeo hanno enfatizzato sia il valore del calcio professionistico nell'ottica del modello europeo, sia la rilevanza educativa e sociale dello sport nella sua interezza.

Questo impegno mette in luce l'interesse dell'Unione Europea nel promuovere un ambiente sportivo che sia favorevole per l'integrazione e l'educazione dei cittadini, nonché per veicolare anche gli altri valori fondanti dell'Unione stessa.

3.4 Il Libro Bianco sullo sport

L'11 luglio 2007, la Commissione Europea ha presentato il Libro Bianco sullo sport che ha permesso di raccogliere degli elementi molto utili per le questioni da affrontare nel futuro.

"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata." – Pierre de Coubertin⁶⁰

È da questa citazione autorevole che il Libro Bianco⁶¹ prende avvio.

In uno scenario in cui l'Unione Europea non possiede alcuna competenza specifica in materia sportiva, il Libro Bianco sullo sport rappresenta una chiave di svolta significativa mediante cui si è cercato di dare attuazione alle politiche previste e concretizzate fin a quel momento.

L'obiettivo primario di questo elaborato *"è dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore. L'iniziativa intende anche occuparsi di questioni importanti come l'applicazione del diritto dell'UE allo sport, e cerca di definire ulteriori azioni riguardanti lo sport a livello europeo. Questo Libro bianco non parte da zero. Lo sport è soggetto all'applicazione dell'acquis comunitario,*

⁶⁰ Pierre de Coubertin (1863-1937), pedagogo e storico francese, fondatore dei Giochi olimpici moderni.

⁶¹ Si ricorda che, i Libri Bianchi non hanno natura vincolante, in quanto sono documenti volti a rappresentare la posizione maggioritaria della Commissione Europea nelle materie trattate al loro interno. Essi contengono proposte di azione concrete per l'Unione, con prefissazione degli obbiettivi da perseguire e relativi mezzi per raggiungere tali scopi.

*e le politiche europee realizzate in diversi settori hanno già un impatto considerevole e crescente sullo sport*⁶².

Il Libro Bianco costituisce il risultato di una serie di consultazioni e proposte che si sono svolte nel corso dei due anni precedenti e che coinvolsero i vari esponenti del settore⁶³.

Infatti tale elaborato può essere definito come la prima iniziativa “globale” in tale campo essendo il documento più completo e corposo realizzato dalla Commissione fino al 2007, capace di valorizzare l’ambiente sportivo e ampliando la sua visibilità⁶⁴.

Il Libro Bianco non si è soltanto limitato a evidenziare i ruoli economico e sociale che appartengono allo sport, ma si è prestatato al fine di offrire proposte utili a migliorare l’operato dell’Unione Europea in quest’ambito.

Ancora una volta, come già annunciato da altre iniziative delle Autorità europee, si trova uno specifico riferimento al ruolo sociale-educativo che caratterizza lo sport.

In particolare, il Libro Bianco ha posto in luce quanto l’attività sportiva sia molto importante per il miglioramento della condizione fisica delle persone, evidenziandone la capacità di combattere il sovrappeso e l’obesità, nonché di evitare il sorgere di malattie cardiovascolari e il diabete.

A tal proposito, la Commissione ha incentivato gli Stati membri al fine di sostenere e aiutare i propri cittadini nel mantenimento di uno stile di vita sano e attivo.

Il Libro Bianco, inoltre, ha evidenziato l’importanza dello sport nell’ambito dell’istruzione e della formazione, sottolineando la necessità di formare e istruire anche gli insegnanti delle scuole, dato il fatto che essi hanno un ruolo fondamentale in tale prospettiva.

Per preservare il ruolo sociale ed educativo dell’attività sportiva, la Commissione ha posto in primo piano l’esigenza di preservare e tutelare i giovani atleti professionisti, incoraggiando la c.d. “doppia carriera” e promuovendo centri tecnici di formazione per tutelare i loro interessi, sia educativi che agonistici.

⁶² Commissione europea, Libro Bianco sullo sport, 2007.

⁶³ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell’unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, p. 40-41-42.

⁶⁴ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011.

Un ulteriore tema trattato dalla Commissione attraverso il Libro Bianco è stata la lotta contro il doping, fenomeno nocivo non solo per lo sport ma anche per la medesima salute degli atleti.

Il doping è stato considerato una vera e propria minaccia nei confronti dello sport, capace di alterarne le funzioni sociali ed educative, avvertendo così la necessità di trattare le sostanze dopanti al pari delle sostanze stupefacenti.

La Commissione infatti ha esortato i responsabili della sanità a tener conto dei rischi che provoca questo fenomeno negativo, incentivandoli ad adoperarsi affinché pongano in essere “norme di buona pratica” per ovviare e prevenire questo problema, anche mediante la sensibilizzazione dei giovani atleti di qualsiasi livello⁶⁵.

Intrinsecamente connessa alla funzione sociale, il Libro Bianco ha altresì preso in considerazione l'utilizzazione dello sport allo scopo di potenziare l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità.

In questo modo, la Commissione europea ha incentivato gli Stati membri ad adattarsi anche ai bisogni delle persone con disabilità, cosicché potessero garantire l'accessibilità degli impianti sportivi a tutti e riducendo le disuguaglianze⁶⁶.

Congiunta a questo, all'interno del Libro Bianco si è previsto l'obiettivo di rafforzare e prevenire la lotta contro le varie discriminazioni a sfondo razziale, nonché di scoraggiare la violenza che stava colpendo soprattutto le competizioni calcistiche, affrontando le questioni legate all'inclusione.

“Lo sport interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, età, disabilità, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica. La Commissione ha condannato a più riprese tutte le manifestazioni di razzismo e di xenofobia, in quanto incompatibili coi valori dell'UE”⁶⁷.

In tal punto, la Commissione ha delegato alle federazioni sportive il compito di programmare metodi per esaminare e combattere i casi di razzismo, oltre al compito di rafforzare la normativa in caso di discriminazione di ogni genere.

Anche le donne hanno avuto un ruolo di spicco all'interno di questo documento; infatti, la stessa Commissione europea si è attivata per favorire la loro partecipazione in

⁶⁵ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁶⁶ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 pg. da 66 a 70.

⁶⁷ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

tutti gli sport, con uno speciale riguardo alle donne immigrate o appartenenti a minoranze etniche⁶⁸.

È importante mettere in luce come la stessa Commissione ha dato rilievo alla promozione del volontariato attraverso lo sport e come lo ha ritenuto un mezzo di scambio interculturale, in grado di favorire il dialogo tra le diverse comunità.

In ultimo luogo, tale documento ha promosso lo sport come mezzo di sviluppo sostenibile, visto che le stesse manifestazioni sportive hanno un notevole impatto sull'ambiente. In questo senso, il Libro Bianco ha appoggiato e incentivato una visione ecologicamente sostenibile.

Invece, con riferimento alla dimensione economica dello sport⁶⁹, il Libro Bianco ha posto nuovamente l'attenzione sull'impatto "macroeconomico" che esso ha al suo interno. Effettivamente, l'attività sportiva ha contribuito a incrementare numerosi posti di lavoro, favorendo il progresso dell'economia europea e quella settoriale dei vari Paesi.

La stessa Commissione enfatizza che "*Una parte crescente del valore economico dello sport è connessa coi diritti di proprietà intellettuale, come diritti d'autore, comunicazioni commerciali, marchi registrati e diritti d'immagine e di trasmissione*"⁷⁰.

Questo ha sottolineato che tali aspetti, in continuo sviluppo, stavano diventando un elemento necessario per favorire l'evoluzione dell'economia sportiva.

In quest'ottica, la Commissione si è posta l'obiettivo di:

- instaurare delle politiche sportive volte alla cooperazione e al rafforzamento del mondo sportivo all'interno dell'ambito europeo, basate su dati certi e retti da una solida conoscenza della situazione comunitaria;
- creare una base economica più sicura per il sostegno dello sport ("*la Commissione capisce l'importanza degli aiuti pubblici allo sport di base e allo sport per tutti*"⁷¹).

⁶⁸ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 pg. da 66 a 70.

⁶⁹ V. capitolo 4 del Libro Bianco: 4.1 La specificità dello sport; 4.2 Libera circolazione e nazionalità; 4.3 Trasferimenti; 4.4 Agenti dei giocatori; 4.5 Tutela dei minori; 4.6 Corruzione, riciclaggio di denaro e altre forme di crimine finanziario; 4.7 Mezzi di comunicazione.

⁷⁰ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁷¹ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

In questa accezione economica dello sport, è da sottolineare come il Libro bianco ha messo in risalto il cd. modello sportivo europeo e la specificità dello sport all'interno del contesto comunitario.

La Commissione, dopo aver riconosciuto l'autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative, proprio in riferimento alla specificità dello sport ha previsto che *“L'attività sportiva è soggetta all'applicazione del diritto dell'UE, come esposto dettagliatamente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e nei relativi allegati.*

Le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno si applicano allo sport in quanto quest'ultimo costituisce un'attività economica.

*Lo sport è anche soggetto ad altri aspetti importanti del diritto dell'UE, come il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, le norme relative alla cittadinanza dell'Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro.”*⁷²

Al contempo, la Commissione ha individuato nello sport delle caratteristiche specifiche che possono essere viste e analizzate secondo due punti di vista:

- la specificità delle attività e delle regole sportive, comprese le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, insieme al mantenimento di un equilibrio fra le società che partecipano alle medesime competizioni;
- la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, la previsione di una struttura piramidale delle gare (dal livello di base a quello professionistico), nonché meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport.⁷³

Da un verso, la Commissione ha riconosciuto la capacità dello sport di auto-regolamentazione e auto-organizzazione, confermando così il principio di autonomia del fenomeno sportivo. Dall'altro verso, ha sottolineato come le stesse norme relative alla “specificità dello sport” debbano comunque conformarsi alla legislazione comunitaria.

⁷² Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁷³ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

Secondo la Commissione, la valutazione della compatibilità di una data regola puramente sportiva con le norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza può essere vagliata soltanto con una prognosi postuma, ossia con una valutazione caso per caso (come confermato nella sentenza Meca-Medina della Corte di Giustizia Europea).

Il secondo aspetto affrontato con riferimento al tema della dimensione economica è stato quello della libera circolazione a proposito del quale è stato ribadito l'assoluto divieto di discriminazione su base nazionale, in considerazione del diritto previsto in capo ad ogni cittadino appartenente all'Unione di spostarsi e soggiornare liberamente in ogni Paese della stessa.

Oltretutto, la Commissione si è riservata la possibilità di applicare delle restrizioni limitate e soprattutto proporzionate per quanto riguarda il principio di libera circolazione degli atleti, rispettando in ogni caso le linee guida date fornite dalla giurisprudenza e dalla Corte di Giustizia.

In particolare, queste limitazioni e restrizioni giustificate possono riguardare:

- il diritto di selezionare atleti nazionali per le gare a cui partecipano le squadre nazionali;
- la necessità di limitare il numero di partecipanti a una stessa gara;
- la fissazione di termini per i trasferimenti di giocatori negli sport di squadra⁷⁴.

Il terzo aspetto che si è preso in rilievo nel paragrafo dedicato all'organizzazione dello sport concerne i trasferimenti degli atleti. È stato rilevato che, in assenza di una normativa che disciplini in modo organico tale aspetto, si potrebbe verificare un'alterazione delle gare, poiché può portare ad uno squilibrio tra le squadre o le competizioni (le squadre che non possono accedere ai migliori talenti possono trovarsi in una condizione di svantaggio con relativa concentrazione degli atleti più ambiti all'interno dei club più forti economicamente).

Si continua affermando che i trasferimenti devono sempre rispettare le regole dell'Unione Europea. Allo stesso tempo, si è incentivato l'aumento della trasparenza dei flussi finanziari di denaro connessi a tal proposito, lasciando nelle mani degli Stati membri il compito di verificare la correttezza delle relative pratiche.

⁷⁴ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

Il successivo punto ha riguardato il lavoro degli agenti, fonte di numerose problematiche dovute principalmente al fatto che non era presente una disciplina omogenea all'interno degli Stati, nonché derivanti da condotte illegittime o irregolari di alcuni professionisti.

In tale contesto è stato notato che *“l'UE è stata invitata a più riprese a regolamentare l'attività degli agenti dei giocatori, attraverso un'iniziativa legislativa europea”*⁷⁵.

Nondimeno, i paragrafi 5-6-7 essi si sono occupati rispettivamente della tutela dei minori, della corruzione, del riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari e dei sistemi di autorizzazione delle società.

Nella sezione finale sono stati inseriti gli argomenti riguardanti i mezzi di comunicazione, con particolare focus al tema dei diritti televisivi. Infatti, la Commissione ha evidenziato come *“i diritti televisivi sono la fonte primaria di reddito per lo sport professionale in Europa e, d'altro canto, i diritti di trasmissione degli eventi sportivi sono una rilevante fonte di contenuti per molti operatori del settore delle comunicazioni.”*⁷⁶

In tale contesto, è stato stabilito che il ruolo della Commissione continua ad essere quello di garante e sostenitore del diritto di informazione dei cittadini, assicurando loro l'accesso alle trasmissioni dei principali eventi sportivi.

Tenendo conto delle caratteristiche intrinseche a tale settore e dei problemi riguardanti la vendita collettiva dei diritti di trasmissione televisiva in ambito concorrenziale, la stessa ha dichiarato che *“Anche se la vendita collettiva dei diritti di trasmissione crea problemi di concorrenza la Commissione l'ha accettata, a certe condizioni: essa infatti può essere importante per la redistribuzione del reddito, divenendo così uno strumento per arrivare a una maggiore solidarietà fra sport”*⁷⁷.

L'ultimo capitolo è dedicato al dialogo sociale europeo in ambito sportivo. La Commissione ha ritenuto che il dialogo sociale rappresenti un potenziale strumento in grado di contribuire a migliorare l'organizzazione sportiva, anche nei confronti del rapporto di lavoro e delle condizioni connesse.

All'interno di tale paragrafo si è delineata una serie di proposte poste in essere dalla Commissione al fine di organizzare riunioni periodiche dei dirigenti in materia di sport e

⁷⁵ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁷⁶ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁷⁷ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

istituendo un Comitato di dialogo sociale settoriale. Queste iniziative sono state volte a intensificare la collaborazione con gli Stati membri, definendo concordemente le politiche del settore e le priorità da seguire e per confrontarsi relativamente ai successi raggiunti da ogni Paese⁷⁸.

In conclusione, possiamo definire il Libro Bianco sullo sport come uno dei più importanti contributi redatti dalla Commissione europea sulle tematiche riguardanti lo sport e sul ruolo che quest'ultimo riveste nella vita quotidiana dei cittadini dell'Unione Europea.

Tale contributo ha consentito di evidenziare il notevole impatto che lo sport ha avuto all'interno delle politiche europee, chiarificando le caratteristiche specifiche del modello europeo dello sport e aprendo ad esso nuovi slanci e prospettive future, sempre nel rispetto delle normative comunitarie.

3.5 Il concetto di specificità dello sport ex art 165 TFUE

Il Trattato di Lisbona⁷⁹, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha costituito una riforma del Trattato CE ed ha apportato alcune innovazioni volte a favorire il lavoro delle Istituzioni europee, in risposta anche dell'allargamento dell'Unione Europea che è avvenuto in quel tempo, frutto dell'adesione di nuovi Stati membri.

Questo Trattato ha modificato il Trattato sull'Unione Europea (TUE) – che mantiene il suo titolo attuale – e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), che viene rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).

Come i precedenti Trattati, anche il TFUE ha posto le basi per attuare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, cercando di favorire la dimensione politica e democratica di integrazione europea.

Tra le principali azioni che ha apportato il Trattato, vi è la creazione dell'Unione Europea come entità giuridica separata dalla Comunità Europea, un'evoluzione significativa dell'UE.

⁷⁸ Commissione, *Libro bianco sullo sport*, 2007.

⁷⁹ Il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GUCE C 306 del 17 dicembre 2007.

Inoltre, esso ha definito le materie che sono di competenza dell'Unione Europea, dividendole in competenze esclusive (dove le decisioni sono direttamente prese da essa), competenze condivise e competenze di supporto.

Il TFUE ha introdotto per la prima volta la nozione di cittadinanza europea, confermando ai cittadini appartenenti all'UE i diritti già conferitogli dagli altri trattati e apportandone di nuovi. Esso ha incluso normative specifiche inerenti alla politica della concorrenza per cercare di migliorare il mercato interno ed evitare così che esso venga falsato. Oltre a ciò, tale Trattato ha introdotto procedure più flessibili per la revisione dei trattati e ha anche inserito una procedura che permetta ai Paesi membri di recedere dall'Unione Europea (come accaduto recentemente nel caso del Regno Unito).

Per quanto concerne la materia dello sport, benché prima del 2009 non vi fosse alcuna competenza giuridica specifica in capo all'Unione in ambito sportivo, il Libro Bianco del 2007 ha posto comunque le fondamenta per una politica attiva sollecitando le Istituzioni a prendere in esame questa materia.

Difatti, con l'entrata in vigore dell'TFUE, tra le tante innovazioni apportate, l'Unione Europea ha acquistato una competenza specifica per quanto riguarda la materia dello sport.

Innanzitutto, lo sport è stato inserito nell'art. 6 del TFUE lettera e) insieme all'istruzione, alla formazione professionale, alla gioventù, alla tutela e miglioramento della salute umana, all'industria, al turismo, alla cultura, alla protezione civile e alla cooperazione amministrativa.

Tale articolo prevede che *“L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri”*, facendo rientrare lo sport tra le categorie e settori di competenza dell'Unione Europea.

Dopo averlo incluso tra i compartimenti maggioritari dell'Unione, l'art. 165, par. 1 statuisce che *“L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”*; confermando che, l'azione della Comunità è mirata *“a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e*

*proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi*⁸⁰.

In aggiunta, si è precisato che i soggetti dell'Unione hanno il compito di favorire la collaborazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport.

Alla luce di tali previsioni, l'Unione Europea è tenuta a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo le competizioni sportive e la collaborazione tra i responsabili della gestione dello sport, garantendo l'equità e l'integrazione fisica-morale, il rispetto dei valori sportivi diffusi attraverso l'attività degli atleti e la tutela della salute psico-fisica degli atleti⁸¹.

Il Trattato di Lisbona rappresenta una tappa cruciale per far confluire lo sport all'interno della competenza dell'Unione Europea, pur rispettando complessivamente la competenza primaria di ciascun Paese membro e la stessa autonomia che caratterizza l'attività sportiva⁸².

Da un lato, il principio di specificità dello sport prevede che nel caso in cui l'Unione intenda legiferare nel settore sportivo dovrà farlo contemperando le esigenze dei singoli Stati membri e rispettando le specifiche esigenze e regole dello sport. Dall'altro lato, il riferimento esplicito dello sport all'interno del Trattato di Lisbona pone un limite all'invocazione della c.d. "eccezione sportiva" che permetteva la sottrazione e l'esclusione delle regole sportive e delle sue attività ai principi sanciti dal diritto europeo.⁸³

Secondo una dottrina autorevole⁸⁴, il Trattato di Lisbona (e lo stesso art. 165) non ha pienamente soddisfatto le aspettative che molti auspicavano. Tanto che, la mancanza di un effettivo richiamo ai concetti di economicità dello sport evidenzia che questa

⁸⁰ Articolo 165 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 2009.

⁸¹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp.74-75-76.

⁸² Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 pp. 72-73.

⁸³ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 pp. 72-73.

⁸⁴ Jacopo Tognon infatti afferma che "Nonostante a una prima lettura il riconoscimento della parola "specificità" e la mancanza di una rilevanza esplicita degli aspetti economici dello sport possa far pensare a una maggior autonomia delle istituzioni sportive, non si può certo affermare che il Trattato di Lisbona abbia dato allo sport l'assoluta autonomia che da alcuni era auspicata. Infatti, la mancanza di un richiamo specifico al valore economico dello sport non può far altro che confermare che non era necessaria una disciplina ad hoc, rientrando il valore economico nell'ambito dei principi europei già contenuti nelle norme dei Trattati." J. Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, p.77.

normativa non ha ricompreso tutti i valori e le dimensioni che caratterizzano lo sport, trascurando alcuni principi che già precedentemente erano andati a consolidarsi.

Perciò, la novità di questa norma è stata quella di includere e promuovere la materia dello sport sotto la tutela del diritto primario dell'Unione Europea, tenendo conto altresì delle peculiarità di questa complessa attività e dei rapporti con i singoli ordinamenti nazionali.

La specificità dello sport risulta ancora oggi un concetto in evoluzione e, sebbene l'art. 165 abbia consentito il raggiungimento di un buon risultato, diversi addetti ai lavori ritengono non abbia ancora raggiunto un grado sufficiente di organicità.

In effetti, si è evidenziato che *“Il carattere venuto a delinearsi della specificità, porta a configurarla come una possibile eccezione alle garanzie stabilite dal Trattato sia in materia di libertà fondamentali, sia in materia di concorrenza.*

*Quest'eccezione, però, non deriva più da un'autonomia dettata dall'esistenza di un ordinamento sportivo, ma può derivare dall'interesse imperativo perseguito, che può derogare alle norme europee grazie all'applicazione dei principi giurisprudenziali.”*⁸⁵

Per cui, si può affermare che l'eccezione sportiva non deriva direttamente dall'ordinamento sportivo proprio (inteso come ordinamento autonomo) ma piuttosto si deve configurare come un interesse imperativo tutelato dall'Unione Europea⁸⁶.

Ciò significa che lo sport è soggetto alle norme del diritto europeo ma in determinate circostanze (valutate caso per caso), per ragioni di rilevanza sociale ed educativa, possono essere applicati dei principi giurisprudenziali che consentono eccezioni alle norme europee. In questo modo, rimangono aperti ancora alcuni dubbi interpretativi sulla natura dell'esenzione sportiva.

3.6 La comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011: lo sviluppo della dimensione europea dello sport

Successivamente alla pubblicazione del Libro Bianco la Commissione europea ha deciso di assumere un nuovo impegno nel campo dello sport.

⁸⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. da 82.

⁸⁶ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. da 82 a 85, e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 72-73.

Questo progetto si è concretizzato attraverso la comunicazione della Commissione del gennaio 2011, riguardante l'impatto concreto che il Trattato di Lisbona (e il nuovo concetto di specificità) aveva apportato fino a quel momento sullo sport.

Tale documento, intitolato "Sviluppare la dimensione europea dello sport"⁸⁷, rappresenta il primo atto emanato a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Come precisato nella parte introduttiva dalla stessa Commissione, esso non era stato redatto con l'obiettivo di sostituirsi al Libro Bianco sullo sport, bensì con lo scopo di porre in evidenza i miglioramenti conseguenti allo stesso.

La stessa Commissione europea, dopo aver ribadito il rispetto per l'autonomia degli enti governativi dello sport e degli Stati membri, ha precisato che l'azione europea può essere considerata un valore aggiunto significativo.

Essa è volta a:

- sostenere le azioni degli Stati membri e se necessario integrare le azioni poste in essere dagli stessi, soprattutto per fronteggiare le violenze e l'intolleranza;
- contribuire agli obiettivi generali contenuti nella strategia Europa 2020 in quanto riconosce che esso può servire al miglioramento dell'inclusione sociale;
- favorire lo scambio e il dialogo tra le parti interessate nel settore sportivo;
- apportare contributi specifici per incentivare le attività preparatorie nel settore sportivo.

Il lavoro della Commissione è stato diviso in tre paragrafi fondamentali relativi al ruolo sociale, alla dimensione economica e all'organizzazione dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda il profilo sociale, la Commissione ha preso in considerazione la perseverante minaccia derivante dal doping, sottolineando la necessaria conformità delle regole antidoping alla legge dell'Unione e ai principi fondamentali dell'individuo. A tal proposito, la Commissione ha suggerito l'adesione della stessa Unione Europea alla Convenzione della lotta contro il doping del Consiglio d'Europa, nonché il

⁸⁷ I temi che tratta questa comunicazione sono: "la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; la lotta al doping; l'istruzione e la formazione; il volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance. Oltre a questi, il settore dello sport non governativo ha menzionato i seguenti temi: i livelli di partecipazione allo sport; la disponibilità di attività sportive e fisiche a tutti i livelli di istruzione; il riconoscimento del volontariato; la lotta alla violenza e alla discriminazione; la stabilità dei finanziamenti e la necessità di sostenere la creazione di reti e lo scambio di buone pratiche a livello di UE".

rafforzamento delle misure penali contro il commercio illegale di sostanze dopanti. La Commissione ha evidenziato l'importanza di adottare le misure preventive anche a livello amatoriale, al fine di contrastare questa pratica a ogni livello.

La comunicazione ha esaminato anche la prevenzione e la lotta contro la violenza e l'intolleranza nel contesto sportivo. Al fine di ridurre i rischi associati a questi eventi, essa si è posta gli obiettivi di elaborare e delle specifiche disposizioni in materia di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali e di svolgere attività mirate nella lotta contro le varie discriminazioni.

Anche nella comunicazione del 2011, la Commissione ha ribadito l'importanza dell'istruzione e formazione nello sport, ponendosi l'obiettivo di aumentare il tempo dedicato all'attività fisica e di proporre nuove iniziative all'interno delle scuole, incentivando il riconoscimento del programma della doppia carriera, (necessario per favorire gli atleti di livello nell'impegno scolastico-sportivo).

Inoltre, è stata incentivata la promozione di progetti di inclusione sociale con l'obiettivo di sviluppare norme che garantiscano l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi.

D'altro canto, sotto il profilo delle questioni economiche, la Commissione ha riconosciuto allo sport un ambizioso ruolo nel reparto finanziario. Infatti, ha ritenuto che esso sia in grado di contribuire alla crescita europea e all'incremento dell'occupazione in Europa, soprattutto anche grazie alle grandi competizioni ed eventi sportivi che favoriscono determinati settori, tra cui quello del turismo.

La Commissione, dopo aver svolto una panoramica iniziale, si è impegnata allo scopo di recuperare risorse finanziarie per sovvenzionare lo sport, invitando le associazioni sportive a predisporre delle operazioni di vendita collettiva di diritti televisivi al fine di ottenere una redistribuzione equa dei flussi di denaro.

Sempre in questo contesto, la Commissione si è occupata della gestione dei diritti di proprietà intellettuale collegati allo sport e relativi alla copertura delle competizioni sportive. Tale impegno ha incitato la promozione di negoziazioni finalizzate a migliorare la trasparenza per far in modo che esse siano il più sostenibili possibile.

Degli ulteriori aspetti oggetto di disamina sono stati l'applicazione delle norme nell'ambito degli aiuti di Stato nel settore sportivo e le infrastrutture sportive offerte dal Fondo europeo di sviluppo regionale utili per rafforzare l'occupazione.

Il focus della Commissione però è rimasto sull'aspetto organizzativo dello sport, con l'obiettivo di promuovere una gestione adeguata e autosufficiente idonea a garantirgli l'autonomia di cui necessita.

È stato richiamato, pertanto, il principio della specificità dello sport, sottolineando come sia già un concetto consolidato da innumerevoli interventi delle Istituzioni europee e dalla Corte di Giustizia.

Infatti si ribadisce come la specificità dello sport sia già un concetto esaminato dalle Istituzioni in diverse circostanze (trattato anche all'interno del Libro Bianco ed ora riconosciuto anche dall'art. 165 del TFUE) e conferma come queste disposizioni *“comprendono tutte le caratteristiche che rendono speciale lo sport, ad esempio l'interdipendenza tra gli avversari o la struttura piramidale delle competizioni aperte. Si tiene conto del concetto di specificità dello sport nel valutare se le regole sportive soddisfano le prescrizioni della legislazione dell'UE (diritti fondamentali, libera circolazione, divieto di discriminazione, concorrenza, ecc.)”*.⁸⁸

Si prescrive che le regole sportive, ovvero quelle riguardanti nello specifico l'organizzazione e la corretta gestione dello sport e adottate dalle organizzazioni sportive, debbano rispettare le normative europee.

Per compiere tale valutazione, la Commissione ha identificato la necessità di una comparazione tra tali norme e le direttive europee, tenendo conto degli obiettivi finali che includono tra gli altri la correttezza delle competizioni, la promozione e il reclutamento dei giovani atleti, la tutela e la salute degli stessi.

È stato anche ribadito il principio di libera circolazione degli atleti, vietando la discriminazione su base nazionale, salvo alcune eccezioni che possono riguardare la composizione delle squadre nazionali. Sono vietate le norme che prevedono una discriminazione diretta (ad esempio, l'esclusione di tutti i giocatori francesi da una competizione italiana) o che ostacolano la libera circolazione degli atleti (regole che fanno risultare gravosi i trasferimenti, come le regole della *“home grown player rule”*), deliberando che queste si possono considerare legittime solo se giustificate da obiettivi legittimi e nei limiti della necessità⁸⁹.

⁸⁸ Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 2011.

⁸⁹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016.

In questo punto, si è precisato che queste norme si applicano anche agli amatori e non solo ai giocatori professionisti, in quanto considerato un principio generale cardine della stessa Unione Europea.

Nella comunicazione sono stati presi in considerazione anche i trasferimenti e le attività degli agenti sportivi, l'integrità nelle competizioni sportive e il dialogo europeo dello sport, incoraggiando la collaborazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali⁹⁰.

In conclusione, nella comunicazione della Commissione appare evidente la persistenza con cui l'Unione Europea conferma la centralità e l'importanza dello sport, riconoscendo la sua specificità e individuando delle azioni concrete a livello comunitario volte a potenziare l'identità europea.

3.7 I piani di lavoro dell'Unione Europea per lo sport

Il piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport costituisce un documento fondamentale in quanto è incentrato sulle principali attività che l'Unione deve affrontare in materia sportiva.

Esso svolge una funzione strumentale, essendo volto ad aiutare la promozione della cooperazione tra i soggetti istituzionali europei, i Paesi membri e i rappresentanti dello sport.

Il primo piano di lavoro che è stato istituito per lo sport è quello previsto nel periodo 2011-2014 ed è stato approvato dal Consiglio nel 2011.

Lo scopo del piano è quella *“di favorire un quadro di cooperazione europea nel settore dello sport stabilendo un piano di lavoro UE triennale sullo sport per l'azione degli Stati membri e della Commissione, riconoscendo e tenendo conto dei risultati positivi dei lavori nell'ambito delle strutture istituite prima del trattato di Lisbona.”*

Il Consiglio si è dedicato a elaborare e stipulare un piano di azione triennale, che rispettasse in primis i principi cardine riconosciuti allo sport, per poi adoperarsi nel lavorare sui temi centrali riguardanti il ruolo sociale, la dimensione economica e l'organizzazione dello sport.

⁹⁰ Per un approfondimento maggiore: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, 2011.

Per raggiungere tali obiettivi, il Consiglio ha elaborato un vero e proprio piano dettagliato di azioni reali, coinvolgendo altresì la Commissione, gli Stati membri e le Presidenze del Consiglio, al fine di lavorare in maniera sinergica e coordinata all'interno di questo settore.

È da notare che il 1° dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il suo quarto piano di lavoro per lo sport dell'Unione Europea⁹¹, predisposto per il triennio 2021-2024, con il quale sono stati previsti una serie di obiettivi da attuare nel corso di questo intervallo temporale.

Tra questi, gli obiettivi innovativi e primari previsti da questo progetto, emergono:

- il rafforzamento dello sport basato sull'integrazione e sui valori dell'Unione Europea;
- la promozione della ripresa dovuta alla crisi del settore portata dalla pandemia del COVID-19 nell'ambito sportivo;
- il sostegno e l'attuazione del capitolo "Sport" del programma "Erasmus+";
- il rafforzamento, attraverso la cooperazione intersettoriale, della consapevolezza in merito all'importante contributo che lo sport può apportare in Europa, alla crescita sostenibile sul piano sociale e ambientale, alla digitalizzazione, nonché alla ripresa dalla pandemia di COVID-19 e alla resilienza futura, come pure al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU⁹².

Con questo ennesimo piano, il Consiglio fissa lo sport come un tema di prim'ordine, annunciando che tra le novità rientra sicuramente la creazione di nuove opportunità sportive per tutti i livelli, soprattutto dopo la "caduta" settoriale dovuta al COVID-19.

Tra gli altri obiettivi di questo documento, rientra il miglioramento della posizione delle donne nell'ambito sportivo, allargando la percentuale di occupazione nei ruoli di

⁹¹ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport.

⁹² Il piano riguarda tre settori prioritari, con le relative questioni chiave: la tutela dell'integrità e dei valori dello sport (ambiente, sicuro nello sport, antidoping, sport e istruzione, parità di genere, diplomazia sportiva, modello europeo dello sport, diritti degli atleti, sviluppo e promozione della buona *governance* nello sport, lotta alla manipolazione delle competizioni sportive); la dimensione socioeconomica e ambientale dello sport (innovazione e digitalizzazione, sport ecologico, impianti sportivi, grandi eventi sportivi, investimenti nello sport e nell'attività fisica, rafforzamento della ripresa e della resilienza alle crisi del settore dello sport durante e dopo la pandemia COVID); promozione della partecipazione allo sport e all'attività fisica salutare (creazione di opportunità sportive e di attività fisica adeguate per tutte le generazioni, promozione dell'attività fisica).

allenatori e dirigenti e rafforzando l'interesse mediatico delle competizioni sportive femminili, quasi sempre meno promosse e valorizzate.

L'attività intrapresa da questo piano di lavoro per lo sport 2021-2024 è molto ambizioso e si auspica possa tradursi in risultati concreti, specialmente dopo la crisi del settore avvenuta a causa della pandemia che ha messo a dura prova molte società sportive in tutta Europa.

3.8 Ultimi interventi: misure seguenti alla pandemia COVID-19

Purtroppo anche il mondo dello sport, analogamente a molti altri settori, è stato colpito profondamente dalla pandemia mondiale causata dal dilagare del COVID-19, avvenuta tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

La pandemia da COVID-19 non ha solo influenzato negativamente la salute degli individui ma ha anche compromesso seriamente rapporti economici, sociali, interpersonali, giuridici e familiari.

Lo sport, alla pari di ogni altro ramo della vita sociale, si è fermato compromettendo soprattutto la sua dimensione economica. Infatti, le competizioni sportive e gli eventi sportivi di ogni livello sono stati sospesi, mentre le sedi dei vari sport (circoli, palestre, piscine, ecc.), hanno dovuto interrompere le proprie attività

L'impatto economico è stato catastrofico: gli introiti sono venuti a mancare, le attività sono cessate e i licenziamenti sono divenuti all'ordine del giorno.

Attraverso lo studio appurato dalla *SHARE*⁹³, dove si è posto l'obiettivo di rilevare le conseguenze economiche derivate dall'emergenza coronavirus, è stato osservato che questa pandemia ha avuto un notevole impatto sotto diversi profili. Nello specifico, si è assistito ad una consistente perdita di ricavi e di benefici finanziari per le federazioni sportive e le società, alla difficoltà di *cash flow* per le organizzazioni, all'aumento della disoccupazione e alla conseguente mancanza di misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi operanti nel settore sportivo, alla riduzione del volontariato a causa delle misure restrittive del *lockdown*, con conseguente riduzione della mobilità.

L'interfacciarsi di questa emergenza mondiale ha compromesso anche la stessa dimensione sociale dello sport, visto che la stessa attività sportiva non poteva essere

⁹³ Creata dalla Commissione europea nel 2018 con l'obiettivo principale è sensibilizzare al ruolo dello sport e dell'attività fisica nel contesto dello sviluppo regionale e locale.

praticata regolarmente precludendo così lo svolgimento del suo ruolo sociale nella vita quotidiana delle persone.

Lo sport è stato costretto a mutare radicalmente, adeguandosi alle normative statali poste in essere in materia.

Ha dovuto cambiare i regolamenti, le modalità di accesso alle manifestazioni sportive e di allenamento (non era consentita o era fortemente limitata la possibilità di contatto fisico).

L'Unione Europea si è quindi adoperata al fine di adottare delle misure per affrontare questa situazione estremamente difficile, tra le quali si segnalano “*Support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)*”, la “*Coronavirus response investment initiative (CRII)*” e la “*Coronavirus response investment initiative plus (CRII+)*”⁹⁴

Il Consiglio, in data 22 giugno 2020, ha adottato le “*Conclusioni sull’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport*”, volte a descrivere l’impatto devastante che la pandemia ha avuto nel settore sportivo, con l’indicazione di alcuni accorgimenti necessari per salvaguardare la incolumità pubblica e proteggere la salute dei cittadini.

Il Consiglio ha previsto che “*Occorre riconoscere e promuovere il ruolo dello sport nella società e il suo potere di contribuire al benessere dei cittadini durante la crisi COVID-19, in particolare attraverso le organizzazioni sportive e il coinvolgimento degli atleti sotto molteplici forme come modelli di riferimento positivi, nonché attraverso il lavoro specifico degli allenatori che utilizzano strumenti innovativi, piattaforme e metodi di formazione nuovi e flessibili*”⁹⁵.

In tale occasione si è anche evidenziato che per riuscire a fronteggiare la crisi, fosse necessario la solidarietà e la comprensione reciproca di tutti i soggetti operanti nelle attività sportive, compresi gli Stati membri, le Istituzioni internazionali e la stessa Unione Europea.

Il Consiglio ha incoraggiato la collaborazione e il dialogo di tutti gli operatori del settore per prevedere strategie capaci di fronteggiare il dilagare della pandemia e la

⁹⁴ Stefano Bastianon, “*Unione europea e sport al tempo del Covid-19*”, Rivista di diritto sportivo, Giappichelli Riviste.

⁹⁵ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport (2020/C 214 I/01).

conseguente crisi economica, facendo sì che lo sport potesse riprendere nelle condizioni di sicurezza più congrue.

La limitazione dell'attività sportiva, infatti, riconosciuta come uno strumento per il benessere per i cittadini dell'Unione Europea, avrebbe potuto provocare danni permanenti in questo settore.

Il Consiglio ha invitato i cittadini europei a sostenere il settore sportivo e a rimanere attivi sempre rispettando le condizioni di sicurezza⁹⁶.

Dal canto suo, il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione⁹⁷, adottata il 10 febbraio 2021, focalizzandosi sulle tematiche riguardanti i giovani e lo sport e l'impatto che il coronavirus ha avuto su di loro.

Questa Relazione è basata su due argomenti principali: il sostegno dei giovani e il supporto allo sport.

Per quanto riguarda la materia sportiva, in questo documento il Parlamento ha ribadito l'importanza dello sport anche nel fronteggiare la pandemia, dal momento che rafforza la resilienza della persona.

Il Parlamento, allarmato dalla possibile persistenza dei danni apportati dall'epidemia nei confronti delle attività sportive, si è preoccupato di incentivare gli Stati membri e la Commissione nel continuare a lavorare allo scopo di fronteggiare l'emergenza sanitaria e favorire la ripresa e la resilienza⁹⁸.

Esso *“sottolinea la necessità di preservare e promuovere il modello europeo dello sport, in quanto la solidarietà, l'equità e un approccio basato sui valori saranno più importanti che mai per il rilancio del settore sportivo e la sopravvivenza dello sport di base”*⁹⁹.

⁹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport (2020/C 214 I/01).

⁹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP)).

⁹⁸ Punto 22: *“invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la ripresa e la resilienza nei confronti delle crisi del settore sportivo in generale, e dello sport di base in particolare, attraverso i programmi dell'UE disponibili a cui il settore può avere accesso, tra cui il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, e ad assicurare il pieno accesso dello sport allo strumento per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione, al Fondo sociale europeo Plus e al programma EU4Health; sottolinea che l'integrazione dello sport nei rispettivi regolamenti e l'eliminazione di tutti gli ostacoli nel processo di attuazione a livello nazionale sono fondamentali in tal senso”*.

⁹⁹ *“<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0045&from=PT>”, per una visione più dettagliata.*

Queste due iniziative del Consiglio e del Parlamento europeo testimoniano come l'Unione Europea continui a considerare lo sport come un elemento essenziale per la vita dei cittadini europei capace, anche nei momenti più difficili, di veicolare valori fondamentali fornire un contributo per il ritorno alla normalità.

3.9 Erasmus+ e la Settimana europea dello Sport

Lo sport costituisce parte integrante del programma dell'Unione Europea "Erasmus+" relativo ai settori della formazione, dell'istruzione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027, (preceduto dall'eguale programma istituito nel precedente periodo 2014-2020).

Erasmus+ rappresenta l'opportunità di trascorrere un determinato periodo di tempo all'estero ed è un'ottima opportunità per trattare temi quali l'inclusione sociale, la tolleranza, la sostenibilità e lo scambio interculturale.

Il budget stanziato per tale programma è stato di 28,4 miliardi di euro, quasi il doppio di quello destinato al precedente periodo.

Per quanto riguarda il contesto sport, *Erasmus+* si è preposto l'obiettivo di incrementare *"valorizzare il ruolo che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza e contribuisce a promuovere i valori comuni europei, il buon governo e l'integrità nello sport"*¹⁰⁰.

Per raggiungere tali scopi, il programma ha previsto di: sostenere i movimenti del personale sportivo (art. 12); progetti di preparazione e attuazione dell'agenda ossia la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione Europea nella materia dello sport e dell'attività fisica, favorire il dialogo politico tra i vari esponenti del settore e la collaborazione con i soggetti portatori di interessi, la previsione di misure idonee che contribuiscano ad una maggior inclusione, la prevenzione del doping, la lotta alla discriminazione (art. 14); favorire lo scambio di buone pratiche innovative, finalizzate a promuovere un accesso più ampio agli eventi sportivi senza scopo di lucro dando impulso allo sport di base (art. 13).

¹⁰⁰ Sito di riferimento per un'accurata consultazione: <https://www.erasmusplus.it/sport/sport/>.

Inoltre, il programma *Erasmus+* intende promuovere ricerche e studi di analisi nel mondo dello sport, in modo da raccogliere dati certi e rilevanti per migliorare l’impatto che lo sport ha nella società, creando anche un ambiente più sostenibile.

Un ulteriore evento che coinvolge l’attività sportiva è la “Settimana europea dello sport”, inaugurata per la prima volta nel 2015 e avente lo scopo di promuovere lo sport e l’attività fisica all’interno dell’Europa.

Ogni anno, dal 23 al 30 settembre, ha luogo quest’iniziativa finalizzata a incentivare e sensibilizzare i cittadini a seguire uno stile di vita sano ed attivo al fine di migliorare il proprio stato di salute, sottolineando i numerosi benefici che comporta praticare l’attività fisica¹⁰¹.

Nel corso di tale settimana vengono organizzati molti eventi promozionali e numerose attività per coinvolgere gli individui e avvicinarli allo sport, come allenamenti di gruppo, manifestazioni ed eventi sportivi.

Infine, si segnalano ulteriori iniziative promosse dall’Unione Europea meritevoli di attenzione nel campo dello sport, tra cui:

- “*HealthyLifestyle4All*”: campagna biennale della Commissione europea che mira a collegare lo sport e gli stili di vita attivi con la salute, l'alimentazione e altre politiche di rilevanza;
- “*#BeInclusive EU Sport Awards*”: iniziativa volta a favorire l’inclusione sociale;
- “Il forum europeo dello sport”: in cui la Commissione europea sostiene un evento annuale, in cui si discute e si affrontano le sfide, le problematiche, le iniziative e le opportunità riguardanti il futuro dello sport. Il forum coinvolge tutte le Istituzioni europee, i rappresentanti politici, gli Stati membri nonché alcune imprese private.¹⁰²

In conclusione, si può affermare che l’evoluzione dello sport in Europa è stata caratterizzata da una lunga storia. Questo fenomeno ha attraversato lunghe fasi, ha influenzato la cultura, la società e l’economia europea in modo significativo.

Il processo che ha portato al modello europeo dello sport odierno di certo non è stato di facile risoluzione. Nonostante un primo ritardo da parte delle Istituzioni europee,

¹⁰¹ Sito di riferimento per un’accurata consultazione: <https://sport.ec.europa.eu/initiatives/european-week-of-sport>.

¹⁰² Sito di riferimento per un’accurata consultazione: <https://sport.ec.europa.eu/initiatives/eu-sport-forum>.

dovuto anche alla difficoltà riscontrata nell'inquadrare lo sport in ragione della sua "specificità", gli interventi posti in essere dall'Unione Europea per attribuire il giusto rilievo e la giusta tutela al mondo sportivo sono stati numerosi.

Come analizzato in precedenza, è fondamentale sottolineare che lo sport non può essere ridotto a una semplice "attività fisica".

Infatti, molto rilevanti sono sia la sua dimensione sociale (che contribuisce costantemente al rafforzamento dell'inclusione sociale e all'abbattimento di barriere di ogni genere), sia la sua dimensione economica (che necessita di regolamentazione specifica, data la considerevole crescita economica che lo sport ha portato e che continua a portare all'interno dell'economia europea).

Tra le normative adottate dall'Unione Europea, ve ne sono state di più incisive e di meno incisive per quanto riguarda la valorizzazione di questa materia.

Con l'entrata in vigore del TFUE e dell'art. 165 però, sebbene il lavoro da svolgere sia ancora considerevole, è stato finalmente riconosciuto il giusto ed effettivo valore dello sport.

II CAPITOLO

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI ATLETI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

1. LA TUTELA DEGLI ATLETI COMUNITARI

1.1 Introduzione

Lo sport rappresenta e ha sempre rappresentato un ambito di grande rilevanza economica, culturale e sociale: più di un terzo dei cittadini europei, infatti, pratica attività sportiva e numerose sono le questioni delle politiche europee che influenzano il modello sportivo europeo.

Tra queste, notevole rilevanza viene attribuita al tema della libera circolazione delle persone.

Con il TFUE, l'Unione Europea ha assunto una competenza specifica nella materia dello sport: l'art. 165 del TFUE, infatti, dispone che *“l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale”*.

I temi relativi alla specificità e all'autonomia dello sport sono sempre stati oggetto di molti dibattiti tra le organizzazioni europee e quelle sportive: invero, il problema principale consisteva nel far coesistere le regole puramente sportive (ossia quelle proprie dell'ordinamento sportivo) e i principi cardini dell'Unione Europea.

La specificità sportiva può essere definita come l'insieme di tutte quelle caratteristiche intrinseche dello sport e idonee a differenziarlo da tutte le altre materie assoggettate alle regole generali dell'ordinamento europeo. Lo sport può essere preso in considerazione da molteplici punti di vista ed è contraddistinto da varie sfaccettature che hanno reso spesso difficile il suo inquadramento all'interno dell'Unione Europea.

Esso infatti si distingue per la sua duplice dimensione sociale ed economica.

Nello specifico, la funzione sociale riguarda il fatto che lo sport è in grado di interagire con le persone ed influenzare positivamente il loro stile di vita, apportando quindi un impatto notevole sia livello sociale e umano sia a livello fisico, in modo da accrescere le abilità inter-relazionali degli individui.

Quanto invece alla funzione economica (che viene in rilievo soprattutto con riferimento allo sport di alto livello), si evidenzia che lo sport può essere considerato a tutti gli effetti un'attività economica, alla stregua degli altri settori, e in quanto tale tenuta all'osservanza delle regole europee di concorrenza e al rispetto del mercato interno.

Vista la natura della specificità dello sport, l'art. 165 del TFUE ha l'obiettivo generale di promuovere tale materia e la cooperazione sportiva a livello europeo ma può avere anche implicazioni indirette sulle modalità relative al regime dei trasferimenti degli atleti nell'Unione Europea. Infatti, le politiche e le misure specifiche relative alla libera circolazione degli atleti sono spesso oggetto di altre disposizioni e regolamenti dell'UE.

Sebbene l'articolo 165 non affronti esplicitamente la libera circolazione degli atleti, il suo scopo generale di promuovere lo sport e la cooperazione sportiva a livello europeo può influenzare indirettamente la libera circolazione degli atleti. Ad esempio, l'Unione Europea ha la possibilità di adottare politiche che facilitano la mobilità degli atleti ed il loro trasferimento tra gli Stati membri.

Inoltre, la medesima norma sottolinea l'importanza sociale ed educativa dello sport, che può contribuire all'inclusione sociale e alla crescita personale. Anche questi principi possono essere applicati alle questioni relative alla libera circolazione degli atleti, in quanto possono essere utili nell'affrontare discriminazioni o restrizioni ingiustificate nei trasferimenti degli atleti.

L'Unione Europea si è sempre occupata dello sport e dell'attività sportiva in generale anche da prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea. In effetti, è principalmente grazie all'interpretazione estensiva delle disposizioni contenute nel Trattato di Roma da parte della Corte di Giustizia della Comunità Europea che è emersa la possibilità di estendere il diritto alla libertà di circolare, originariamente previsto solo per i lavoratori, anche alla categoria degli sportivi.

Pertanto, l'analisi giuridica in materia di libera circolazione degli atleti si baserà principalmente sull'ampia giurisprudenza emanata in tale ambito dalla Corte di Giustizia UE.

1.2 L'evoluzione della libera circolazione degli sportivi all'interno dell'Unione Europea

Lo sviluppo della libera circolazione degli atleti nella prospettiva comunitaria non è stato un traguardo facile da conseguire. Tale risultato ha richiesto un lungo percorso ed è frutto di un considerevole impegno svolto prima dalla Corte di Giustizia e successivamente dalle Istituzioni europee. Le fondamenta del diritto alla libera circolazione delle persone sono rinvenibili nel Trattato di Roma del 1957 che ha istituito la Comunità Europea.

Tra i principali obiettivi previsti da tale Trattato¹⁰³ vi era la previsione dell'instaurazione di un mercato comune unico tra i vari Stati membri che consentisse di agevolare gli scambi commerciali all'interno del territorio europeo.

In aggiunta al mercato unico, si è prevista l'abolizione delle barriere che limitavano la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali come delineato dallo stesso art. 3 del medesimo Trattato CE. Tali sforzi sono stati orientati al fine di ottenere risultati economici soddisfacenti all'interno della Comunità Europea, con l'intenzione di migliorare la qualità della vita degli stessi cittadini europei.

L'Unione Europea, con l'obiettivo di conseguire questo ambizioso risultato, ha stabilito come priorità l'abolizione di ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità, in modo tale da garantire la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali e, di conseguenza, anche degli atleti.

Infatti, l'allora articolo 48 del Trattato CE, inerente alla libera circolazione dei lavoratori, ha enunciato il diritto dei lavoratori dipendenti di spostarsi in modo libero e senza restrizioni all'interno della Comunità Europea. Tale disposizione aveva lo scopo di favorire un'allocazione ottimale delle risorse all'interno della Comunità, mediante la semplificazione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Con l'equiparazione delle prestazioni degli atleti a quella dei lavoratori, dovuta all'attività interpretativa della Corte di Giustizia, tale diritto si è esteso anche agli atleti.

In virtù di ciò, la Comunità si è attivata al fine di garantire il diritto a tutti i cittadini appartenenti agli Stati membri di spostarsi, lavorare e risiedere all'interno del territorio

¹⁰³ Questa è la versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal TUE di Maastricht firmato il 7 Febbraio 1992 ed entrato in vigore nel 1993.

della Comunità stessa in modo libero e senza essere discriminati per motivi collegati alla nazionalità¹⁰⁴.

Dal canto loro, gli Stati membri si sono obbligati al recepimento e all'attuazione di tale normativa al fine di promuovere l'integrazione e l'obiettivo del mercato unico europeo¹⁰⁵.

Per quanto attiene al contesto sportivo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia riteneva che il requisito necessario al fine di qualificare un soggetto come lavoratore ai sensi dell'art. 48 TCE, fosse lo svolgimento da parte dello stesso, per un certo periodo di tempo non stabilito, una prestazione¹⁰⁶ in favore di un'altra persona sotto le sue medesime direttive, in cambio di una remunerazione¹⁰⁷.

Pertanto anche l'attività sportiva, senza dubbio, poteva essere considerata conforme alla stessa definizione di cui sopra.

Infatti, l'attività sportiva costituisce anch'essa una prestazione esercitata per un certo periodo di tempo, nei confronti di un soggetto terzo e verso un corrispettivo.

¹⁰⁴ Tognon J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, 2002, fasc. VII.

¹⁰⁵ Insieme alla libera circolazione delle persone, il TCE ha previsto oltre a ciò la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. La libera circolazione delle merci riguarda l'eliminazione delle tariffe doganali alle frontiere e delle restrizioni quantitative che erano applicate a ciascun Stato membro dell'Unione prima dell'introduzione del Trattato, facendo in modo di creare in maniera più repentina un mercato unico in cui le merci si potessero vendere liberamente in tutta la zona europea senza aumenti di prezzi e tariffe doganali.

La libera circolazione dei servizi prendeva in considerazione il diritto delle imprese e dei professionisti di fornire servizi in tutta l'Unione europea senza ostacoli e limitazioni provenienti da discriminazioni su base nazionale. (Gli avvocati con licenza in un determinato paese dell'Unione Europea possono offrire la loro prestazione di servizi legali anche all'interno di un altro Stato membro senza limitazioni eccessive).

La libera circolazione del capitale prendeva in considerazione gli investimenti e gli spostamenti di flussi di denaro all'interno del mercato unificato, permettendo di viaggiare in modo libero senza restrizioni favorendo gli investimenti transfrontalieri. Questo al fine di creare un mercato unico più forte e coeso tra tutti gli Stati membri.

¹⁰⁶ Per prestazione di intendeva qualsiasi tipo di lavoro che fosse realizzato in modo reale ed effettivo, per cui non doveva essere di carattere marginale ed accessorio. Non rilevava se la prestazione potesse essere a tempo pieno o part-time, l'unico criterio era che la prestazione doveva essere idonea ed effettiva a produrre attività utile per il datore di lavoro. Il giudice comunitario nulla attribuiva al carattere subordinato della prestazione per quanto riguardava la sua natura giuridica. Per quanto riguarda la retribuzione la Corte ha previsto l'irrelevanza dell'origine e dell'entità della retribuzione, potendo essere prevista anche in natura nella misura in cui questa potesse essere prevista come controprestazione della prestazione originaria.

¹⁰⁷ Stefano Bastianon, *"Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza"*, 1998 DeJure.

Quest'interpretazione ha garantito anche agli atleti – alla stregua di tutti gli altri lavoratori – il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, consentendo loro di lavorare e soggiornare all'interno di essa senza vincoli.

Il Trattato della Comunità Europea è stato successivamente sostituito e modificato dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea attualmente in vigore. In quest'ultimo Trattato, sono stati ribaditi e riconfermati i principi cardine della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Inoltre, è stato confermato il diritto degli sportivi di godere della libertà di movimento.

Nello specifico, l'art. 20 del TFUE prevede che ogni persona avente cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea è considerata cittadina europea e, in virtù di ciò, possiede il diritto di circolare e stabilirsi liberamente all'interno del territorio europeo.

L'articolo 21 del TFUE prosegue vietando agli Stati membri di applicare qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla nazionalità, in quanto tutti i cittadini dell'Unione devono essere trattati in modo paritario, poiché godono dei diritti sanciti nei vari Trattati.

Queste due norme hanno evidenziato l'importanza e l'assoluta necessità dell'equiparazione di tutti i cittadini appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea. La libera circolazione dei lavoratori è altresì contemplata e consolidata nell'articolo 45 del TFUE¹⁰⁸, il quale ribadisce il diritto di ciascun cittadino europeo al libero svolgimento di un'attività lavorativa – e il conseguente diritto di soggiornare – in un altro Stato facente parte dell'Unione Europea.

Da ciò deriva che – vista l'equiparazione con i lavoratori subordinati – tale diritto (a cui corrisponde l'obbligo per gli Stati riceventi di non ostacolare in alcun modo tale circolazione), deve essere pienamente garantito e tutelato anche nei confronti degli sportivi professionisti.

¹⁰⁸ Così recita l'art. 45 TFUE “*Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.*”

1.3 Primi interventi della Corte di Giustizia in materia di libera circolazione degli atleti: i casi Walrave e Donà

Come precedentemente accennato, il cammino per equiparare la prestazione sportiva ad un'altra qualsiasi prestazione lavorativa non è stato propriamente agevole. Il problema concernente la relazione tra lo sport e il diritto comunitario in quest'ambito è stato affrontato dalla giurisprudenza per la prima volta intorno alla metà degli anni '70, quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è trovata ad affrontare due casi (il primo inerente al ciclismo e il secondo inerente al calcio).

La prima pronuncia, pubblicata in data 12 dicembre 1974 e relativa al c.d. caso Walrave¹⁰⁹, ha stabilito che lo sport, in quanto attività economica ai sensi dell'art. 2 CEE, è sottoposto al diritto comunitario.

Nello specifico la disputa nasceva dall'impugnazione di una norma del regolamento dell'*Union Cycliste Internationale* (UCI) da parte di due allenatori olandesi delle corse ciclistiche di mezzo fondo, Walrave e Koch.

Questa norma stabiliva che gli allenatori dovessero avere la stessa nazionalità degli atleti allenati. Ciò comportava il fatto che i corridori olandesi dovessero avere ed essere allenati soltanto da allenatori olandesi, limitando così indirettamente anche le loro prestazioni e la loro preparazione, poiché non vi era la possibilità di poter beneficiare di allenatori stranieri al fine di migliorare la loro *performance*¹¹⁰.

In questo contesto, i signori Walrave e Koch, che prestavano la propria attività anche al di fuori dell'Olanda, ritenendo di essere fortemente danneggiati da questa norma, decidevano di rivolgersi al Tribunale di Utrecht, che successivamente decise di sottoporre la questione alla Corte di Lussemburgo.

La Corte di Giustizia si è trovata a esaminare diverse questioni pregiudiziali¹¹¹ che hanno sollevato perplessità di vario genere, in particolare relativamente alla compatibilità tra il regolamento dell'UCI, entrato in vigore nel 1973, e il diritto comunitario.

¹⁰⁹ Si tratta del noto caso Walrave e Koch, sentenza della Corte di giustizia CE del 12 dicembre 1974 nella causa C-36/74.

¹¹⁰ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pg. 98-99 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.11-12.

¹¹¹ La Corte di Giustizia è competente a giudicare a titolo pregiudiziale ogniqualvolta la risoluzione di una questione sull'interpretazione del Trattato o sulla validità e interpretazione degli atti emessi dagli organi comunitari è ritenuta dal giudice nazionale necessaria per emanare la propria sentenza.

Tra le prime considerazioni espresse dalla Corte rientra quella secondo cui l'attività sportiva dovesse essere riconosciuta come un'attività economica (e quindi assoggettata al diritto comunitario) alla stregua delle altre attività lavorative.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'attività sportiva può rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 48-51 o 59-66 del Trattato solo se soddisfa determinati requisiti. In particolare, affinché un'attività sportiva sia considerata nell'ambito di applicazione questi articoli, deve rivestire i caratteri della subordinazione. Ciò significa che l'attività sportiva deve comportare una relazione di lavoro subordinato, in cui un individuo svolge un'attività sportiva in cambio di una retribuzione o di un'altra forma di compensazione. L'attività sportiva per essere qualificata anche come una prestazione di servizi retribuita il che implica che gli atleti o gli individui coinvolti nell'attività sportiva ricevano una compensazione economica o un beneficio in cambio della loro partecipazione.

In base a questi criteri, l'attività sportiva può rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli menzionati del Trattato, a seconda delle circostanze specifiche e di come viene qualificata l'attività sportiva in questione.¹¹²

Considerando il lavoro sportivo alla stregua delle altre attività lavorative, si è attuato quanto stabilito all'interno del Trattato in materia di mercato unico, vietando al contempo qualsiasi forma di discriminazione, di ogni tipo o genere, che potesse limitare le persone e il loro diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa. Infatti, il principio di non discriminazione doveva applicarsi necessariamente in modo universale a tutte le prestazioni lavorative¹¹³.

In secondo luogo, la Corte di Giustizia, durante la risoluzione di questa controversia, ha anche precisato che le federazioni sportive, pur riconoscendo la loro natura speciale e privatistica nonché la loro autonomia, non potessero sottrarsi

¹¹² Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016 pp. 98-99.

¹¹³ Si precisa che si esulava da tale divieto di discriminazione, la composizione di squadre delle rappresentazioni nazionali, in quanto realizzata con criteri tecnico-scientifici che il giudice non aveva il potere di sindacare, in quanto all'ora non venivano considerate di relativa valenza economica. La formazione di codeste squadre è una questione che riguarda in modo assoluto soltanto lo sport, in quanto non è ricollegabile ad una questione economica.

dall'applicazione del diritto comunitario¹¹⁴. Il loro status, infatti, non è stato considerato un motivo sufficiente da consentire il loro esonero dal rispetto della normativa europea¹¹⁵.

Tale decisione ha consentito di evitare possibili problematiche, in quanto diversamente vi era il rischio di limitare il diritto della libera circolazione di merci, persone e servizi dal momento che l'applicazione di normative elaborate da associazioni non pubblicistiche potevano creare disparità di trattamento tra gli Stati e, di conseguenza, determinare delle disuguaglianze anche tra atleti provenienti da Paesi diversi della Comunità Europea.

Per questa ragione, il giudice europeo ha stabilito che le federazioni sportive sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal diritto europeo¹¹⁶.

Inoltre, la Corte di Giustizia ha atteso anche che, quanto previsto dall'art. 48¹¹⁷ del Trattato CEE, ossia l'obbligo di non discriminazione per ragioni inerenti alla nazionalità, che permetteva così la libera circolazione dei lavoratori, dovesse essere applicato anche all'art. 59 del Trattato CEE, ora art. 56 del TFUE. La ragione di questa interpretazione è data dal fatto che la principale differenza tra le due disposizioni è che l'articolo 59 (ora articolo 56 del TFUE) riguarda la libera prestazione dei servizi e non è regolato da un contratto di lavoro, a differenza dell'articolo 48 che si concentra sulla libera circolazione dei lavoratori dipendenti che è regolata da un contratto di lavoro. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le stesse norme di non discriminazione dovrebbero essere applicate a entrambi gli articoli per garantire una parità di trattamento e per evitare discriminazioni basate sulla nazionalità in entrambi i contesti.

In sostanza, ciò significa che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore sportivo dovrebbero essere valutate alla luce dei principi di non discriminazione

¹¹⁴ Una delle argomentazioni avanzate dalle istituzioni coinvolte nei ricorsi riguardava la natura della regolamentazione contestata. Tale regolamentazione era emessa da un ente internazionale ed extracomunitario di natura privata, non da un'autorità pubblica. Questa critica rivestiva una notevole importanza, poiché una parte della dottrina consideravano le norme comunitarie applicabili esclusivamente agli Stati e inapplicabili nella sfera giuridica dei soggetti privati. Secondo questa prospettiva, le regole comunitarie avrebbero dovuto obbligare gli Stati e non le istituzioni del diritto privato dotate di una propria autonomia giuridica.

¹¹⁵ Stefano Bastianon, *“Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza”*, 1998, DeJure.

¹¹⁶ Stefano Bastianon, *“Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza”*, 1998, DeJure.

¹¹⁷ L'art. 48 stabilisce che il beneficiario della libertà di circolazione è il lavoratore, colui che per un certo tempo esegue a favore di un'altra persona terza e sotto la sua direzione, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Si deve trattare di un cittadino di uno Stato membro o familiari di esso e la prestazione deve svolgersi in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore.

previsti dall'articolo 48 del Trattato CEE (ora articolo 45 del TFUE), anche se l'attività sportiva in questione non coinvolge un contratto di lavoro nel senso tradizionale¹¹⁸.

Con questa pronuncia, il giudice comunitario ha preso in esame la c.d. “eccezione sportiva”.

La Corte, infatti, ha previsto che la generale sottoposizione delle regole puramente sportive al diritto comunitario subiva delle eccezioni, tra le quali rientrava la formazione delle squadre sportive, dal momento che quest'attività è configurabile come una valutazione tecnico-scientifica e non collegabile ad un'attività economica.

Dopo la pronuncia della Corte, sono sorti alcuni problemi interpretativi: infatti, da una parte le federazioni auspicavano un'interpretazione ampia che consentisse la sottrazione del principio di non discriminazione ad ogni questione che fosse relativa alla composizione delle squadre e non solo quelle delle nazionali, facendo leva sulla parte della pronuncia in cui si enunciava che “*il divieto di non discriminazione non concerne la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali*”; dall'altra, l'interpretazione più restrittiva consentiva tale eccezione unicamente con riferimento alla formazione delle squadre nazionali, essendo considerato un criterio tecnico sul quale il giudice comunitario non potesse avere giurisdizione.¹¹⁹

Nonostante tali incertezze interpretative, il principio cardine enunciato nella sentenza Walrave è stato quello di imporre allo sport professionistico il rispetto e l'applicazione delle regole previste dai Trattati europei.

Infatti, qualora l'attività sportiva potesse essere equiparata ad un'attività economicamente rilevante, essa non avrebbe potuto sottrarsi al rispetto del diritto dell'UE, salvo nei casi in cui le regole sportive determinino la composizione delle squadre delle nazionali (considerato che il criterio in questione serve per qualificare l'identità e l'orgoglio nazionale e non logiche strategiche in ambito economico e commerciale).

La sentenza Walrave, si può dire pertanto che abbia aperto le strade a una serie di sviluppi significativi nel contesto del mondo dello sport.

In effetti, due anni dopo tale pronuncia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata di nuovo chiamata a pronunciarsi su una questione simile.

¹¹⁸ Stefano Bastianon, “*Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*”, 1998, DeJure.

¹¹⁹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016 pp. 98-99 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.11.

Il caso Donà¹²⁰, a cui si riconosce il merito di essere stato un importante precedente nel famoso caso Bosman, ha avuto origine nel 1976 da un ricorso presentato al giudice conciliatore di Rovigo da parte del Sig. Donà contro il presidente della società Rovigo Calcio, il Sig. Matero.

La questione in esame ha trattato il divieto imposto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C) di ingaggiare calciatori provenienti da Stati stranieri e ha affrontato la tematica della discriminazione degli atleti basata sulla nazionalità in relazione al diritto della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea.

Nel dettaglio, il signor Donà, cittadino italiano, era stato ingaggiato dal Presidente del Rovigo Calcio al fine di svolgere attività di *scouting* al di fuori dall'Italia allo scopo di trovare nuove promesse disposte a giocare nella squadra rodigina.¹²¹

Tuttavia, al termine della propria attività, il Presidente del Rovigo Calcio si è rifiutato di prendere in considerazione le proposte ricevute dal Sig. Donà, rifiutandosi peraltro di rimborsare le spese che lo stesso aveva sostenuto all'estero per svolgere tale lavoro.

A giustificazione di tale rifiuto il Sig. Matero riteneva che l'attività svolta dal Sig. Donà era da ritenersi contrastante con le regole dell'associazione F.I.G.C., che per l'appunto imponevano, all'epoca dei fatti, il divieto alle società italiane di attingere dai vivai stranieri e quindi il divieto d'acquisto dei giocatori stranieri.¹²²

Il giudice del Tribunale di Rovigo che si è trovato a risolvere la controversia, con un'ordinanza ha adito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia con la quale ha sollevato diverse questioni pregiudiziali¹²³.

In particolare, ha richiamato il principio precedentemente espresso nella sentenza Walrave, dove si era affermato l'assoggettamento dello sport al diritto comunitario nella misura in cui la prestazione fosse considerata di natura economica e subordinata.

¹²⁰ Sentenza 14 Luglio 1976, G. Donà c. M. Mantero, causa C 13/76, in Raccolta, 1976, p. 1333.

¹²¹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 100-101 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.13.

¹²² Il regolamento organico vigente allora, denominato con l'acronimo NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione) prevedeva che gli unici soggetti che potessero essere tesserati all'interno dei campionati italiani, fossero solamente i cittadini italiani.

¹²³ Le questioni pregiudiziali che vennero presentate al Giudice europeo furono ai sensi dell'art. 177 trattato CEE (ora art 267) e se gli art. 48 (ora 45) e 59 (ora 56) e l'eventuale art. 7, ora abrogato del medesimo Trattato conferissero a tutti i cittadini europei pari diritti in ambito lavorativo.

A tal proposito, il giudice ha chiesto alla Corte se anche ai giocatori di calcio spettasse lo stesso diritto conferito alle altre attività lavorative, ossia la possibilità di svolgere la propria attività all'interno di tutto il territorio europeo, posto che le loro prestazioni abbiano carattere professionale (principio precedentemente affermato nella sentenza Walrave).

Altresì si è chiesto al giudice europeo se, in caso affermativo, tale diritto potesse essere fatto valere dinanzi ai tribunali nazionali e riconosciuto anche di fronte agli enti nazionali che disciplinano il gioco del calcio.

Con queste domande si è messo sostanzialmente in discussione tutto il sistema europeo delle quote nazionali imposto dall'Union Européenne des Associations de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale des Associations de Football (FIFA).

Relativamente alla prima questione, la Corte di Giustizia, con sentenza del 14 luglio 1976, ha riconosciuto l'attività svolta dai calciatori professionisti o semi-professionisti come un'attività avente natura economica, nel momento in cui essi svolgano un lavoro subordinato o una prestazione di servizi.

A tal proposito, l'esame e la verifica di tali requisiti e della relazione intercorrente tra la società e l'atleta dovranno essere assoggettati alla valutazione del giudice nazionale. Qualora essi siano valutati in maniera positiva dal giudice nazionale e siano in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, potranno beneficiare delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone.

In seguito, la Corte ha stabilito l'incompatibilità della regola emanata da un'organizzazione sportiva (in questo caso la norma della F.I.G.C.) in quanto contrastante con il diritto comunitario, poiché consentiva ai soli cittadini di un determinato Paese di partecipare ai campionati come atleti professionisti o semi-professionisti, precludendo così la partecipazione degli atleti stranieri¹²⁴.

La Corte ha precisato che esulano da tale divieto sole le regole previste per una determinata competizione qualora abbiano un carattere prettamente fisionomico e siano attuate per motivi non economici, che abbiano natura sportiva (come ad esempio i campionati mondiali di calcio).¹²⁵

¹²⁴ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 100-101 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.13.

¹²⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 100-101 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.13.

Inoltre, per quanto riguarda l'esistenza di una possibile "eccezione" all'assoggettamento dell'attività sportiva al diritto comunitario, il giudice ha statuito che le norme disciplinate dal Trattato non si opponevano di fatto ad una prassi sportiva che estrometteva i giocatori stranieri durante le competizioni sportive per motivi non economici, ma erano inerenti "*al carattere ed alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esempio gli incontri in occasione tra squadre nazionali di diversi Paesi*"¹²⁶.

Con tale sentenza, rispetto alla pronuncia nella causa *Walrave*, l'eccezione è stata ulteriormente circoscritta limitando fortemente il margine di manovra che la Corte aveva lasciato alle federazioni sportive, consentendo l'esclusione degli atleti stranieri solamente in occasione di determinate competizioni specifiche.

Tale limitazione è stata giustificata riproponendo le motivazioni che furono utilizzate nella sentenza precedente, lasciando quindi aperti i medesimi dubbi interpretativi.

Da queste due pronunce si evince come il giudice comunitario ha tentato di differenziare le regole puramente sportive dalle regole cd. "economiche" che prendono in considerazione le questioni di natura finanziaria dello sport.

È stata inoltre riconosciuta la cd. "eccezione sportiva" ma non in senso assoluto non escludendosi in toto l'applicazione delle norme comunitarie alle regole sportive. Infatti si è precisato che le uniche regole che potessero essere escluse dall'applicazione delle regole della Comunità Europea fossero solamente quelle che stabilivano criteri tecnico-sportivi.

Tuttavia, il dubbio interpretativo permase su cosa si intendesse per "natura non economica" dell'attività sportiva e sui criteri inerenti alla fisionomia specifica degli incontri.

Per cui, si può concludere che nemmeno con questa sentenza si è giunti ad una definizione chiara e precisa, lasciando sempre un po' di ombra sul versante interpretativo. Infatti, è stato necessario attendere altri vent'anni per ottenere una chiarificazione in materia¹²⁷.

¹²⁶ Così come precisato nella sentenza 14 Luglio 1976, G. Donà c. M. Mantero, causa C 13/76.

¹²⁷ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pg. 100-101 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.13.

1.4 Il caso Bosman: la disciplina dei trasferimenti ed il calcio professionistico

Quasi vent'anni dopo le sentenze Walrave e Donà la Corte di Giustizia Europea ha dovuto pronunciarsi su un ulteriore caso inerente al settore sportivo¹²⁸.

La sentenza Bosman¹²⁹, pubblicata il 15 dicembre 1995, ha destato un notevole clamore all'interno del mondo dello sport, determinando una modificazione sostanziale degli equilibri presenti fino a quel momento.

Nonostante sia stata negativamente etichettata da molti *mass media*, tale pronuncia ha assicurato l'applicabilità di alcuni dei principi cardine sanciti dall'Unione Europea all'area calcistica, al fine di armonizzare il più possibile le regole sportive previste dalle varie federazioni e farle coesistere con le normative europee.

Nel dettaglio, la vicenda ebbe inizio nel 1990 quando un calciatore belga, Jean Marc Bosman, alla scadenza del suo contratto con la squadra in cui militava, la Royal Club Liège, voleva trasferirsi e continuare la sua carriera in un club francese, il Dunkerque.

Nell'aprile 1990 pertanto, in prossimità della scadenza del suo contratto, il giocatore rifiutò la proposta che gli era stata rivolta dalla società di 30.000 franchi belgi (inferiore all'ingaggio precedente, equivalente a circa un quarto del trattamento economico offertogli in precedenza), ossia l'importo minimo previsto dal regolamento di calcio belga del 1982 per lo stipendio dei giocatori.

Declinando tale offerta, Bosman venne inserito nella lista dei giocatori cedibili dalla squadra ma, ai sensi delle norme federali dell'epoca, rimaneva vincolato alla sua squadra anche dopo la scadenza del contratto.

Trattandosi di un caso di trasferimento imposto¹³⁰, la somma per l'identità della sua cessione ammontava a 11.000 franchi belgi ma nessuna squadra belga ha manifestò dell'interesse per il giocatore.

¹²⁸ Nel periodo che intercorse tra gli anni 1975 e 1995, anche se non furono altre sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un importante passo in avanti lo fece la F.I.G.C con l'apertura calcistiche delle frontiere. Nel 1981, si diede la possibilità ad ogni squadra della serie A di acquisire e tesserare un giocatore straniero per club, aumentato a due l'anno successivo.

¹²⁹ Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, C-415/93, Bosman vs. Royal Club Liège Football SA, In Raccolta, pp. I-5040.

¹³⁰ A tale proposito si deve precisare che lo statuto dell'URBSFA prevede due tipi di trasferimento: il c.d. trasferimento imposto e il c.d. trasferimento libero. Nel primo caso, è necessario il consenso del calciatore e della sua nuova squadra, ma non anche quello della squadra di appartenenza, e l'indennità di trasferimento viene calcolata in base al reddito annuo lordo del giocatore moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'età dell'atleta. Invece, nel caso di trasferimento libero, serve il mutuo consenso sia del calciatore,

Per tale motivo, Bosman decise di accettare la proposta del Dunkerque, società appartenente al campionato di seconda serie francese.

La squadra cedente, nel momento in cui venne a conoscenza di tale accordo, pretese un'indennità di preparazione e promozione pari a 1.200.000 franchi belgi.

Il club belga, dubitando della solvenza del Liège, ostacolò il passaggio dell'atleta al Dunkerque, non chiedendo mai lo svincolo del giocatore alla federazione di appartenenza.

La vicenda giudiziaria ha avuto vari sviluppi, svolgendosi inizialmente dinanzi al Tribunale belga e successivamente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dove sono state sollevate due questioni pregiudiziali.

Il primo quesito concerneva la compatibilità delle norme delle federazioni sportive (che limitavano numericamente il trasferimento dei giocatori stranieri da una squadra all'altra dell'Europa) con il principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dagli artt. 48 (ora 45), 85 (ora 101), 86 (ora 102) del Trattato della Comunità Europea¹³¹.

La seconda problematica riguardava la legittimità della quota di indennità che una società poteva pretendere una volta che il contratto del giocatore fosse giunto a scadenza ed ingaggiato già da un'altra squadra.

Bosman infatti sosteneva che il sistema delle quote ostacolava il suo diritto a lavorare quale calciatore professionista in un Paese diverso dal Belgio, una volta che il suo contratto con il club di appartenenza fosse cessato.

L'incertezza interpretativa relativa alla cd. "eccezione sportiva" e la sua applicabilità nei confronti del diritto comunitario, precedentemente trattata nei casi Walrave e Donà, è stata nettamente ridimensionata nel caso Bosman.

Il giudice comunitario, durante la risoluzione della controversia, ha richiamato specificatamente i principi già enunciati vent'anni prima. Infatti, si è ribadito che l'attività sportiva del calciatore professionista costituisce indubbiamente un'attività avente carattere economico, rientrando così nelle materie in cui ha giurisdizione il diritto comunitario. In questo modo, si è confermato l'assoggettamento degli statuti delle

sia delle due società interessate e l'indennità di trasferimento viene liberamente negoziata tra la società venditrice e la società acquirente.

¹³¹ Tizzano A., De Vita M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.

federazioni sportive al diritto comunitario con il conseguente obbligo di osservanza delle norme previste dai Trattati¹³².

La Corte, nel valutare la questione in esame, ha stabilito che le disposizioni stabilite dalla federazione nazionale ostacolavano in modo assoluto il diritto degli sportivi europei di circolare liberamente all'interno del territorio comunitario.

Questo in quanto si prevedeva che un atleta professionista, avente cittadinanza di uno Stato membro, fosse vincolato a un contratto già scaduto e il cui trasferimento in un'altra società era subordinato al pagamento di un'indennità.

Per cui la Corte ha previsto che le restrizioni imposte dalle associazioni sportive nei confronti del trasferimento dei calciatori fossero in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dall'Unione.

Dopodiché, veniva affermato che l'applicazione delle norme che limitavano i club sportivi a schierare in campo solo un numero prestabilito di giocatori professionisti provenienti da un altro Stato di appartenenza ostavano con l'art. 48 (ora 45) che preservava la libera circolazione dei lavoratori.

Il sistema delle quote veniva quindi eliminato e, di conseguenza, i club europei hanno potuto schierare in campo tutti i giocatori stranieri appartenenti allo loro rosa, cosa che fino a quel momento era stata vietata dal regolamento di gioco.

Vi è stata la eliminazione della regola del "3+2"¹³³ e l'immediato utilizzo di tutti i giocatori stranieri durante la stessa partita, in quanto si trattava di una regola che oltre a limitare la libera circolazione è stata ritenuta una forma di discriminazione fondata sulla nazionalità¹³⁴.

La sentenza ha inoltre affermato che non erano conformi e, di conseguenza, applicabili le clausole che prevedevano somme di denaro a titolo di trasferimento¹³⁵, di

¹³² Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p.15-16.

¹³³ La regola del "3+2" venne promulgata nel 1991 dopo un colloquio tra la UEFA e la Commissione dove si stabiliva che il numero di calciatori stranieri che poteva essere schierato e registrato durante il corso di una partita di campionato fosse soltanto di tre giocatori stranieri appartenenti ad un altro Stato membro, oltre a due calciatori stranieri che avessero giocato ininterrottamente nello stesso Paese per cinque anni (tre dei quali all'interno deli settori giovanili).

¹³⁴ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pg. 107.

¹³⁵ M. Coccia, L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea, cit., p. 356, il quale rileva che «le normative sportive in materia di trasferimento di calciatori professionisti non possono considerarsi misure indistintamente applicabili che comportano una sostanziale restrizione della libertà di circolazione dei lavoratori. Tali normative non determinano certamente per i calciatori professionisti la concreta impossibilità o difficoltà di rispondere ad offerte di lavoro e di spostarsi

formazione o promozione, qualora il contratto fosse giunto al termine idonee a ostacolare il trasferimento di un calciatore europeo.

La sentenza Bosman ha avuto sicuramente un'influenza profonda nel mondo del calcio europeo e ha portato una diversa visuale sullo sport.

Tale pronuncia, infatti, ha consentito l'eliminazione del sistema delle quote previsto per l'inserimento in campo dei giocatori stranieri nelle squadre europee.

Inoltre, ha permesso ai giocatori di godere di maggior autonomia nell'ambito dei loro trasferimenti e consentendo loro, una volta giunto a scadenza il proprio contratto, di scegliere la squadra per cui svolgere la propria prestazione lavorativa.

La sentenza Bosman, se ha avuto degli effetti positivi con riferimento alle condizioni dei calciatori (possibilità di stipulare contratti con ingaggi più alti e maggior libertà di trasferimento), ha impattato negativamente nei confronti delle società.

L'applicazione dei principi pronunciati con tale decisione, per le società che avessero formato e investito sulla preparazione per anni dell'atleta, ha infatti comportato la perdita di una contropartita economica per il lavoro svolto nel caso in cui il calciatore si volesse trasferire in un'altra squadra a parametro zero.

Tale situazione ha disincentivato molte società a formare giovani atleti e ha pesato sui bilanci dei club con minori risorse, considerato che i migliori giocatori venivano contesi unicamente dalle società più ricche³⁶.

In definitiva, il caso Bosman costituisce senza dubbio un importante precedente per il riconoscimento della libera circolazione degli atleti in Europa e ha consentito di chiarire quelle incertezze interpretative che si erano create vent'anni prima con i casi Walrave e Donà.

liberamente. L'indennità di trasferimento può, forse, spingere economicamente al ribasso le offerte di ingaggio da parte delle società calcistiche, ma non certo impedire ai calciatori professionisti di rispondere a tali offerte, ove formulate, anche al di fuori del paese di appartenenza o provenienza ... In altri termini, se anche la società che ingaggia un giocatore contrattualmente svincolato non corrisponde la prevista indennità alla vecchia società, la pendenza economica dovrà essere risolta fra le due società senza alcun riflesso sulla libertà del calciatore di giocare comunque per la nuova società. Nessuna discriminazione, neanche indiretta o dissimulata, consegue dunque all'applicazione dell'indennità di formazione e promozione».

³⁶ Clarich M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?* in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, fasc. III-IV

1.5 Il dopo Bosman: i casi Olsson ed Agostini

Come da previsione, il “dopo Bosman” si è caratterizzato per una maggior apertura delle frontiere, una grande internazionalizzazione del calcio europeo, nuove dinamiche nella materia dei trasferimenti e un notevole miglioramento della condizione lavorativa degli atleti.

Gli effetti di questa sentenza non si fecero attendere: già il 14 ottobre 1996, a poco meno di un anno dalla famosa pronuncia della Corte di Giustizia, il Tribunale di Santander si è pronunciato in merito al caso Olsson.¹³⁷

Questo caso viene ricordato perché è stata la prima occasione in cui un Tribunale nazionale ha messo in atto i principi stabiliti dalla sentenza Bosman in un caso riguardante lo sport dilettantistico.

In questa controversia il Tribunale spagnolo ha preso in esame e ha dichiarato illecita una norma della federazione spagnola della pallamano.

Il protagonista della vicenda era Mats Ake Olsson, un giocatore di pallamano di nazionalità svedese che aveva raggiunto l'accordo con un club spagnolo (il Cantabria Santander) per partecipare al campionato di pallamano spagnolo del 1996-1997 della “Liga Asobal”.

Successivamente, la Federazione spagnola ha impedito il tesseramento del giocatore perché il club in cui avrebbe dovuto giocare aveva già superato la quota massima di tre giocatori stranieri stabilita dai regolamenti della *Real Federación de Balomano*.

Olsson presentò quindi ricorso al Tribunale spagnolo il 4 settembre 1996, chiedendo che venisse annullata la delibera pronunciata dalla federazione spagnola di pallamano, nonché l'accertamento del carattere discriminatorio della norma che limitava il numero di atleti stranieri in rosa.

Deve precisarsi che la pallamano non era considerata come uno sport professionistico; di conseguenza, gli atleti impegnati in tale disciplina rientravano tra i giocatori dilettanti.

Il giudice spagnolo, cosciente del fatto che la sentenza *Bosman* riguardasse solo i giocatori professionisti, ha trovato il modo per superare questo problema.

¹³⁷ Tribunale di Santander, 14 ottobre 1996, n. 822.

Esso ha sostenuto che la qualifica del gioco della pallamano come attività dilettantistica da parte della federazione spagnola non avrebbe dovuto influenzare il caso in questione, poiché i criteri distintivi dello sport non potevano vincolare i relativi ordinamenti giuridici statali e gli organi giudiziari. Inoltre, il Tribunale spagnolo ha previsto che, in relazione al diritto vigente in Spagna¹³⁸, gli atleti professionisti siano qualificati da tale normativa come quei soggetti che svolgono un'attività in modo stabile e retribuita per conto di una società sportiva.

Nel caso specifico, il giocatore Olsson avendo firmato un contratto di lavoro in base al quale si impegnava a prestare i suoi servizi alla squadra spagnola di Santander in cambio di una retribuzione, questo contratto non poteva essere considerato di certo un rimborso spese sporadico per una prestazione occasionale. Di conseguenza, tale clausola è stata considerata discriminatoria e limitante della libera circolazione degli atleti¹³⁹.

Grazie a questa interpretazione, il giudice spagnolo ha inserito i giocatori di tale disciplina nell'ambito degli atleti professionisti, così da poter applicare nel caso di specie (sebbene con alcune perplessità)¹⁴⁰ i principi comunitari.

Il giudice del Tribunale di Santander è giunto quindi alla conclusione che la norma dalla federazione spagnola sulla partecipazione dei giocatori stranieri ai campionati di pallamano fosse incompatibile con il diritto comunitario e violasse l'art. 48 del Trattato di Roma.

La sentenza Olsson pertanto rappresenta il primo caso in cui un giudice nazionale ha applicato la giurisprudenza comunitaria nei casi inerenti agli atleti, sancendo peraltro l'equiparazione tra gli atleti dilettantisti e professionisti.

¹³⁸ Secondo il Decreto Reale n. 1006/85 srt.2,1, lett. d) dello Statuto dei lavoratori spagnoli.

¹³⁹ Stefano Bastianon, *“Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza”*, 1998, DeJure.

¹⁴⁰ Sul punto Bastianon S. nel Diritto europeo dello sport prevede che *“È noto, intatti, che per la Corte di giustizia la condizione necessaria e sufficiente perché un soggetto possa essere considerato un lavoratore ai sensi dell'art. 39 del Trattato CE, ora 45 del TFUE, è che tale persona svolga, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni reali ed effettive in cambio delle quali percepisce una remunerazione, a nulla rilevando il fatto che l'attività in questione sia svolta a tempo pieno o part-time, durante tutto l'anno e soltanto per alcuni mesi. Al contrario, ai sensi della normativa spagnola, l'attività dell'atleta deve avere, tra l'altro, il requisito della stabilità. Di conseguenza, tale requisito sembra in grado di restringere in maniera considerevole la nozione di lavoratore rilevante ai sensi dell'art. 45, legittimando più di un dubbio in ordine alla soluzione che il giudice spagnolo avrebbe potuto accogliere nel caso in cui l'atleta in questione fosse stato ingaggiato (come spesso accade) solo per disputare un numero limitato di partite”*.

Invece, il primo caso che si è trovata ad affronta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti degli atleti dilettanti è stato il caso Agostini¹⁴¹. Questa vicenda, nonostante sia stata definita dalla Corte con un'ordinanza di irricevibilità¹⁴² del rinvio pregiudiziale inviato dal Tribunale di Namur, mette in luce come si è cercato di manipolare la sentenza Bosman¹⁴³.

Nel caso Agostini, la disputa della conformità del diritto comunitario si ha con riferimento a delle norme previste nel regolamento della federazione sportiva belga del judo.

In prima analisi, viene analizzata una disposizione del regolamento di judo che vietava a qualsiasi atleta (professionista, semi-professionista o dilettante), cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, di prendere parte a competizioni sportive (sia a livello nazionale che internazionale) per il solo fatto di non avere la medesima cittadinanza del Paese ospitante in cui si svolgeva la competizione, ponendo in essere una netta discriminazione.

Inoltre, nella controversia si è cercato di prevedere se *“in forza del diritto comunitario, l'atleta cittadino di uno Stato membro, ma tesserato dalla federazione di un altro Stato membro, poteva rivendicare il diritto di essere trattato al pari dei cittadini nazionali di tale secondo Stato membro ai fini della selezione per la partecipazione a grandi competizioni internazionali quali i Campionati europei o mondiali e i Giochi*

¹⁴¹ Procedimento C-9/98, Ordinanza della Corte, 8 luglio 1998, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CO0009:IT:PDF>.

¹⁴² “...l'ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti. Il giudice nazionale si limita a porre le questioni pregiudiziali senza fornire una qualunque indicazione sul loro fondamento. Esso non descrive né il contesto di fatto della controversia, o le ipotesi di fatto sulle quali esso si basa, né il contesto normativo nazionale, né i motivi precisi che lo inducono a chiedere delucidazioni sull'interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. In tale situazione la Corte non è in grado di pronunciarsi, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla condizione di professionista, di semiprofessionista o di dilettante dei ricorrenti, sulla natura delle competizioni che costituiscono l'oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale, sulle modalità di selezione e di partecipazione a queste competizioni, né sulla normativa nazionale vigente in materia”. Cfr. punti 6 e 8 dell'ordinanza della Corte di giustizia.

¹⁴³ Rilevano M. Coccia, C. Nizzo, Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo, in RDS, 1998, p. 339 ss., che la vera conseguenza della sentenza Bosman non è consistita tanto nell'abolizione dell'istituto dell'indennità di trasferimento o nell'apertura completa delle frontiere a vantaggio dei calciatori stranieri comunitari, ma considerate le domande pregiudiziali introdotte alla Corte, è stata una sorta di "effetto domino" nei confronti di tutte le regolamentazioni poste in essere dalle organizzazioni sportive (la sentenza Bosman non sarebbe un punto di arrivo, ma di partenza nella ricerca di una difficile mediazione fra le esigenze dell'integrazione economica e politica, da un lato, e le peculiarità che caratterizzano il mondo dello sport, dall'altro).

olimpici, oppure se le federazioni nazionali potevano ammettere a tali selezioni soltanto i loro cittadini nazionali”¹⁴⁴.

La sentenza ha preso in esame l’ipotesi in cui un atleta, avente cittadinanza di uno Stato membro (A) ma tesserato per una squadra di un altro Stato membro (B) potesse far valere il diritto ad ottenere il medesimo trattamento alla stregua dei cittadini nazionali di quest’ultimo Stato membro (B) per quanto riguarda la selezione e partecipazione a prestigiose competizioni internazionali come i mondiali, i campionati europei e i giochi olimpici.¹⁴⁵.

Per quanto riguarda il primo tema, ossia l’assoggettabilità al diritto comunitario delle attività sportive svolte a carattere dilettantistico, si son prese le mosse da quanto stabilito nelle sentenze Walrave, Donà e Bosman, secondo cui l’attività sportiva poteva soggiacere alla normativa comunitaria qualora avesse carattere economico, indipendentemente dalla natura professionale dell’atleta.

L’unica analisi da svolgere per verificare l’effettiva economicità della prestazione era se l’attività attuata dall’atleta fosse o meno retribuita e svolta con continuità. Per tale motivo si è disposto che sarà il giudice che caso per caso dovrà valutare la prestazione dell’atleta e stabilire se il giocatore debba sottostare alle norme comunitario o meno¹⁴⁶.

In relazione al secondo quesito, la Corte di Lussemburgo si è espressa negativamente.

¹⁴⁴ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 22-23.

¹⁴⁵ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 22-23.

¹⁴⁶ Nascimbene B. e Bastianon S. prevedono a p. 26 del “*Diritto europeo dello sport*” che “*Nel caso di un atleta dedito ad un’attività sportiva qualificata dilettantistica, per contro, il discorso diviene più complesso, poiché si deve distinguere tra atleti solo formalmente dilettanti (ma in realtà veri e propri professionisti) ed atleti veramente dilettanti.*

Nel primo caso, se si accoglie l’impostazione in precedenza illustrata, si deve pervenire ad una soluzione identica a quella prospettata con riferimento agli atleti professionisti. Nel caso, invece, di attività svolte effettivamente a livello amatoriale, l’analisi appare più articolata. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, appare incontestabile il fatto che in tale ipotesi l’attività sportiva risulti sottratta al diritto dell’Unione facendo difetto il requisito del carattere economico della medesima. A tale riguardo, tuttavia, l’applicabilità del diritto dell’Unione a simili fattispecie potrebbe essere “recuperata” attraverso il richiamo alla giurisprudenza relativa ai «vantaggi sociali» dei lavoratori migranti di cui all’art. 7, par. 2 del Regolamento n. 1612/1968 e ai diritti che sono il “corollario” della libertà di circolazione delle persone. È noto, infatti, che la Corte di giustizia ha la tendenza a definire in modo assai estensivo tali concetti, sino al punto di riconoscere che l’accesso alle attività ricreative proposte nello Stato membro di accoglienza costituisce un corollario della libertà di circolazione”.

Nello specifico, ha negato la possibilità per un cittadino terzo rispetto allo Stato membro di prendere parte ad un campionato organizzato da un altro Stato membro per designare il proprio campione nazionale.

Si è così stabilito non per ragioni discriminatorie ma per rispecchiare i criteri tecnico-scientifici relativi alla fisionomia specifica di taluni incontri, che farebbero venire meno la possibilità di eleggere il titolo di campione nazionale.

Per cui, si è previsto che a tali competizioni “nazionali” sia ammessa la partecipazione soltanto ai cittadini di detto Stato in cui si è organizzata la competizione.

Bastianon precisa che *“Con riferimento alla selezione degli atleti destinati a partecipare a grandi competizioni e tornei internazionali, quali i Campionati mondiali, europei e i Giochi olimpici, l'interrogativo posto dal Tribunale di Namur, apparentemente finalizzato a far emergere macroscopiche violazioni del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, ad un attento esame si rivela privo di rilevanza. La selezione, qualitativa e quantitativa, degli atleti destinati a partecipare alle competizioni internazionali da parte delle federazioni nazionali dei singoli Stati, infatti, mira esclusivamente ad individuare, all'interno di ciascuno Stato, gli atleti in grado di meglio rappresentare quest'ultimo nei confronti degli altri Stati. Il fatto, quindi, che un atleta sia tesserato presso una federazione straniera per la partecipazione a competizioni nelle quali lo stesso rappresenta, al più, i colori di una squadra, non legittima tale atleta a pretendere che, in sede di selezione per le competizioni internazionali, la federazione presso cui è tesserato lo consideri "selezionabile" al pari, ad esempio, dei propri compagni di squadra nazionali.”*¹⁴⁷

Se si fosse disposto diversamente, probabilmente sarebbero venute meno le squadre nazionali.

1.6 Il caso Deliège: lo sport individuale e il diritto di autoregolamentazione

I Il caso Deliège¹⁴⁸ ha preso avvio dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Namur in merito all'esclusione di un'atleta belga di judo da una competizione internazionale.

¹⁴⁷ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 p.28.

¹⁴⁸ Corte di giustizia, 11 aprile 2000, Christelle Deliège c. Ligue Francophone de Judo e altri, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in Raccolta p. 2549.

Nonostante Christelle Deliège avesse ottenuto risultati eccellenti, superiori a quelli delle altre atlete selezionate per partecipare a tale competizione, venne esclusa. Per tale motivo, l'atleta decise di agire in giudizio, lamentando la violazione dei criteri obiettivi e tecnici, ossia a quelle regole, norme o parametri specifici utilizzati per valutare e determinare le prestazioni degli atleti o le condizioni di gioco in modo imparziale, basato su fattori misurabili e oggettivi e il correlato criterio di selezione degli atleti adottati della federazione belga di judo¹⁴⁹. Questi criteri sono fondamentali per garantire la correttezza e l'equità delle competizioni sportive.

In via preliminare, però, risulta necessario capire cosa si intenda per sport individuale e se questa materia possa fare parte della competenza che spetta all'Unione Europea. Un'autorevole dottrina¹⁵⁰ individua come *“in via di prima approssimazione, l'espressione sport individuali si riferisce alle attività sportive svolte dagli atleti a titolo personale, nelle quali il risultato finale dipende direttamente e unicamente dalla qualità della prestazione del singolo atleta. A seconda dei casi si potrà assistere ad un confronto*

¹⁴⁹ Si tratta del caso Deliège nelle cause riunite C-51/96 e C-191/97 per il cui pregevole commento si rimanda a Adami G., "Attività sportiva e professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario", in Lavoro nella giurisprudenza, 2001 pp. 236 e ss. Cfr. anche per l'esauritivo commento Castellaneta M., "Le discipline sportive nell'ordinamento dell'Unione Europea", in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, fasc. 2/2001, p.230, che osserva come nel caso Deliège la Corte abbia incluso anche le attività dei dilettanti in quelle economiche, preferendo una valutazione specifica dell'attività svolta piuttosto che aderire a una classificazione preordinata delle Federazioni, anche perché l'esclusione di un'attività deve essere considerata un'eccezione che deve "restare" - come sostenuto dalla Corte nel coevo caso Lehtonen - "entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere da tale sfera un'intera attività sportiva" I procedimenti riuniti avevano ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'allora art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) nelle cause pendenti tra: Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées asbl, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e tra Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, François Pacquée (C-191/97).

Le domande vertevano sull'applicazione degli artt. 59, 60, 66, 85 e 86 del Trattato CEE. L'attrice, di entrambe le cause, era una judoka che, nonostante gli eccellenti risultati ottenuti nella sua specialità, la categoria dei pesi inferiori a 52 kg, (campionessa di Belgio, campionessa d'Europa e campionessa del mondo nella classe di atlete al di sotto dei 19 anni), sosteneva che dal 1992 i responsabili della federazione nazionale di Judo le avessero ostacolato l'evolversi della sua carriera. Infatti, sosteneva che le fosse stata impedita la partecipazione sia ai giochi olimpici di Barcellona (1992), sia ai campionati del mondo del 1993 e anche ai campionati d'Europa del 1994. Infine, nel 1995, la judoka venne informata che non sarebbe stata preselezionata per i giochi olimpici di Atlanta e nell'aprile dello stesso anno, mentre si stava preparando per partecipare ai campionati d'Europa che si sarebbero tenuti in maggio, venne informata della propria esclusione a vantaggio di un'altra atleta. In ultimo, nel dicembre del 1995 le venne vietato di partecipare al torneo internazionale di categoria A di Basilea. Poiché anche per la gara internazionale di categoria A di Parigi del febbraio 1996 vennero scelte due atlete che, secondo la parte attrice, avevano ottenuto risultati meno brillanti.

¹⁵⁰ Stefano Bastianon, *“Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza”*, 1998, DeJure.

diretto tra due atleti (come nel tennis) ovvero tra più atleti simultaneamente (come nel golf).”

Si osserva, tuttavia, come tale definizione non risulta completamente esaustiva nel descrivere appieno cosa si intenda per sport individuale e come esso debba essere identificato, in quanto la medesima definizione può essere utilizzata anche per quei sport collettivi che necessitano della prestazione individuale dell’atleta. È importante ricordare che vi sono alcune discipline che possono essere praticate sia come sport di squadra che come sport individuale, come ad esempio la ginnastica artistica e il tennis¹⁵¹. Per cui, il fatto che uno sport sia individuale non può legittimare una sottrazione dello stesso dalle norme del diritto dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia, in occasione della controversia dell’atleta Deliège, ha avuto modo di precisare che il compito di selezionare gli atleti più idonei a rappresentare e partecipare alle competizioni internazionali spetta senza dubbio alle federazioni sportive, giacché queste godono di piena autonomia in merito e godono del potere di autoregolazione. Questo potere conferisce quindi ai tecnici sportivi delle federazioni nazionali di ogni disciplina la discrezionalità nel selezionare gli atleti che possano rappresentare al meglio la nazione nelle competizioni internazionali.

Pertanto le norme federali che disciplinano specifiche procedure di selezione degli atleti destinati a partecipare a competizioni sovranazionali in rappresentanza della propria nazione, non devono considerarsi soggette alla normativa comunitaria.

Tali norme, infatti, costituiscono dei criteri di selezione di natura tecnico-scientifica, che in quanto tali non possono essere oggetto di valutazione da parte di un giudice, bensì richiedono l’analisi da parte di tecnici competenti capaci di valutare le migliori prestazioni dal punto di vista puramente sportivo.

A tale riguardo, il Tribunale di Namur ha reputato questi criteri “*non discriminatori*” ma “*obbiettivamente giustificati*” e “*idonei*” al fine di consentire la selezione di uno sportivo per una competizione internazionale. Difatti, anche la Corte ha

¹⁵¹ Prendendo in esame il tennis, è facile capire che quando il singolo giocatore partecipa al torneo di Wimbledon si è di fronte ad uno sport individuale, quando invece lo stesso giocatore partecipa alla Coppa Davis il gioco di tennis passa da sport individuale a sport di squadra.

Discorso analogo vale per la ginnastica artistica, gli atleti possono gareggiare singolarmente nelle competizioni individuali, ma anche collettivamente nel caso in cui la competizione sia prevista di squadra e più atleti concorrano ad ottenere il punteggio complessivo per le qualificazioni del podio.

definito tali criteri come non discriminatori e che tale selezione “*non costituisce di per sé stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi*”¹⁵².

Per quanto concerne le norme federali che impongono limitazioni al numero degli atleti di stessa nazionalità ammessi a partecipare ad una competizione internazionale, si è previsto che solo gli atleti migliori dei vari Stati possono essere considerati idonei per prendervi parte. Questa disposizione comporta inevitabilmente l’esclusione di altri atleti che potrebbero essere indubbiamente più forti rispetto a quelli selezionati in altri Stati.

Tuttavia, tale meccanismo costituisce il fondamento dello sport, atto a garantire una rappresentazione più equa di tutte le diverse aree geografiche.¹⁵³.

La sentenza Deliège ha apportato notevoli contributi nella materia del diritto dello sport, così riassumibili:

- ha confermato l’assoggettamento dello sport dilettantistico al diritto comunitario e la diretta applicabilità del Trattato CE in questo contesto;
- ha determinato la possibilità di imporre alcune limitazioni nel rapporto tra la nazionalità dell’atleta e la partecipazione allo sport, specialmente per quanto riguarda le competizioni internazionali. Questo avviene nei contesti in cui è necessario selezionare i migliori atleti per rappresentare la propria nazione.

Lo stesso Avv. Generale Cosmas nel caso Deliège ha stabilito che “*il diritto comunitario non esige la piena commercializzazione dello sport [...]. Esso garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purché le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il*

¹⁵² Si ricorda inoltre che la selezione di un atleta non potrà mai risultare una scienza esatta, in quanto gli elementi da tener conto sono molteplici e non possono essere ricollegati solo alla prestazione in modo oggettivo e all’obbiettiva bravura dell’atleta. Età, esperienza, capacità, emotività, disciplina, educazione, sono tutte condizioni capaci di alterare la competizione, per queste sono difficili da individuare e non possono essere trascurate dai tecnici.

¹⁵³ “*Le istituzioni sportive nazionali hanno tutte, nessuna esclusa, il diritto di partecipare alle competizioni internazionali organizzate dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle federazioni internazionali. Ciò consente il vero «internazionalismo» dello sport, dove anche gli atleti provenienti dai Paesi più poveri o emarginati possono aspirare alla ribalta internazionale. se non ci fossero contingenti nazionali per la partecipazione alle competizioni internazionali molto semplicemente non esisterebbero i Giochi olimpici e, quindi, lo sport internazionale. Sul punto, infatti, è sufficiente riflettere su cosa accadrebbe in qualche disciplina dell’atletica leggera se gli atleti statunitensi non fossero selezionati, in termini di qualità ma anche di quantità, attraverso i cd. trials: la finale olimpica sarebbe, quasi certamente, una finale statunitense, e l’interesse per le competizioni da mondiale diventerebbe nazionale.*” - Stefano Bastianon, “*Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*”, 1998, DeJure.

perseguimento di interessi economici [...] ma abbiano come obiettivo esclusivo la promozione della dimensione sociale dello sport”¹⁵⁴.

1.7 Il caso Lehtonen: la pallacanestro e i limiti di tempo per il tesseramento degli atleti comunitari

A soli due giorni dalla pronuncia della sentenza Deliège, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è trovata nuovamente a dover affrontare una controversia concernente la relazione tra il diritto sportivo e le normative europee.

Questo caso, noto come caso Lehtonen¹⁵⁵, ha contribuito a regolare i rapporti intercorrenti tra lo sport e l’Unione Europea.

La controversia in esame ha visto coinvolti da una parte il cestista finlandese Lehtonen con la sua squadra di appartenenza e dall’altra la federazione belga di pallacanestro.

La società in cui militava Lehtonen¹⁵⁶ è stata sanzionata dal Consiglio Nazionale di Disciplina con una sconfitta tecnica in quanto aveva provveduto a schierare l’atleta in questione, nonostante il tesseramento fosse stato completato oltre il termine previsto per i trasferimenti degli atleti stranieri.

Infatti, in Belgio erano ancora in vigore le norme che prevedevano limiti temporali diversi per i trasferimenti a seconda della provenienza dell’atleta.

Questo regolamento è stato introdotto al fine di preservare l’integrità e l’equilibrio competitivo del campionato, evitando l’ingaggio in qualsiasi momento di uno o più giocatori che potessero influenzare profondamente le sorti del campionato nazionale¹⁵⁷.

Di conseguenza, è emersa la necessità di sottoporre al giudice comunitario la compatibilità delle norme emanate dalla federazione belga di pallacanestro con gli allora art. 6, 48 e 86 del Trattato CE (ora articoli 45, 56 e 101 del TFUE).

La Corte di Giustizia, in merito a tale questione, ha dichiarato che “*l’art. 48 del Trattato*” (divenuto ora art. 45 TFUE) “*osta all’applicazione di norme emanate in uno*

¹⁵⁴ Stefano Bastianon, “*Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*”, 1998, DeJure.

¹⁵⁵ Sentenza della Corte di giustizia, 13 aprile 2000, Lehtonen, ASBL c. FRBSB, causa C-176/96, in Raccolta, p. 1-2681.

¹⁵⁶ L’ingaggio dell’atleta fu registrato il 30 marzo 1996 presso la federazione nazionale di basket belga, poiché il nullaosta tecnico del giocatore fu rilasciato il giorno precedente, il 29 marzo 1996. Il successivo 3 aprile il contratto venne concluso dalle parti.

¹⁵⁷ La federazione belga prevedeva tre momenti diversi in cui potessero essere effettuati i trasferimenti: il primo termine per i trasferimenti dei giocatori nazionali, il secondo termine per i giocatori comunitari ed il terzo termine per i giocatori extracomunitari.

Stato membro da associazioni sportive che vietino ad un società di pallacanestro di schierare in campo, in occasioni delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente a detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento”¹⁵⁸.

Con questa valutazione, il giudice ha ritenuto che il diritto alla libera circolazione degli atleti venisse limitato dalle norme di tale regolamento in cui erano previsti termini diversi per i trasferimenti dei vari giocatori, a seconda della loro provenienza.

Pur non essendo un ostacolo diretto, infatti, impediva alle società di disporre liberamente dei propri giocatori stranieri, limitando fortemente anche la loro possibilità di ingaggio e la conseguente possibilità di concludere contratti con club diversi¹⁵⁹.

Infatti la Corte di Giustizia al punto 58 della sentenza ha stabilito “*A prima vista, una siffatta disciplina dev'essere considerata eccedente quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. Infatti, dai documenti prodotti agli atti non risulta che il trasferimento, tra il 28 febbraio e il 31 marzo, di un giocatore proveniente da una federazione della zona europea presenti rischi maggiori per la regolarità del campionato rispetto al trasferimento, durante lo stesso periodo, di un giocatore proveniente da una federazione non appartenente a detta zona.*”

Seppur queste normative restrittive sono state implementate per ragioni di natura sportiva, con l'obiettivo di proteggere l'equilibrio competitivo, la Corte le ha considerate eccessive e discriminatorie in quanto imponevano delle condizioni più rigide per i giocatori comunitari rispetto ai giocatori extracomunitari.

La Corte ha comunque ritenuto opportuno delegare al giudice nazionale il compito di esaminare, caso per caso, la presenza di motivazioni idonee ed oggettive che potessero

¹⁵⁸ Paragrafo 60 della sentenza della Corte di giustizia, 13 aprile 2000, Lehtonen, ASBL c. FRBSB, causa C-176/96.

¹⁵⁹ Si ricorda che gli sportivi ed i calciatori in particolare, possono essere compromessi se non vengono schierati in campo, in quanto viene danneggiata la loro visibilità e relativa capacità di essere assoldati da altre squadre. Essi necessitano di giocare per mantenere la condizione fisica e la propria attività.

giustificare differenze significative nel trattamento tra giocatori provenienti da federazioni europee e quelli provenienti da federazioni extra europee, al fine di giustificare la disparità in questione.¹⁶⁰

1.8 La sentenza Bernard e l'indennità di formazione

A pochi anni di distanza dall'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la Corte di Lussemburgo ha dovuto occuparsi nuovamente della materia della libera circolazione degli atleti all'interno del territorio europeo.

Il caso in questione è la sentenza Bernard¹⁶¹, pronunciata il 16 marzo 2010, che rappresenta sicuramente una delle più importanti pronunce della Corte di Giustizia dopo la famosa sentenza Bosman.

La questione trae origine dalla controversia tra l'Olympique Lyonnais contro Oliver Bernard e la società Newcastle United, in cui la Corte di Cassazione francese ha posto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra il diritto comunitario e le norme di diritto francese.

Nel dettaglio, Oliver Bernard era un calciatore francese che nel 1997 aveva stipulato con l'Olympique Lyonnais un contratto della durata di tre stagioni sportive come "joueur espoir" (vale a dire "giovane promessa" di età compresa tra i 16 ed i 22 anni).¹⁶²

¹⁶⁰ Bastianon S. e Nascimbene B. definiscono questa pronuncia come un "Occasione persa" "Per quanto giuridicamente condivisibile, la pronuncia della Corte lascia l'impressione della classica "occasione perduta" Si è visto, infatti, che la previsione di un termine più lungo per il tesseramento degli atleti stranieri si giustificava storicamente in considerazione del fatto che, in un periodo di rigida chiusura delle frontiere, i pochi stranieri ammessi a giocare erano atleti in grado realmente di modificare in meglio il livello agonistico della squadra, per cui si rendeva necessario consentire alle squadre di sostituire tali atleti entro un lasso di tempo più ampio, al fine di evitare che un infortunio all'ultimo momento potesse pregiudicare irrimediabilmente le chances di vittoria del club. Mutati i tempi e soprattutto aperte le frontiere ai giocatori comunitari degli Stati membri, la presenza degli stranieri all'interno di una squadra, seppur ancora rilevante, ha perso quel carattere assolutamente indispensabile di alcuni anni fa quando un solo giocatore straniero (emblematicamente chiamato "l'americano" o "lo straniero") era in grado di "fare la differenza"; tanto è vero che sia a livello internazionale, sia a livello di alcune federazioni nazionali è ormai previsto un unico termine di tesseramento per tutti i giocatori.

In tale contesto, una diversa (più coraggiosa) sentenza avrebbe consentito, da un lato, di giustificare la previsione di termini di tesseramento più lunghi per gli stranieri in virtù di quelle ragioni storiche autenticamente sportive cui si è fatto riferimento; dall'altro lato, preso atto del mutato contesto sportivo e della diminuita rilevanza degli stranieri in seno alle singole squadre, di ritenere anacronistica siffatta differenziazione temporale, e quindi dichiarare incompatibile con il diritto europeo l'esistenza di differenti termini di tesseramento degli atleti a seconda della loro nazionalità." - *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 39.

¹⁶¹ Corte di giustizia nella sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08.

¹⁶² Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 10-11.

Prima della scadenza del terzo anno del contratto, la società francese ha proposto all'atleta un successivo contratto come giocatore professionista della durata di una stagione calcistica, in ragione dell'art. 23 della Carta di diritto francese (avente carattere di contratto collettivo).

Tale norma imponeva ai giocatori inquadrati dai contratti come "giovani promesse" di sottoscrivere il primo contratto da calciatori professionisti con la società che li aveva cresciuti e che aveva curato loro la formazione professionistica.

Tale accordo, inoltre, prevedeva la possibilità (e non un vero obbligo) in capo al *club* di provenienza di richiedere un risarcimento danni nel caso in cui l'atleta, al termine della propria formazione, rifiutasse di sottoscrivere il primo contratto da giocatore professionista con tale squadra (ciò ai sensi dell'art. L. 122-3-8 del codice del lavoro francese, per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 23 della Carta).¹⁶³

In buona sostanza, la società di partenza aveva la possibilità di richiedere un'indennità di formazione in ragione del lavoro svolto al fine di curare la crescita professionale dell'atleta.

Nel caso di specie, il calciatore Bernard si era rifiutato di sottoscrivere il primo contratto come calciatore professionista con l'Olympique Lyonnais, accordandosi nell'agosto del 2000 con il Newcastle United.

Prendendo atto della scelta fatta dal calciatore, l'Olympique Lyonnais, in forza dell'art. 23, ha citato Oliver Bernard e la squadra inglese dinanzi al tribunale del lavoro francese, richiedendo la condanna degli stesso al risarcimento dei danni subiti (per l'importo di 53.357,16 euro, corrispondente allo stipendio che sarebbe spettato a Bernard se avesse sottoscritto il contratto con la società francese).

La vicenda processuale si è rivelata alquanto travagliata.

Il Tribunale del lavoro francese ha accolto la domanda della parte ricorrente, condannando Bernard al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, avendo ritenuto che il giocatore avesse unilateralmente risolto il contratto.

Successivamente, la Corte d'appello ha riformato tale decisione, ritenendo illegittimo l'obbligo che imponeva ad un giocatore – giunto al termine del proprio periodo

¹⁶³ Questo il testo dell'articolo: "*salvo accordo delle parti il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata ... La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio*".

di formazione – di concludere un contratto come giocatore professionista con la medesima squadra in cui è cresciuto.

La causa è proseguita davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che l'art. 23 della Carta impediva ai giocatori di concludere, seppur indirettamente, un contratto di lavoro come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro.

In aggiunta, la Corte di Cassazione ha previsto che tale causa destava un problema di interpretazione con l'art. 39 CE (ora 45 TFUE), interrogandosi se la restrizione imposta dall'art. 23 potesse giustificarsi con l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione dei giovani atleti (come previsto nella sentenza Bosman).

Per tale questione, implicante principi di rilevanza comunitaria, la Corte Suprema decise di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁶⁴.

Nell'occasione, sono state sollevate le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) *“se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 39 del Trattato CE osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un giocatore "giovane promessa" che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro stato membro dell'UE, si rende passibile di condanna al risarcimento danni”;*
- b) *“in caso di risposta affermativa, se la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione”.*

In relazione alla prima domanda, la Corte ha ritenuto che *“Si deve necessariamente rilevare che un regime come quello in oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore “promessa” è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Un siffatto regime, se è pur vero che impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere, come rilevato dall'Olympique Lyonnais, un contratto come giocatore*

¹⁶⁴ Enrico Lubrano, *La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla Luce della sentenza Bernard*, in *Atti del convegno "L'indennità di formazione nel mondo dello sport"*, 2011.

professionista con una società di uno Stato membro, rende nondimeno meno interessante l'esercizio di tale diritto. Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE" (punti 35-36-37 della sentenza).

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha previsto che questo può essere considerato un mezzo idoneo per incoraggiare l'ingaggio e la formazione dei giovani sportivi.

Infatti, al punto 45 della sentenza si legge che *"Ne consegue che un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori."* Oltre a questo essa ha precisato che per realizzare questo obiettivo questo sistema *"deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza Bosman, punto 109)"*.

Con tale decisione la Corte ha abbandonato l'interpretazione giurisprudenziale precedente, statuendo che i limiti alla libera circolazione sono conformi ai Trattati e pertanto perseguono uno scopo legittimo se applicati in modo non discriminatorio e proporzionale, con il fine di tutelare ragioni di interesse collettivo ¹⁶⁵.

In base a tutte le considerazioni esposte, la Corte ha concluso affermando che *"l'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento"*(punto 49).

¹⁶⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 138-139 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 10-11.

Tuttavia, è essenziale che tale sistema sia adeguato a raggiungere l'obiettivo menzionato e non vada oltre ciò che è strettamente necessario per raggiungere tale scopo.

In aggiunta, la Corte ha precisato che per ottenere tale risultato non è richiesta la presenza di un sistema, simile a quello oggetto della causa principale, che imponga a un giovane "promessa" di risarcire il danno a prescindere dai costi effettivi sostenuti per la sua formazione.

La sentenza Bernard ha quindi cercato di bilanciare tutti gli interessi in questione: da una parte ha tutelato l'interesse dei giovani calciatori all'inizio della loro carriera, dall'altra ha comunque ritenuto di salvaguardare l'interesse delle società che formano e curano i settori giovanili mediante l'investimento di ingenti risorse¹⁶⁶.

Nel bilanciare questi due interessi, la Corte ha ritenuto legittimo far prevalere proporzionalmente l'interesse delle società, riconoscendo loro una congrua indennità per lavoro svolto anche a livello sociale ed educativo.

Con questo si è ritenuto legittimo il riconoscimento di un'indennità di formazione che dovrà essere comunque proporzionale ai costi sostenuti dalla società in cui il giocatore è cresciuto.

Probabilmente questa interpretazione evolutiva rispetto alla sentenza Bosman è anche frutto dei numerosi interventi giuridici delle istituzioni europee menzionati nel capitolo precedente¹⁶⁷.

2. LA TUTELA DEGLI ATLETI EXTRACOMUNITARI

2.1 Gli atleti extracomunitari e gli accordi di cooperazione e di partenariato con i Paesi extra UE: i casi Malaja, Kolpak, Simutenkov e Kahveci.

Nell'ambito delle competizioni europee deve registrarsi la partecipazione anche di molti atleti non aventi cittadinanza europea.

Come gli atleti comunitari, anche gli sportivi extracomunitari spesso hanno sperimentato limitazioni nell'esercizio della propria attività professionale.

¹⁶⁶ Enrico Lubrano, *La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla Luce della sentenza Bernard*, in *Atti del convegno "L'indennità di formazione nel mondo dello sport"*, 2011.

¹⁶⁷ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 140-141.

Infatti, il dibattito finalizzato alla regolamentazione delle relazioni tra il diritto comunitario e gli atleti provenienti da Paesi extracomunitari, al fine di garantire loro le stesse opportunità lavorative appartenenti agli atleti residenti all'interno dell'Unione Europea, si è rivelato lungo e complesso.

Nel caso degli atleti provenienti da Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, il riconoscimento di diritti quali la libera circolazione si è complicato ulteriormente.

In base a quanto previsto dai Trattati, ai cittadini europei è comunque riconosciuta la libera circolazione all'interno dell'UE con la relativa possibilità di poter adire il giudice nazionale al fine di far valere eventuali lesioni dei propri diritti. Questa possibilità risultava invece preclusa per gli atleti non comunitari che, in quanto privi della cittadinanza europea, non potevano godere della normativa sulla libera circolazione delle persone.

Per ovviare a questo problema, la soluzione adottata dall'ordinamento giuridico europeo è stata la stipulazione di accordi¹⁶⁸ di cooperazione tra l'Unione Europea e i Paesi terzi, al fine di attribuire una medesima valenza dei principi comunitari anche ai cittadini extracomunitari. Tali accordi prevedono la possibilità di conferire alcuni diritti simili a quelli previsti nei Trattati ai cittadini terzi rispetto all'Unione, in modo da apportare delle garanzie anche nei confronti di questi ultimi.

Nonostante tali accordi, sono comunque sorti dei problemi interpretativi in ragione dell'attribuzione o meno del pieno diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione Europea agli atleti extra Unione.

2.2 Il caso Malaja e l'accordo di cooperazione tra Polonia e Comunità Europea

Il primo caso in questione relativo ai rapporti tra diritto comunitario e atleti non comunitari si è presentato nel febbraio del 2000.

La controversia¹⁶⁹ in esame ha visto come protagonista la giocatrice di pallacanestro polacca Lilia Malaya, a cui era stato negato il tesseramento nella squadra francese Racing Club di Strasburgo poiché tale club disponeva già nella propria rosa di

¹⁶⁸ Come è noto, secondo una giurisprudenza oramai consolidata della Corte di giustizia, gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con i Paesi terzi "fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario". Cfr la sentenza 30 Aprile 1974, causa 181/73, Haegemann, Racc. p. 449.

¹⁶⁹ Corte di giustizia, 3 febbraio 2000.

due atlete extracomunitarie, ossia non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

La Corte amministrativa d'appello di Nancy ha ritenuto illegittima, per contrarietà all'art. 37 dell'Accordo di associazione concordato tra l'Unione e la Polonia, la delibera della federazione francese di pallacanestro che ha vietato il tesseramento della Malaja nella squadra di Strasburgo.

A tal proposito, l'atleta polacca ha lamentato la limitazione del diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea in virtù dell'art. 37 dell'Accordo, il quale disciplinava il regime di non discriminazione dei lavoratori extracomunitari polacchi legalmente assunti in un Paese dell'UE.

All'epoca dei fatti, la federazione di pallacanestro permetteva lo schieramento di dieci giocatori di cui solo due potevano essere cittadini non SEE. Come precisato in precedenza, la squadra di Strasburgo aveva già nella sua rosa due atlete extra UE e, per tale motivo, ha chiesto di considerare la cestista Malaja come atleta appartenete alla SEE in ragione dell'accordo di cooperazione.

Il Tribunale amministrativo di Strasburgo ha negato tale richiesta poiché: 1) tutti i contratti di lavoro dovevano essere omologati dalla federazione, secondo i regolamenti federali, a pena della loro inefficacia; 2) il contratto in questione dell'atleta non era stato omologato dalla federazione, per cui l'atleta non poteva essere considerata assunta dalla squadra francese secondo l'accordo di cooperazione; 3) l'atleta in questione non poteva essere considerata cittadina di uno Stato SEE¹⁷⁰.

La Corte d'appello, nel momento in cui si è trovata a dover affrontare la controversia in esame, ha insistito sul fatto che l'atleta era in possesso non solo di un legale contratto di lavoro ma anche di un regolare permesso di soggiorno, per cui la si doveva considerare legalmente impegnata.

In aggiunta, la Corte ha previsto che la mancata omologazione da parte della federazione del contratto in questione non poteva essere considerata causa sufficiente per considerare l'atleta non regolarmente assunta in Francia e non essere equiparata alle condizioni di lavoro previste per i cittadini degli Stati membri.

Giungendo a tali conclusioni, la Corte ha considerato la giocatrice Malaja come *“parte integrante delle condizioni di lavoro che non ammettono alcuna forma di*

¹⁷⁰ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 p. 47.

*discriminazione fondata sulla cittadinanza, il comportamento della federazione francese finiva inevitabilmente per porsi in contrasto con il diritto europeo*¹⁷¹.

Con questo si è arrivati alla conclusione che le condizioni di impiego dell'atleta non potesse essere sottoposta a discriminazione ai sensi dell'art. 37 dell'Accordo di cooperazione stipulato con la Polonia e, per l'effetto, la Malaja è stata considerata a tutti gli effetti cittadina dell'Unione Europea.

2.3 Il caso Kolpak e l'accordo di cooperazione tra la Repubblica Slovacca e la Comunità Europea

In occasione del caso Kolpak¹⁷², la Corte di Lussemburgo è tornata ad occuparsi nel 2003 della materia dei lavoratori sportivi, prendendo in esame l'accordo di cooperazione stipulato tra la Repubblica slovacca e la Comunità Europea.

La controversia ha visto contrapporsi un giocatore di pallamano di cittadinanza slovena, il Sig. Maros Kolpak, che svolgeva regolarmente il ruolo di portiere all'interno del campionato tedesco di seconda divisione, contro la federazione tedesca di pallamano.

Il regolamento di tale federazione stabiliva all'art. 15 che il numero di matricola dei cartellini di alcuni atleti doveva essere contrassegnato con l'aggiunta della lettera "A": nello specifico, dovevano contraddistinguersi in questo modo i cartellini dei giocatori non aventi cittadinanza di uno Stato membro della Comunità e di quelli non appartenenti ad uno Stato terzo associato all'Unione Europea in forza di un accordo di cooperazione che sanciva la piena equiparazione sotto il profilo del diritto della libera circolazione, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE.

Inoltre, il regolamento in questione permetteva alle squadre la possibilità di schierare in campo nel corso delle partite di campionato un massimo di due giocatori aventi la lettera "A" contrassegnata nel proprio cartellino.

Il Sig. Kolpak, vedendosi rilasciato un cartellino contrassegnato dalla lettera "A" nonostante fosse residente in Germania e disponesse di regolare permesso di soggiorno concesso in forza dell'accordo di associazione tra la Comunità Europea e la Repubblica

¹⁷¹ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 p. 47.

¹⁷² Corte di giustizia, 8 maggio causa C- 438/2000.

slovena, ha lamentato tale attribuzione che limitava fortemente la libera circolazione dell'atleta e determinava un'illegittima discriminazione nei suoi confronti¹⁷³.

Infatti, l'articolo 38 dell'accordo di cooperazione in questione tra la Comunità Europea e la Slovacchia stabiliva che *“nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro”*.

Invece, secondo la federazione tedesca di pallamano, i cittadini slovacchi non sarebbero paragonabili ai soggetti di cui all'art.15, comma 1, lett. b) del regolamento federale, dato che l'accordo si riferisce ai soggetti *“equiparati sotto il profilo della libera circolazione”* ai sensi dell'art. 48 del Trattato CE, che non prevede una generale equiparazione ai cittadini comunitari sotto il principio della libera circolazione.¹⁷⁴

In questa circostanza, la Corte dell'Unione ha stabilito che l'art. 38 dell'accordo tra CE e Repubblica slovacca, diversamente da quanto previsto dall'allora art. 39 (ora 45 TFUE) che enuncia il principio della libera circolazione dei lavoratori, non si potesse estendere a tutte le normative nazionali in materia di lavoro.

Nonostante ciò, la Corte ha accolto la pretesa di Kolpak e ha ritenuto l'art. 15 del regolamento della federazione tedesca incompatibile con l'accordo di cooperazione tra Comunità e Slovacchia, in quanto norma discriminatoria e limitativa della libera circolazione dell'atleta giacché gli era concesso di partecipare al campionato in ragione della propria nazionalità.

Quindi da una parte si è prevista la parità di trattamento tra i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari *“associati”*, mentre per i cittadini extracomunitari *“ non associati”* dovranno necessariamente rispettare i limiti quantitativi dei flussi migratori fissati dallo Stato nel quale il lavoratore sposta la nuova residenza, mentre dall'altra si è stabilito che il diritto alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea

¹⁷³ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 pp. 50-51.

¹⁷⁴ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 p. 50-51.

spetta solo ai cittadini europei per accedere al mercato del lavoro dovrà necessariamente rispettare i limiti.¹⁷⁵

2.4 Il caso Simutenkov e l'accordo di partenariato tra Russia e Comunità Europea

Nel 2005 la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di occuparsi del caso Simutenkov¹⁷⁶, calciatore russo residente in Spagna all'epoca dei fatti, in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di contratto di lavoro stipulato con il Deportivo Tenerife.

Il giocatore, dopo aver ottenuto la licenza come giocatore non comunitario in Spagna, nel gennaio 2001 ha presentato la richiesta di conseguire una licenza identica a quella dei cittadini comunitari in ragione del regolamento generale e dell'accordo concluso con la lega nazionale di calcio professionistico.

In virtù dell'art. 176 del regolamento della federazione spagnola di calcio, si prevedeva che le squadre partecipanti alle competizioni nazionali ufficiali avessero la possibilità di schierare in campo solo un numero limitato di calciatori stranieri non appartenenti alla Comunità Europea. Nel caso di specie, Simutenkov ha richiesto la licenza parificata a quella dei calciatori comunitari in forza dell'articolo 23, n. 1 dell'accordo di partenariato tra la Comunità e la Federazione Russa.

Questa disposizione stabilisce che *“conformemente alle leggi, alle condizioni e alle procedure applicabili in ciascuno degli Stati membri, l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a evitare che i cittadini russi legalmente impiegati nel territorio di uno Stato membro siano oggetto di discriminazioni basate sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento”*.

Tuttavia, la federazione spagnola non ha concesso tale licenza e il giocatore è stato costretto ad impugnare il diniego di licenza.

¹⁷⁵ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'Unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 126-127. L'autore precisa che *“La logica conclusione è che se un atleta extracomunitario, il cui Stato ha firmato un accordo di associazione con la Comunità è interessato a trasferirsi in un altro Stato membro (anche se proveniente da altro Stato dell'UE), dovrà giocoforza rispettare i limiti quantitativi dei flussi migratori fissati dallo Stato nel quale sposta la residenza. Una volta ingaggiato in una squadra di detto Paese, potrà allora invocare a suo favore il principio di non discriminazione delle condizioni di lavoro (e il conseguente diritto di stabilimento a pari condizioni) verificando con attenzione, caso per caso, se nell'accordo di associazione e cooperazione con lo Stato terzo è in effetti inserito il principio di uguaglianza e non discriminazione delle condizioni di lavoro”*.

¹⁷⁶ Corte di giustizia, 12 aprile 2005, causa c-265/03.

La questione è arrivata alla Corte di Giustizia dove si è fatta valere la seguente questione pregiudiziale: *“se l’art. 23 dell’Accordo di partenariato osti a che una federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo, come quello della causa principale, regolarmente impiegato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo”*.

Nel risolvere la controversia, la Corte ha fatto esplicitamente riferimento ai principi sanciti dalla pronuncia Kolpak.

In particolare, si è ribadito che la norma che limita il numero di giocatori professionisti cittadini di uno Stato terzo interessato che possono essere schierati in campionato *“deve ritenersi inerente alle condizioni di lavoro, in quanto determina un impatto diretto sulla partecipazione agli incontri di campionato di un atleta extraeuropeo già regolarmente occupato nello Stato membro ospitante, la Corte ha dichiarato la norma spagnola in contrasto con l’Accordo di partenariato, violando il principio della parità di trattamento”*¹⁷⁷.

Di conseguenza, la Corte di Lussemburgo ha statuito l’incompatibilità della norma federale spagnola con l’accordo di partenariato firmato tra la Comunità e la Russia, in quanto contrastante con i principi di non discriminazione e parità di trattamento previsti da tale accordo¹⁷⁸.

Anche in questo caso, la Corte di Giustizia ha stabilito la sussistenza del diritto alla libera circolazione di uno sportivo avente regolare contratto di lavoro e permesso di soggiorno al pari di un cittadino dello Stato membro ospitante, ai sensi degli accordi di partenariato previsti tra la Comunità e lo Stato extra europeo di provenienza.

¹⁷⁷ Stefano Bastianon e Bruno Nascimbene, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011 p. 52-53.

¹⁷⁸ Nello stesso senso Antonucci M., *Il mercato dei calciatori: ampliata al libertà di circolazione*, Il Consiglio di Stato, rassegna di giurisprudenza e dottrina, 2005, fasc. IV il quale evidenzia che nell’equiparare i cittadini di Stati parte di un accordo con la CE a quelli comunitari, la Corte, in linea con la precedente giurisprudenza, ammette deroghe al divieto di limitazioni in base alla nazionalità solo in relazione agli incontri delle nazionali di calcio, rilevando che tali competizioni non hanno una preminente finalità economica.

2.5 Il caso Kahveci e l'accordo di associazione tra Turchia e Comunità Europea

Anche con il caso Kahveci¹⁷⁹, riguardante un calciatore turco militante in Spagna avente regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, è stato preso in considerazione il rapporto intercorrente tra la Comunità Europea e i Paesi terzi rispetto ad essa.

Il calciatore in questione, avendo firmato un contratto con la Real Sociedad de Futbol SAD, era stato tesserato dalla federazione spagnola come giocatore non comunitario.

Considerando che all'interno del regolamento della federazione di calcio si limitava il numero di calciatori extra UE che potevano prendere parte ad una partita di campionato, il giocatore Kahveci ha chiesto alla federazione di essere riconosciuto e di essere tesserato come giocatore comunitario ai sensi dell'accordo in vigore tra l'Unione Europea e la Turchia.

Tale accordo affermava che *“le Parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità”*.

Il protocollo di partenariato inoltre prevedeva che nei confronti delle persone turche prestanti attività lavorativa in un qualsiasi Stato dell'Unione Europea venissero applicate, in virtù del principio di parità di trattamento, delle condizioni di lavoro e di retribuzione analoghe a quelle dei lavoratori dello Stato ospitante.

Le autorità spagnole, a fronte della richiesta avanzata da Kahveci, hanno rigettato la richiesta costringendo quest'ultimo a rivolgersi all'autorità giudiziaria, che ha successivamente sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione¹⁸⁰.

Il quesito proposto davanti alla Corte è stato il seguente: *“il divieto di qualsivoglia discriminazione nei confronti dei lavoratori turchi regolarmente inseriti nel mercato del*

¹⁷⁹ Corte di giustizia, 25 luglio, causa C 152/08.

¹⁸⁰ Tomesello D., *La libera circolazione dei calciatori: il caso Kahveci: nota all' Ordinanza della Corte di Giustizia CE del 25 luglio 2008.*

lavoro degli Stati membri con riguardo alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 37 del Protocollo addizionale nonché dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, vadano interpretati nel senso che osta all'applicazione ad uno sportivo professionista di nazionalità turca, regolarmente occupato da una società stabilita in uno Stato membro, di una norma emanata da una federazione sportiva dello Stato medesimo, secondo cui le società sono autorizzate a far giocare, nelle competizioni organizzate a livello nazionale, solo un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti all'accordo sullo Spazio economico europeo”.

Nella risoluzione della controversia, la Corte di Giustizia ha applicato i precedenti sanciti dai casi Kolpak e Simultenkov.

Infatti, in relazione all'accordo tra Turchia e CE, la Corte ha stabilito che lo stesso avesse sancito *“in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori dello Stato terzo interessato, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Dette disposizioni possono essere pertanto invocate dagli amministrati dinanzi ai giudici degli Stati membri”.*

Inoltre la Corte ha enunciato che *“la questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che il divieto di operare discriminazioni a danno dei lavoratori di nazionalità turca regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, quale previsto dall'art. 37 del Protocollo addizionale nonché dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza turca, regolarmente occupato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo”.*

In considerazione anche dei precedenti casi giurisprudenziali, la risposta della Corte non poteva effettivamente essere diversa¹⁸¹.

¹⁸¹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 132-33 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 52-53.

III CAPITOLO

LO SPORT E LE REGOLE DI CONCORRENZA

1. L'EQUILIBRIO COMPETITIVO NELL'ORDINAMENTO EUROPEO

1.1 Introduzione

Nel presente capitolo verrà specificamente approfondita la dimensione economica dello sport: quest'ultimo, soprattutto quando viene praticato ad alti livelli, può essere qualificato come un'attività economica rilevante e, come tale, deve conformarsi alle norme del diritto europeo in materia di concorrenza.

Tuttavia, le regole che disciplinano l'attività sportiva sono, per la loro natura specificità, spesso differenti rispetto a quelle che regolano le altre attività economiche generalmente previste nei Trattati dell'Unione Europea.

Infatti, se si considera il contenuto delle regole sportive, possono individuarsi due subcategorie: le cd. regole di gioco, che definiscono i profili tecnici-sportivi (ad es. il numero di giocatori per partita, il tempo di una partita, ecc.) e le cd. regole economiche, che disciplinano gli aspetti economici dell'attività sportiva (come la vendita di biglietti delle partite, le sponsorizzazioni, la cessione dei diritti di trasmissione, ecc.).

Questa duplice natura delle regole sportive rappresenta una peculiarità dello sport in generale che spesso ha messo in difficoltà le Istituzioni sportive nel momento in cui si sono trovate a lavorare con questa materia. Osservando l'attività sportiva come attività economica diventa evidente che l'"industria sportiva" segue logiche di mercato in parte differenti rispetto a quelle tradizionali.

Tra queste logiche possiamo osservare che:

- l'attività sportiva necessita di collaborazione tra le diverse società in quanto deve realizzarsi un confronto costruttivo tra di esse per organizzare gli eventi sportivi;
- le società sportive non hanno alcun interesse a estromettere le altre squadre rivali dal mercato;
- gli esiti sportivi non sono facilmente prevedibili in quanto possono essere influenzati da molteplici fattori¹⁸².

¹⁸² Stefano Bastianon, "*Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*", DeJure.

Analizzando bene queste peculiarità, possiamo osservare come esse siano in parte diverse da quelle che contraddistinguono le altre attività economiche “classiche”, in quanto, queste ultime spesso cercano di conquistare una posizione di monopolio nel mercato a discapito della concorrenza.

Nonostante queste peculiarità, anche all’industria sportiva deve applicarsi il regime previsto dell’Unione Europea in materia di concorrenza.

1.2 Il rapporto tra le regole sportive e l’Unione Europea

L’integrazione economica nell’ambito dell’Unione Europea poggia sulla libertà di circolazione dei fattori di produzione all’interno del mercato unico, garantendo al contempo una concorrenza effettiva e l’eliminazione delle cause che ostacolano l’equilibrio competitivo.

Questo obiettivo ha un’importanza fondamentale in quanto favorisce l’integrazione politica europea e previene qualsiasi ostacolo o interferenza che potrebbe limitare la concorrenza tra gli operatori economici.

Lo sport, seppur teoricamente estraneo alle disposizioni del Trattato in tema di concorrenza, è ad esso vincolato in quanto attività economica, status formalizzato per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nella seconda metà degli anni settanta attraverso due importanti pronunce comunitarie (i casi Walrave e Donà).

Nella sentenza Walrave infatti si è enunciato il principio secondo cui lo sport deve essere sottoposto al diritto comunitario qualora esso possa essere considerato un’attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE.

Allo stesso modo, anche nella sentenza Donà si è riconfermato che lo sport è assoggettato al diritto europeo nel momento in cui è configurabile come attività economica. Inoltre, la sentenza Donà ha affermato che l’Unione Europea non osta con una determinata regola sportiva che escluda da talune competizioni i giocatori stranieri qualora non vi siano motivi di carattere economico ma sussistano unicamente ragioni di carattere tecnico e fisionomico.

Da queste sentenze si evince come il giudice comunitario, dopo aver ricompreso lo sport all’interno del diritto comunitario quando questo costituisca un’attività economica, abbia rilevato la necessità di differenziare tale attività dalle altre, evidenziando l’importanza di distinguere le regole di gioco dalle norme che

regolamentano gli aspetti economici. Questa differenziazione è stata attuata al fine di sottrarre le regole puramente sportive dall'assoggettamento al diritto europeo, in ragione della loro natura non economica ed esclusivamente tecnica.

Tali principi, come esaminato in precedenza, hanno creato non pochi problemi interpretativi ma questo non ha impedito alla Corte di estendere quest'interpretazione delle regole puramente tecniche anche a degli altri ambiti. Infatti, si ricorda che si è riconosciuta la non assoggettabilità al diritto dell'Unione delle regole che dispongono della selezione degli atleti (caso *Deliège*) ed anche sul termine entro il quale attuare il tesseramento di un atleta che si trasferisce da una squadra all'altra (caso *Lehtonen*).

In altre parole, il giudice comunitario ha definito la distinzione tra regole puramente sportive (sottratte alla normativa europea) e le regole economiche che, invece, devono conformarsi al diritto comunitario.

Tuttavia, si è anche stabilito che la particolarità dello sport non avrebbe automaticamente comportato l'esclusione di queste regole di natura economica dalla sfera delle normative dell'UE. Nello specifico, è stata ammessa la possibilità di invocare giustificazioni basate sulla specificità dello sport, in conformità con i Trattati europei, anche quando lo sport assume una dimensione economica (a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione sportiva siano compatibili con i principi stabiliti nei Trattati stessi)¹⁸³.

Il contesto precedentemente delineato, che si è sviluppato attraverso la giurisprudenza della Corte europea riguardante la libera circolazione degli atleti, assume una particolare rilevanza considerando che il Tribunale europeo di Lussemburgo ha concluso che tale approccio può essere esteso anche ai casi in cui si affrontino questioni legate alla concorrenza.

Le norme che disciplinano la concorrenza all'interno dell'Unione, sebbene non siano specificamente indirizzate allo sport, sono concepite per assicurare una gestione adeguata delle attività sportive, che deve avvenire in modo equo e in conformità con le leggi europee sulla concorrenza¹⁸⁴.

¹⁸³ Stefano Bastianon, "*Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*", *DeJure*.

¹⁸⁴ Gullo D., "*L'impatto del diritto alla concorrenza sul mondo dello sport*" *Rivista di Diritto ed Economica dello sport* Vol. 3, Fasc. 3, Avellino, 2007, p. 17; interessante il contributo dell'AGCM nell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico.

Tra i principi cardine che emergono dal TFUE e che sono applicabili anche al contesto sportivo, troviamo:

- il divieto di abuso di posizione dominante: l'art. 102¹⁸⁵ del TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno europeo da parte di una o più imprese. Nel contesto sportivo, è posto divieto alle organizzazioni sportive e alle società di sfruttare a loro favore una posizione dominante al fine di limitare la concorrenza in modo sleale sul mercato (es. accessi esclusivi agli spettacoli sportivi, discriminazioni di atleti, ecc.);
- il divieto di accordi restrittivi: l'art. 101¹⁸⁶ del TFUE tratta degli accordi tra le imprese e vieta in ogni modo gli accordi tra esse al fine di limitare la concorrenza (es. potrebbero essere stipulati degli accordi sleali al fine di limitare il

¹⁸⁵ L'art. 102 (ex art. 82 CE): "È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi."

¹⁸⁶ Art. 101 TFUE (Ex art. 81 TCE) prevede che "1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

trasferimento di alcuni giocatori o per incrementare la vendita dei biglietti per l'accesso agli eventi sportivi).

Entrambi questi principi mirano a garantire una concorrenza leale e a prevenire pratiche anti-concorrenziali che potrebbero danneggiare i consumatori e gli altri operatori commerciali, anche nel settore dello sport.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI CONCORRENZA

2.1 Tra le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nel caso Bosman e il primo caso di concorrenza nella controversia Balog

Il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia è stato di fondamentale importanza anche nell'ambito delle questioni relative alla politica della concorrenza nel campo dello sport.

La Corte Europea, nonostante le molteplici fattispecie in materia di concorrenza promulgate dalle Istituzioni europee, non si è pronunciata in tale materia fino al 2005, con il caso Piau.

La Corte di Giustizia si è trovata per la prima volta ad affrontare la questione della concorrenza in via incidentale nell'ambito sportivo durante il celebre caso Bosman.

Essa, dopo aver constatato che la pratica dei trasferimenti in vigore costituiva una violazione del diritto comunitario, non ha ritenuto opportuno esprimersi specificamente sulla questione della concorrenza. Ciononostante, le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz svolte prima della risoluzione della causa, hanno fornito diversi spunti di riflessione in materia.

L'avvocato Lenz, ha identificato due principali mercati di riferimento.

Il primo coincide con l'attività agonistica, in cui le squadre si affrontano all'interno di competizioni organizzate. Queste ultime, per essere effettuate, richiedono necessariamente sia lo scontro, che la collaborazione tra diverse parti. Un singolo club, da solo, non ha la capacità di organizzare un evento sportivo, e lo stesso principio si applica agli sport individuali, dove la partecipazione di almeno due soggetti è essenziale per rendere la partita significativa.

Il secondo mercato evidenziato dall'Avvocato Lenz riguarda quello delle prestazioni dei giocatori. In questo contesto, ha enfatizzato come le squadre cercano di

distribuire i giocatori nel mercato in modo equivalente, creando così una contrattazione uniforme in grado di equilibrare le posizioni delle squadre all'interno di esso.

Tale ricostruzione ha suscitato alcune perplessità, evidenziando due limitazioni di notevole rilievo.

In primo luogo, è sorto un punto critico riguardo l'affermazione dell'avvocato secondo il quale le squadre si spartiscono i giocatori durante il mercato calcistico. In realtà, durante il "calciomercato", le squadre si "sfidano" per acquisire i giocatori migliori da inserire nelle loro formazioni.

In secondo luogo, questa parte di mercato si basa sostanzialmente sulle prestazioni dei giocatori, presupponendo che siano interscambiabili e sostituibili tra loro¹⁸⁷. Tuttavia, le prestazioni dei vari calciatori non sono omogenee ed equiparabili. Queste considerazioni sembrano entrare in conflitto con le dichiarazioni espresse dall'avvocato Lenz nelle sue conclusioni¹⁸⁸.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha effettivamente affrontato la questione della concorrenza nell'ambito sportivo con il caso Balog. Ciononostante, la Corte non ha avuto l'opportunità di pronunciarsi nel merito poiché le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale della controversia.

¹⁸⁷ Sul punto v. M. Coccia, "Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?", in RDS, 1998, p. 690: "l'individuazione di un siffatto mercato presuppone che i calciatori siano considerati o come clienti e come fornitori - tertium non datur - delle società in concorrenza per avvalersi dei loro servizi". Lo stesso avvocato generale Lenz tuttavia, esclude recisamente che i calciatori possano essere considerati quali clienti dei clubs, ed afferma con decisione che "i calciatori professionisti devono essere considerati come lavoratori e non come prestatori di servizi". D'altronde, delle due l'una: se, come ha affermato la Corte proprio nella sentenza Bosman, i calciatori sono lavoratori ai quali si applica integralmente l'art. 40, essi non possono allo stesso tempo essere considerati quali clienti o fornitori delle società che li ingaggiano. Analogamente v. A. Pappalardo, "Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe: quelques appréciations critiques sur la notion de marché en cause, en marge de l'affaire Bosman", in RMUE, 1996, p. 57 ss.

¹⁸⁸ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 57. Successivamente gli autori precisano che "la sentenza Bosman è stata fondamentale anche per affrontare la qualifica delle società sportive definendole come imprese e delle federazioni sportive qualificandole come associazioni di imprese "La vicenda Bosman offre interessanti spunti di riflessione. Se in linea di massima si può concordare con l'equiparazione delle squadre calcistiche alle imprese rilevanti ai fini antitrust, non potendosi disconoscere «quei caratteri di economicità ormai propri dello sport (quanto meno a livello professionistico, magari in nome di un'idea di purezza e disinteresse» legata ad una visione idealizzata, ma poco attuale, del cio moderno), più delicato si presenta il discorso relativo alle federazioni sportive. Da un lato, infatti, federazioni sportive internazionali quali la FIFA e l'UEFA non rappresentano associazioni di imprese, ma associazioni di federazioni nazionali le quali, a loro volta, comprendono, oltre ai club professionistici, anche diverse società dilettantistiche, gli atleti, gli arbitri e i tecnici, vale a dire soggetti rispetto ai quali la nozione di impresa appare tutt'altro che certa. Dall'altro lato, inoltre, deve essere ricordato che le federazioni sportive non operano sul mercato dell'acquisto degli atleti sotto forma di imprese, tale attività essendo svolta unicamente dalle singole squadre", pp. 57-58.

La questione in esame, a differenza dei casi Bosman, Deliège e Lehtonen, nei quali la Corte aveva dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali relative agli articoli 81-82 del Trattato CE (ora articoli 101-102 del TFUE), nel caso Balog tali norme sono state specificamente prese in considerazione, suscitando delle riflessioni e considerazioni in merito.

Il caso tratta di una situazione in cui il calciatore ungherese Tibor Balog ha intentato una causa contro il suo club di appartenenza, il Royal Charleroi Club, affermando che non gli era stato consentito di stipulare un nuovo contratto con altri club europei alla scadenza di quello con il club belga. Il Royal Charleroi Club, infatti, richiedeva il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo alle società interessate all'acquisto del calciatore per il suo svincolo e successivo trasferimento.

Tale situazione, simile per alcuni aspetti a quella del caso Bosman, presentava delle differenze significative che rendevano inapplicabile lo stesso approccio.

Questo perché Balog, non essendo cittadino europeo, non poteva fare affidamento sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori sancito dall'articolo 45 del TFUE. Inoltre, non poteva beneficiare di accordi di cooperazione o partenariato tra l'Unione Europea e l'Ungheria che avrebbero potuto estendere le stesse garanzie di parità di trattamento previste per gli atleti europei, poiché non esisteva alcun accordo specifico in questo senso. Pertanto, la sua situazione differiva da quella degli atleti europei, richiedendo quindi un nuovo inquadramento giuridico.

Per queste ragioni, il Sig. Balog ha chiesto di verificare la compatibilità della norma che prevedeva l'indennizzo a favore della società di "formazione" con il diritto della concorrenza previsto dall'Unione Europea.

Come annunciato in precedenza, però, la Corte europea non ha mai avuto la possibilità di affrontare la controversia¹⁸⁹.

2.2 Il caso Piau: la regolamentazione degli agenti sportivi

È stato necessario attendere fino al 2005 per assistere alla prima pronuncia a livello europeo riguardo i rapporti tra lo sport e il diritto della concorrenza.

¹⁸⁹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 163-164 e Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, pp.54-55.

Nella sentenza Piau¹⁹⁰, il Tribunale di primo grado ha esaminato i rapporti intercorrenti tra lo sport ed il diritto della concorrenza, concentrandosi sulla disciplina internazionale degli agenti di calcio attuata con apposito regolamento della FIFA.

Prima di affrontare il caso nel merito è importante evidenziare che, nell'ambito sportivo, gli intermediari che partecipano alla negoziazione tra le diverse parti coinvolte rivestono un ruolo di particolare rilevanza.

Tra questi vi sono gli agenti dei calciatori, i quali nel corso del tempo hanno acquisito nuove responsabilità.

Originariamente la loro figura era limitata a regolare i rapporti tra calciatori e società mentre negli ultimi anni, con lo sviluppo dell'aspetto economico del settore, gli agenti hanno esteso il loro ruolo iniziando a gestire in modo più ampio tutte le attività degli atleti, direttamente o indirettamente legate all'attività sportiva (come i contratti con le squadre, gli sponsor, gli eventi di intrattenimento, ecc.).

La centralità di questa figura nel sistema delle transazioni economiche del mondo dello sport ha reso necessario garantire la concorrenza all'interno del mercato, al fine di evitare distorsioni che potrebbero influenzare indirettamente le relazioni tra società e atleti¹⁹¹.

I fenomeni della limitazione illecita della concorrenza e dell'abuso di posizione dominante possono manifestarsi all'interno di una categoria professionale di intermediari come quella degli agenti, influenzando il mercato in due modi: da un lato, possono condizionare la possibilità di usufruire delle prestazioni degli agenti da parte di calciatori e società; dall'altro lato, possono influenzare indirettamente sulle dinamiche dei rapporti oggetto dell'intermediazione, in quanto possono comportare vantaggi o svantaggi per una delle due parti coinvolte, ovvero gli atleti o i club.

Nello specifico caso in esame, la controversia risale a una denuncia presentata da Laurent Piau, agente di calcio, alla Commissione europea nel marzo 1998.

¹⁹⁰ Sentenza 26 Gennaio 2005, Piau c. Commissione delle Comunità europee, causa T-193/02 in Raccolta, 2005, p. II-209.

¹⁹¹ Per approfondimenti sulla figura dell'agente dei calciatori, con riferimento anche alla regolamentazione legislativa dei contratti di cessione delle prestazioni sportive dei calciatori e l'inquadramento normativo della figura dell'agente e la sua attività di mediazione, cfr. Cianci A.G., *Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, pt. II. 1.

La denuncia in questione riguardava il regolamento della FIFA all'epoca in vigore, che, secondo il ricorrente, era in contrasto con il diritto alla libera prestazione dei servizi e con le norme della concorrenza. La denuncia in questione, inoltre, individuava un abuso di posizione dominante da parte della FIFA.

Questo regolamento stabiliva che ogni agente sportivo dovesse essere in possesso di una licenza, rilasciata dalla federazione nazionale competente, al fine di poter svolgere la professione di agente sportivo.

La concessione della licenza era consentita alle sole persone fisiche che dimostravano il possesso di determinati requisiti, tra cui una "reputazione impeccabile", l'esito positivo di un test scritto a risposta multipla, la sottoscrizione di un'assicurazione per responsabilità professionale e il deposito di una garanzia bancaria.

A seguito della denuncia avanzata dalla Commissione, la FIFA ha deciso di modificare la disciplina, adottando un nuovo regolamento nel dicembre del 2000.

Per tale motivo, la Commissione ha rigettato la domanda del Sig. Piau, ritenendo che quest'ultimo non avesse più interesse alla risoluzione della controversia e che questo regolamento non ostasse più con gli artt. 81-82 (ora 101-102)¹⁹².

In realtà il Sig. Piau, essendo ancora interessato alla questione sollevata, ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi al Tribunale di primo grado che ha emesso la sentenza il 26 gennaio 2005.

Nel risolvere la controversia, il giudice ha fissato alcuni principi di interpretazione delle norme in esame e ha precisato la natura giuridica dei soggetti coinvolti.

¹⁹² Per una comprensione più chiara della situazione, è opportuno ripercorrere la sequenza degli eventi. Con una lettera datata 3 agosto 2001, la Commissione aveva dichiarato che il suo intervento aveva portato all'eliminazione delle restrizioni più severe presenti nel regolamento che disciplinava l'attività degli agenti di calciatori. Inoltre, aveva affermato che non c'era più un interesse della Comunità europea a proseguire con il procedimento. Tuttavia, l'istante aveva successivamente comunicato, il 28 settembre 2001, che la sua denuncia doveva ancora essere considerata valida. Aveva sottolineato che nel regolamento modificato permanevano ancora le violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, in particolare riguardo all'esame e all'assicurazione professionale. Inoltre, aveva segnalato che nel regolamento erano state introdotte nuove restrizioni sotto forma di regole deontologiche, modelli standard di contratto e modalità di calcolo della retribuzione. Tali restrizioni non potevano essere escluse tramite deroghe ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE. Infine, aveva evidenziato che la Commissione non aveva esaminato la controversa regolamentazione in base all'articolo 82 del Trattato CE. La Commissione, con una decisione datata 15 aprile 2002, aveva respinto la denuncia del signor Piau per mancanza di interesse comunitario e perché, comunque, le disposizioni invocate dall'istante non trovavano applicazione.

Infatti, il Tribunale ha definito la FIFA come un'associazione di imprese secondo le norme del diritto comunitario, in quanto esercita un'attività di natura economica e, in quanto tale, tenuta al rispetto delle norme della concorrenza previste dai Trattati.

Da ciò discende che il regolamento¹⁹³ degli agenti sportivi predisposto dalla FIFA rappresenta un documento di un'associazione di impresa avente finalità economiche.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il regolamento in questione è stato emanato dalla FIFA “*mutu proprio e non in virtù dei poteri normativi che sarebbero delegati dalle autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale di disciplina dell'attività sportiva*”¹⁹⁴. La FIFA non persegue infatti degli interessi pubblici ma piuttosto mira a preservare gli interessi di carattere economico dei propri membri associati (nei termini in cui si enunciano nelle sentenze Donà, Bosman, Deliège e Lehtonen).

Alla luce di queste considerazioni, il regolamento FIFA ha l'obiettivo di regolare un'attività economica relativa alla prestazione di servizi e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina dell'articolo 81 del Trattato.

Il Tribunale adito, nonostante abbia mantenuto le nuove disposizioni relative all'esame, ha giudicato non conforme al diritto comunitario la parte del regolamento che prevedeva l'obbligo di una licenza per l'esercizio dell'attività di agente, sostenendo che ciò costituiva una barriera all'accesso alla professione e potesse compromettere il libero regime della concorrenza.

Tuttavia, il Tribunale ha concesso una deroga in base al comma 3 dell'articolo 81 del Trattato CE, a condizione che il regolamento della FIFA: a) contribuisse al progresso economico; b) garantisse una quota adeguata degli utili agli utilizzatori; c) non applicasse

¹⁹³ Tra le modifiche di maggior interesse poste in essere dalla FIFA è opportuno mettere in luce che: 1) il candidato deve disporre di una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente per un periodo illimitato; 2) deve, altresì, superare un esame in forma di questionario a risposta multipla; 3) il rapporto tra l'agente e il giocatore deve essere sancito da un contratto scritto della durata massima di due anni rinnovabile, prevedendo la remunerazione dell'agente in funzione del reddito di base lordo del calciatore; 4) è previsto un articolato sistema di sanzioni per i vari soggetti del regolamento in caso di trasgressione; 5) l'agente deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

¹⁹⁴ Cfr. la sentenza Piau, punti 72-75, ove sulla disciplina *motu proprio* e non delegata, e sulla nozione di decisione di associazione di imprese ai sensi dell'art. 81, n. 1, viene ricordata, per analogia, la sentenza Wouters, cit., punti 68, 69, 71 (veniva in rilievo la natura pubblica, o non, della disciplina, adottata dall'Ordine degli avvocati dei Paesi Bassi, sulla collaborazione fra gli avvocati e altri professionisti, qualificando tale disciplina come una decisione di associazione di imprese, non già come esercizio di pubblico potere delegato dallo Stato).

restrizioni non strettamente necessarie per raggiungere tali obiettivi; d) non eliminasse di fatto la concorrenza.

Sulla base di tale prospettazione, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse commesso alcun errore interpretativo di valutazione.

Il Tribunale, invece, divergendo dalla posizione della Commissione in riguardo all'abuso di posizione dominante, ha stabilito che la FIFA, essendo l'unica autorità che regola le società, detiene effettivamente una posizione dominante di monopolio sul mercato dei servizi degli agenti di calciatori.

Questa circostanza non è stata ritenuta comunque sufficiente per concretizzare una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE e quindi un comportamento abusivo da parte della FIFA.

Infatti, nella sentenza, richiamando una giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha posto l'attenzione su tre requisiti che devono essere soddisfatti affinché si possa configurare una posizione dominante collettiva.

In primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve essere in grado di monitorare il comportamento degli altri membri per verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione. In secondo luogo, questa situazione deve perdurare nel tempo. Infine, la reazione ipotizzabile dei concorrenti effettivi e potenziali, così come dei consumatori, non deve mettere in confronto i risultati attesi dalla comune linea di condotta¹⁹⁵.

In altre parole, affinché possa identificarsi una posizione dominante collettiva, è necessario che ogni membro dell'oligopolio possa osservare le azioni degli altri membri, che questa situazione sia stabile nel tempo e che la reazione prevedibile degli altri attori del mercato non metta in pericolo gli esiti previsti dalla strategia comune.

Questa situazione, nel caso specifico in esame, non è stata riscontrata con riferimento al comportamento della FIFA.

La Commissione, infatti, sosteneva che il regolamento potesse essere considerato una delle eccezioni previste da detta norma in quanto imponeva restrizioni unicamente di natura qualitativa.

¹⁹⁵ Così si esprime il Tribunale al punto 111 della sentenza.

Il regolamento adottato, difatti, non ha introdotto restrizioni quantitative all'accesso all'attività di agente idonee a danneggiare la concorrenza ma piuttosto ha previsto delle restrizioni qualitative giustificabili.

Di conseguenza, non poteva configurarsi un abuso di posizione dominante da parte della FIFA su questo specifico mercato¹⁹⁶.

Sulla base di tali considerazioni, la vicenda si è conclusa con il rigetto del ricorso d'appello¹⁹⁷ presentato dal Sig. Piau e con accoglimento della tesi sostenuta dalla Commissione.

2.3 Il caso FIA-Formula 1 e il diritto antitrust

La FIA è la federazione sportiva internazionale che si occupa dell'organizzazione, gestione e promozione dei campionati sportivi internazionali automobilistici (tra cui il campionato di Formula 1).

Nel giugno del 1999 la Commissione, ritenendo che la FIA abusasse della sua posizione dominante e rilevando delle condotte lesive della concorrenza, avviò un procedimento nei suoi confronti per la violazione degli art. 81-82 del Trattato CE.

La FIA, in quanto unico organo che sovrintende alle competizioni internazionali di disciplina, richiedeva a tutti coloro che desideravano partecipare a gare automobilistiche, organizzare eventi, competere come piloti, costruire veicoli o gestire circuiti, di ottenere una licenza per svolgere tali attività.

Una volta ottenuta la licenza, tali soggetti erano autorizzati a partecipare solo agli eventi approvati dalla FIA stessa. In caso contrario, rischiavano la revoca della licenza e l'esclusione da qualsiasi competizione internazionale¹⁹⁸.

La FIA deteneva sostanzialmente il controllo su tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alla promozione di eventi automobilistici.

¹⁹⁶ Il Tribunale, sentenza cit., punto 101, che la disciplina della FIFA “*potrebbe fruire di un'esenzione in conformità a tale disposizione ove si constati che contribuisce a promuovere il progresso economico, riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non elimina la concorrenza*”.

¹⁹⁷ Il sig. Piau ha proposto appello con atto presentato il 15 aprile 2005 e sorretto da 7 motivi, tra cui in particolare la violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato. La Corte di giustizia, in funzione di Giudice d'appello, ha respinto il ricorso di secondo grado con ordinanza in data 23 febbraio 2006 in quanto l'appello era manifestamente infondato.

¹⁹⁸ Felice Raimondo, “*Super lega contro Super Federazioni*”, 2021, pp. da 46 a 51.

Tuttavia la Commissione, monitorando le attività della FIA, aveva individuato delle circostanze in cui quest'ultima aveva abusato del proprio potere per escludere dei concorrenti promotori. Tale condotta veniva inoltre riscontrata con riferimento all'acquisizione da parte della FIA di tutti i diritti di trasmissione televisiva relativi alle competizioni automobilistiche internazionali¹⁹⁹.

Nel 1994, il campionato di Formula 1 era soggetto a un accordo tra la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e la Formula One Administration (FOA).

In quell'anno, entrambe le organizzazioni avevano assunto la decisione congiunta di apportare delle modifiche ai propri regolamenti e agli accordi commerciali relativi a vari campionati gestiti dalla FIA, (incluso quello della Formula 1) notificando tali regolamenti ed accordi alla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17/1962.

Questa decisione concernente la modifica dei propri regolamenti aveva innescato una discussione fondamentale sull'autorità e sul ruolo della FIA come entità regolatrice dello sport automobilistico internazionale e sul suo coinvolgimento nelle attività commerciali legate a tale sport²⁰⁰.

La questione centrale affrontata dalla Commissione riguardava la legittimità del ruolo della FIA come ente regolatore, considerando anche le implicazioni commerciali delle sue attività che, data la sua chiara natura economica, erano soggette al rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza.

Nel dettaglio, la Commissione Europea ha evidenziato una situazione di chiaro conflitto di interessi: la FIA, infatti, utilizzava le sue competenze e il suo controllo nell'ambito organizzativo per impedire la concretizzazione di eventi concorrenti alle proprie manifestazioni²⁰¹.

In seguito all'incontro con il Commissario europeo per la concorrenza, Mario Monti, nel 2001 la FIA ha concordato di apportare delle modifiche significative alle sue

¹⁹⁹ La copertura televisiva è essenziale per il successo di una competizione automobilistica. Organizzatori e promotori si affidano fortemente alla sponsorizzazione per finanziare i loro eventi sportivi. L'indagine della Commissione ha rivelato che il livello di sponsorizzazione generato dipendeva in larga misura dalla copertura televisiva che un promotore o un organizzatore poteva garantire.

²⁰⁰ Bruno Nascimbene - Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 60-61.

²⁰¹ Ad esempio, attraverso i contratti stipulati con gli organizzatori, la FIA aveva imposto restrizioni che vietavano loro di mettere a disposizione circuiti utilizzati per le gare di Formula Uno per altri eventi concorrenti per un periodo di dieci anni. Inoltre, erano previste sanzioni finanziarie per le emittenti televisive che avessero trasmesso manifestazioni motoristiche in competizione con la Formula Uno.

disposizioni previste nei regolamenti e agli accordi commerciali relativi alla Formula 1, al fine di conformarsi alla normativa comunitarie.

La FIA ha quindi dovuto ridimensionare il proprio ruolo all'interno del circuito motoristico, passando da un ente con interessi prettamente commerciali a un organismo regolatore sportivo dedicato principalmente a garantire una condotta sicura, equa e corretta nelle competizioni automobilistiche. Queste modifiche sono state introdotte per assicurare che le norme FIA non fossero più utilizzate per limitare o escludere la concorrenza nel mercato.

Tra le principali modifiche apportate si possono segnalare la separazione del ruolo commerciale da quello di regolamentatore, il miglioramento della trasparenza nelle procedure decisionali nonché la garanzia di accesso alle competizioni motoristiche a chiunque soddisfacesse i requisiti di correttezza e sicurezza. Inoltre, sono state modificate le disposizioni relative alla durata dei diritti di trasmissione in chiaro del campionato di Formula 1 ²⁰².

Nel 2003, dopo due anni di controllo, la Commissione ha dichiarato che la FIA aveva rispettato gli accordi in questione e pertanto ha terminato la sua attività di controllo.

Tale decisione della Commissione europea dimostra chiaramente la volontà dell'Unione Europea di garantire la concorrenza leale ed evitare i potenziali conflitti di interessi nelle federazioni sportive internazionali.

L'UE ha sottolineato che le federazioni sportive non possono in alcun modo impedire ai propri membri di partecipare a competizioni organizzate da terzi promotori, limitando così la concorrenza e controllando l'attività economica derivante da tali competizioni.

La FIA, in seguito al negoziato con l'Unione Europea, ha dovuto aprire le porte ai propri membri per partecipare a competizioni organizzate da terzi, rinunciando ai propri diritti televisivi e rimuovendo le clausole anticoncorrenziali dagli accordi esistenti. Questa vicenda ha rappresentato un passo importante verso la promozione della concorrenza leale nel mondo dello sport e l'eliminazione di ostacoli alla libera competizione²⁰³.

²⁰² Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, 2021, pp. da 46 a 51.

²⁰³ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, 2021, pp. da 46 a 51.

2.4 Il caso Meca Medina e Majcen: le norme antidoping al vaglio dell'Unione Europea

La controversia in esame rappresenta uno dei casi più significativi affrontati dalla Corte di Giustizia nell'ambito della materia della concorrenza, soprattutto per l'ampia risonanza mediatica che ha suscitato e per la sua natura innovativa.

Già negli anni '90, a causa della notevole crescita economica nel settore dello sport, si sono sollevati numerosi interrogativi sulla compatibilità delle organizzazioni sportive con i principi del diritto comunitario. Come precedentemente analizzato, l'autonomia degli ordinamenti sportivi spesso ha generato conflitti con il diritto comunitario poiché i regolamenti adottati dalle federazioni sportive hanno spesso inciso sui diritti degli atleti e sul funzionamento del mercato.

Di conseguenza, la Corte di Giustizia è stata chiamata più volte a valutare la conformità di tali norme con il diritto europeo, enunciando principi fondamentali che hanno contribuito a definire i rapporti tra lo sport e l'Unione Europea.

Con la sentenza *Meca-Medina*²⁰⁴, la Corte di Giustizia ha avuto la possibilità di apportare un cambiamento significativo alla relazione tra lo sport e le regole sulla concorrenza, mettendo in discussione la distinzione tra regole strettamente sportive e norme con effetti economici²⁰⁵.

Nel dettaglio, la vicenda in questione ha subito due gradi di giudizio presso la Corte di Giustizia, preceduti da un procedimento disciplinare tenutosi dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). Questa controversia ha coinvolto due nuotatori, David Meca Medina ed Igor Majcen, e ha come oggetto la regolamentazione antidoping promulgata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la normativa comunitaria sulla concorrenza.

I due nuotatori, durante la Coppa del Mondo del 1999 tenutasi in Brasile (in cui conseguivano rispettivamente il primo e il secondo posto), venivano trovati positivi al nandrolone (sostanza vietata) in seguito a un controllo antidoping²⁰⁶. In conformità alla legislazione sportiva prevista dalla federazione internazionale di nuoto, ad entrambi gli

²⁰⁴ Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majcen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04, Raccolta, 2006, pag. I-6991.

²⁰⁵ Stefano Bastianon, in *“Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea”*, 2012, DeJure.

²⁰⁶ Stefano Bastianon, in *“Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea”*, 2012, DeJure.

atleti veniva inflitta una squalifica dalle competizioni per un periodo di 4 anni, successivamente ridotto a 2 anni in sede d'appello dal TAS.

Non concordando con la decisione emessa dal tribunale arbitrale svizzero, i due atleti hanno presentato una denuncia presso la Commissione Europea, sostenendo che la normativa antidoping del CIO si poneva in evidente contrasto con le disposizioni europee in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi.

Nonostante le argomentazioni avanzate²⁰⁷ da Meca Medina e Majcen, la Commissione, nel 2002, ha respinto la loro istanza.

Preso atto della decisione, i due atleti hanno successivamente presentato nel 2004 un ricorso presso il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, evidenziando tre specifici motivi²⁰⁸ di contestazione. Anche questo ricorso è stato rigettato.

Il Tribunale di primo grado, nell'esaminare la legislazione antidoping, ha dichiarato che i vari regolamenti antidoping non perseguono alcuno scopo di natura economica. Questa considerazione deriva dal fatto che le misure di contrasto al doping sono considerate come aspetti intrinsecamente legati allo sport, in quanto mirano principalmente a preservare la parità tra gli atleti, a mantenere l'equilibrio competitivo e a salvaguardare la salute degli atleti. Pertanto, tali normative sono estranee al contesto economico.

Nella formulazione di questa decisione, il Tribunale ha richiamato alcuni precedenti della Corte, nei quali veniva sottolineato che i Trattati dell'Unione Europea sono applicabili solamente alle regolamentazioni sportive che presentano un elemento di natura economica, come stabilito dall'articolo 2 del Trattato CE, non attribuibile al caso in oggetto.

²⁰⁷ I due nuotatori, avanzavano due principali argomentazioni nel loro ricorso. In primo luogo, sostenevano che la fissazione della soglia di tolleranza a 2 ng/ml fosse il risultato di un accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e i 27 laboratori accreditati. Tuttavia, secondo il loro punto di vista questa soglia mancava di solide basi scientifiche e poteva portare all'esclusione di atleti innocenti o negligenti. In secondo luogo, ritenevano che il carattere anticoncorrenziale di questa pratica fosse accentuato dall'adozione da parte del CIO di un meccanismo di responsabilità oggettiva e dalla creazione di organi competenti per la risoluzione delle controversie, come il TAS, che non erano sufficientemente indipendenti dal CIO.

²⁰⁸ Nel primo motivo essi avevano avanzato un errore manifesto di valutazione di fatto e di diritto nel valutare il CIO un'impresa secondo il diritto comunitario. Il secondo motivo avanzato la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto avendo ritenuto che la limitazione della libertà degli atleti derivante dalla regolamentazione antidoping controversa non concernesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Nel terzo motivo si esprimeva che la Commissione non avesse applicato l'art. 49 del TCE al caso in esame.

In sede d'appello la sentenza del Tribunale è stata riformata: la Corte di Giustizia infatti ha ritenuto tale sentenza viziata da un errore di diritto dal momento che essa non aveva considerato la questione che *“la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae tuttavia dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata (...). Dunque, quand'anche si consideri che tali norme (antidoping) non costituiscono restrizioni alla libera circolazione perché riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica, tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata esuli necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 CE (ora artt. 101 e 102 TFUE) né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l'applicazione di detti articoli”*²⁰⁹.

La Corte in sostanza ha condiviso le doglianze dei due nuotatori, non condividendo la decisione di primo grado nella parte in cui sosteneva che un regolamento prettamente sportivo dovesse essere per sua natura estraneo ai rapporti economici relativi alla concorrenza e di conseguenza non assoggettato alle norme dei Trattati europei²¹⁰.

La Corte ha quindi stabilito che la valutazione di un regolamento e la sua compatibilità con le norme europee della concorrenza non debbano essere svolta in astratto ma si debba verificare in concreto se il regolamento antidoping in questione rientri nel regime di concorrenza previsto dalle norme del Trattato.

Analizzando il caso concreto, la Corte ha richiamato i principi sanciti dalla sentenza Wouters, affermando che *“occorre innanzitutto tenere conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione d'impresa in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano inseriscano al perseguimento di tali obiettivi e siano ad essi proporzionali”* (punto 42 della sentenza).

La Corte sostanzialmente ha previsto che vi è bisogno di una valutazione caso per caso per definire tale questione²¹¹.

²⁰⁹ Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/04P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione, in Racc., p. I. 6991.

²¹⁰ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 171-172.

²¹¹ Stefano Bastianon, in *“Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea”*, 2012, DeJure.

Nondimeno, al punto 45 della sentenza ha stabilito che *“l’obiettivo generale della normativa in esame è combattere il doping in vista di uno svolgimento leale della competizione sportiva e include la necessità di assicurare agli atleti pari opportunità, la salute, l’integrità e l’obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport, la qual cosa non è contestata da nessuna delle parti. Peraltro, dato che per garantire l’esecuzione del divieto del doping sono necessarie sanzioni, l’effetto di queste ultime sulla libertà d’azione degli atleti va considerato, in linea di principio, come inerente alle regole antidoping. Quindi, anche qualora la regolamentazione antidoping controversa vada considerata come una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d’azione dei ricorrenti, essa non costituisce necessariamente una restrizione della concorrenza incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 81 Trattato CE (ora art. 101 Trattato FUE), perché è giustificata da un obiettivo legittimo. Infatti, una limitazione del genere inerisce all’organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva ed è finalizzata proprio ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti”*.

Con tale previsione, la Corte ha respinto il ricorso in appello presentato dai due nuotatori.

Con tale sentenza, pertanto, la Corte di Giustizia è giunta al medesimo esito della Commissione e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ma attraverso un ragionamento differente²¹².

In particolare, la Corte ha abbandonato il principio secondo cui un’attività non rilevante ai fini della libera circolazione delle persone e dei servizi sarebbe automaticamente esclusa dalla sfera di applicazione del diritto comunitario.

La sentenza Meca-Medina ha fornito un contributo di rilievo al panorama giuridico europeo, con particolare riferimento a due aspetti principali: da un lato, la Corte di Giustizia ha eliminato la distinzione tra regole strettamente sportive (caratterizzate da aspetti tecnico-scientifici e non soggette al diritto comunitario) e regole di natura economica.

²¹² Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell’unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 171-172.

Con questo, la Corte ha stabilito che tutte le regole sportive, a prescindere dalla loro natura, debbano conformarsi alle norme e ai principi dell'Unione Europea²¹³.

Tuttavia, alcune norme, anche se a prima vista possono apparire in contrasto con il diritto alla libera circolazione degli atleti o con le regole sulla concorrenza, devono considerarsi conformi al diritto europeo se perseguono legittimi obiettivi collettivi e sono proporzionate alla natura della restrizione, sempre nel contesto di una valutazione caso per caso.

D'altra parte, la Corte ha richiamato i principi stabiliti nella sentenza *Wouters*²¹⁴, stabilendo che, per valutare la legittimità delle norme sportive in relazione al diritto comunitario, si applica il test introdotto da quella sentenza, ossia il *Wouters test*²¹⁵.

La sentenza *Meca-Medina* ha assunto una notevole rilevanza giuridica in quanto ha stabilito che le regole puramente sportive, anche se non perseguono scopi economici e non rientranti negli articoli 45 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), non sono esenti dall'applicazione delle norme sulla concorrenza previste dagli articoli 101 e 102 del TFUE. La conformità di tali regole alla legge sulla concorrenza deve essere valutata caso per caso, con l'obiettivo di garantire che siano limitate al necessario perseguimento di obiettivi legittimi, al fine di escluderle dalle norme sulla concorrenza²¹⁶.

²¹³ Stefano Bastianon, in *“Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea”*, 2012, DeJure,

²¹⁴ Sentenza *Wouters*, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, punto 97.

²¹⁵ Stefano Bastianon, in *“Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea”*, 2012, DeJure, prevede che il test della sentenza *Wouters* *“Si traduce in un approccio metodologico articolato in quattro fasi: 1) innanzitutto occorre domandarsi se l'associazione sportiva che ha adottato la regola contestata può considerarsi un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli artt. 101 o 102 TFUE: a tale riguardo, occorre che l'associazione sportiva svolga essa stessa un'attività economica oppure che i membri dell'associazione sportiva siano imprese che svolgono un'attività economica; 2) in caso di risposta affermativa, si tratta di verificare se la regola contestata restringe la concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 1 TFUE oppure costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TUE: a tal fine, occorre: a) tenere conto del contesto generale in cui la regola è stata adottata o dispiega i suoi effetti, nonché dei suoi obiettivi; b) verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di tali obiettivi ad essi proporzionati; 4) in caso di risposta negativa, si dovrà verificare se la regola in questione è in grado di determinare un pregiudizio al commercio tra Stati membri; 5) in caso di risposta positiva, infine, si dovrà verificare l'eventuale sussistenza delle quattro condizioni previste dall'art. 101, n. 3 TFUE”*.

²¹⁶ Zylberstein J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2008, fasc. VII

Nel caso in questione, la Corte ha precisato che gli obiettivi legittimi perseguiti dalle regole antidoping sono conformi alle disposizioni normative dell'Unione Europea in quanto finalizzate a contrastare il dannoso fenomeno del doping (con conseguente salvaguardia della salute degli atleti e tutela dell'equità nelle competizioni sportive).

Da parte dei due nuotatori non è stata sollevata alcuna contestazione in merito a questo aspetto, né è stata richiesta una valutazione in relazione alla proporzionalità di tali regole con gli obiettivi legittimi. L'eventuale sproporzione di tali regole avrebbe potuto valutare l'esclusione ingiustificata degli atleti dalle competizioni, con conseguenti implicazioni sulla loro libertà e sul rispetto delle norme di concorrenza. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova di sproporzione nel contesto delle regole antidoping, il che ha portato alla conclusione sfavorevole per i due ricorrenti²¹⁷.

La Corte ha sostenuto che l'approccio iniziale (esclusione automatica di tali regole dalla sfera di applicazione del diritto comunitario e unificazione del giudizio tra le norme sulla circolazione e quelle sulla concorrenza), si era basato su un errore di fatto²¹⁸.

Questo sviluppo legale ha portato a un progressivo indebolimento della netta distinzione tra le regole strettamente sportive e quelle di natura economica nell'ambito dell'applicazione dei trattati europei. In sostanza, la sentenza ha "sfumato" la demarcazione tra le norme specificamente sportive e quelle di natura economica, mettendo in discussione l'applicazione del principio dell'eccezione sportiva.

Questo cambiamento ha avuto importanti implicazioni per il modo in cui il diritto comunitario viene applicato e interpretato nel contesto dello sport, portando una maggiore incertezza nella definizione dei confini dell'eccezione sportiva.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha stabilito che tutte le norme, indipendentemente dalla loro natura intrinseca, sono sottoposte al diritto europeo.

Tuttavia, questa decisione ha generato un margine di incertezza interpretativa poiché non ha chiarito esplicitamente come una norma che per sua natura è estranea alle dinamiche economiche possa rientrare nell'ambito di applicazione delle normative sulla concorrenza.

²¹⁷ Stefano Bastianon, in *"Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea"*, 2012, DeJure.

²¹⁸ Jacopo Tognon, *"Diritto e politiche dello sport nell'unione europea"*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 171-172.

Questo aspetto è evidenziato nel punto 28 della sentenza, in cui la Corte afferma che “*se l’attività sportiva di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del Trattato, i requisiti per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato*”. Tuttavia, la Corte non ha fornito una chiara definizione di cosa intenda per “*requisiti*” in questo contesto. Di conseguenza, è sorta un’ambiguità sulle modalità mediante cui individuare le norme puramente organizzative che devono essere conformi al diritto della libera concorrenza.

Questa sentenza ha suscitato un acceso dibattito in dottrina. Per molti, ha rappresentato un passo indietro per quanto riguarda il concetto di specificità dello sport, poiché si è tradotta in un’erosione del potere di autoregolamentazione delle federazioni sportive nazionali nel contesto delle norme di concorrenza comunitarie²¹⁹.

2.5 Il caso ISU e le clausole di esclusività

Il caso in esame rappresenta uno degli episodi più significativi degli ultimi tempi ed è caratterizzato da notevoli analogie con il precedente caso della FIA, oltre a possedere rilevanti punti in comune anche con il caso pendente della Superlega.

Questa questione ha origine da una denuncia presentata da due pattinatori olandesi, Mark Tuitert e Niels Kerstholt, contro l’International Skating Union (ISU), ossia la federazione internazionale di pattinaggio sul ghiaccio.

Mediante tale denuncia gli atleti hanno contestato il divieto imposto dall’ISU agli atleti di partecipare a competizioni non autorizzate da essa stessa.

L’ISU, in qualità di unico organismo mondiale responsabile della gestione, promozione, organizzazione e regolamentazione delle competizioni relative al pattinaggio artistico sul ghiaccio e al pattinaggio di velocità sul ghiaccio, detiene effettivamente un monopolio globale su questo sport, organizzando vari eventi su scala mondiale.

Nello specifico, i due pattinatori in questione manifestavano il loro desiderio di partecipare all’Icederby, un evento sportivo a carattere remunerativo tenuto a Dubai. Tuttavia, l’ISU ha vietato loro di partecipare a tale competizione in quanto il suo statuto, all’articolo 102, impone a tutti i pattinatori affiliati alle federazioni nazionali aderenti

²¹⁹ Jacopo Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell’unione europea*, CLEUP, Padova, 2016, pp. 171-172.

all'ISU di partecipare solo alle competizioni da essa autorizzate, previa approvazione preventiva della medesima.

Questa clausola di esclusiva costringe sostanzialmente i pattinatori a non partecipare ad eventi non autorizzati dall'ISU, minacciando severe sanzioni disciplinari in caso di violazione (tra cui l'esclusione a vita o la sospensione dalle competizioni e dai circuiti organizzati dall'ISU), in quanto eventi non autorizzati o organizzati direttamente dalla stessa ²²⁰.

I due atleti hanno quindi deciso di impugnare tali regolamenti, sostenendo che questi limitino notevolmente la loro partecipazione alle competizioni di pattinaggio non organizzate dalla federazione, violando così le norme europee sulla concorrenza.

Nel comunicato²²¹ del 5 ottobre 2015, la Commissione ha annunciato di voler condurre delle indagini per valutare se le norme previste dal regolamento dell'ISU costituiscano una violazione delle norme sulla concorrenza contenute negli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), considerando la posizione dominante dell'ISU sul mercato e l'eventuale abuso di tale posizione.

Due anni dopo, l'8 dicembre 2017, la Commissione, dopo aver analizzato la regolamentazione dell'ISU, ha concluso che questa non era conforme alle norme di concorrenza e ha quindi deciso di infliggere delle sanzioni alla federazione internazionale²²².

L'ISU affermava di non aver dato l'autorizzazione ai due pattinatori poiché la società organizzatrice dell'Icederby di Dubai gestiva anche attività di scommesse sulle competizioni. Tale motivazione, però, non è stata ritenuta sufficientemente adeguata da parte della Commissione²²³.

Infatti quest'ultima ha affermato che *“in base alle norme di ammissibilità dell'ISU, in vigore dal 1998, i pattinatori di velocità che partecipano a competizioni non approvate dall'ISU sono oggetto di severe sanzioni fino al divieto a vita di tutti i principali eventi internazionali di pattinaggio di velocità. L'ISU può imporre tali*

²²⁰ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, 2021, pp. da 100 a 106.

²²¹ Antitrust: Commission opens formal investigation into International Skating Union's eligibility rules": https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5771

²²² Antitrust: Commission opens formal investigation into International Skating Union's eligibility rules": https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5771.

²²³ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, Felice Raimondo, 2021, pp. da 100 a 106.

sanzioni a propria discrezione, anche se le competizioni indipendenti non rappresentano un rischio per obiettivi sportivi legittimi, come la protezione dell'integrità e del corretto svolgimento dello sport, o la salute e la sicurezza degli atleti. Imponendo tali restrizioni, le norme di ammissibilità dell'ISU limitano la concorrenza e consentono all'ISU di perseguire i propri interessi commerciali a scapito degli atleti e degli organizzatori di eventi concorrenti.

In particolare, la Commissione ritiene che le norme di ammissibilità dell'ISU limitino la libertà commerciale degli atleti ai cui è impedito di partecipare a manifestazioni di pattinaggio indipendenti.

A seguito delle norme di ammissibilità dell'ISU, gli atleti non sono autorizzati a offrire i loro servizi agli organizzatori di eventi di pattinaggio concorrenti e possono essere privati di ulteriori fonti di reddito durante la loro carriera (relativamente breve) nel pattinaggio di velocità. Le regole di ammissibilità dell'ISU impediscono agli organizzatori indipendenti di mettere insieme le proprie competizioni di pattinaggio di velocità perché non sono in grado di attirare i migliori atleti. Ciò ha limitato lo sviluppo di competizioni alternative e innovative di pattinaggio di velocità e ha privato gli appassionati di pattinaggio su ghiaccio dal seguire altri eventi”.

In sintesi, la Commissione ha sottolineato che la facoltà dell'ISU di imporre sanzioni a sua discrezione, anche in situazioni in cui la competizione sportiva non rappresenti una minaccia per gli obiettivi legittimi perseguiti nello sport, costituiva una violazione delle norme antitrust poiché limitava la concorrenza tra gli atleti.

In particolare, la Commissione ha concluso che le sanzioni previste nei regolamenti dell'ISU erano eccessivamente sproporzionate rispetto agli obiettivi dell'organizzazione, in quanto ostacolavano altri soggetti a organizzare competizioni alternative a quelle promosse dalla stessa federazione. Pertanto, la Commissione ha considerato tali sanzioni come anticoncorrenziali e ostative dell'articolo 101 del TFUE²²⁴.

Allo stesso modo, quest'ultima ha cercato di porre rimedio a tale situazione obbligando l'ISU a “porre fine al suo comportamento illegale entro 90 giorni e astenersi da qualsiasi misura che abbia lo stesso oggetto o un effetto equivalente. Per conformarsi, l'ISU può abolire o modificare le sue norme di ammissibilità in modo che si basino solo

²²⁴ Felice Raimondo, “*Super lega contro Super Federazioni*”, Felice Raimondo, 2021, pp. da 100 a 106.

su obiettivi legittimi (escludendo esplicitamente gli interessi economici propri dell'ISU) e siano inerenti e in grado di conseguire tali obiettivi.

In particolare, l'ISU non dovrebbe imporre o minacciare di imporre sanzioni ingiustificate agli atleti che partecipano a competizioni che non comportano alcun rischio per obiettivi sportivi legittimi. Se l'ISU mantiene le proprie norme per l'autorizzazione di eventi di terzi, esse devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e non essere intese semplicemente ad escludere gli organizzatori di eventi indipendenti concorrenti. Sebbene la Commissione non abbia ritenuto necessario o opportuno infliggere un'ammenda in questo caso, se l'ISU non si conforma alla decisione della Commissione, potrebbe essere condannata al pagamento di una somma fino al 5% del suo fatturato medio giornaliero mondiale”.

In seguito, l'ISU, non concordando con la conclusione della Commissione, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel 2020, la Corte si è pronunciata confermando che le regole stabilite dall'ISU, violavano le norme di concorrenza dell'Unione Europea.

Questa decisione ha confermato quanto previsto dalla Commissione nel 2017, sostenendo che tali regole si ponevano in conflitto con l'articolo 101 del TFUE in quanto generavano un evidente conflitto di interessi²²⁵.

Infatti, il giudice comunitario ha riconosciuto in capo all'ISU degli obblighi specifici, essendo tenuta a garantire che le organizzazioni terze non siano private dell'accesso sul mercato in quanto, diversamente, verrebbe alterato il libero mercato.

In tale circostanza, la Corte ha stabilito che le regole previste dall'ISU non perseguivano obiettivi legittimi secondo l'ordinamento europeo, rimanendo in capo a quest'ultima un ampio potere discrezionale di estromettere dal mercato i soggetti terzi non autorizzati.

Quanto al regime sanzionatorio, la Corte europea ha ritenuto le sanzioni minacciate dalla ISU particolarmente gravi, sproporzionate e idonee a ostacolare il corretto funzionamento del mercato.

Questa sentenza può essere considerata la sintesi delle decisioni precedentemente esaminate.

²²⁵ Felice Raimondo, “*Super lega contro Super Federazioni*”, 2021, pp. da 100 a 106.

Infatti, dopo aver riconosciuto l'ISU come un'associazione di imprese che svolge un'attività economica e quindi soggetta alle norme dell'Unione Europea, la Corte ha stabilito che le restrizioni imposte dall'ISU devono perseguire obiettivi legittimi e devono essere proporzionate a questi. In altre parole, le misure adottate dall'ISU devono essere giustificate da motivi validi e non devono superare quanto strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi, evitando di escludere in modo illegittimo dal mercato altri soggetti. Questo principio di proporzionalità è stato un elemento chiave nella valutazione della validità delle restrizioni applicate dall'ISU²²⁶.

La federazione internazionale di pattinaggio, il 26 febbraio 2021, sostenendo che vi sia stato un errore di diritto nella valutazione della Corte, ha presentato ricorso contro la sentenza del 16 dicembre 2020 (T-93/18)²²⁷.

L'ISU ha presentato due motivi specifici:

1. *“Il Tribunale ha violato l'articolo 263 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'articolo 101 TFUE dichiarando che le norme in materia di ammissibilità dell'ISU limitano la concorrenza per oggetto”*;

2. *“Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare il quarto motivo di ricorso della ricorrente, secondo cui la decisione dell'ISU di non approvare l'evento Icederby di Dubai del 2014 non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, in quanto tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo in linea con il codice etico dell'ISU, che vieta qualsiasi forma di sostegno alle scommesse”*²²⁸.

Avverso la medesima decisione proponevano gravame anche i due pattinatori, Tuitert e Kerstholt, impugnando la sentenza nella parte in cui, relativamente alle norme che disciplinavano il meccanismo di arbitrato esclusivo-obbligatorio in capo alla

²²⁶ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, Felice Raimondo, 2021, pp. da 100 a 106.

²²⁷ In primo luogo è stato lamentato il fatto che le norme dell'ISU sono state dichiarate restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, visto il fatto che limitavano le possibilità, per i pattinatori di velocità professionisti, di prendere parte liberamente a prove internazionali organizzate da terzi e privavano, pertanto, i potenziali organizzatori di prove concorrenti dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni. In secondo luogo, l'ISU si lamentava di un errore di diritto commesso dalla Corte di Giustizia affermando che il regolamento arbitrale rafforzava le restrizioni della concorrenza generate dalle norme in materia di ammissibilità e nell'ingiungere la sostanziale modifica del regolamento stesso, in quanto quest'ultimo non era parte integrante dell'infrazione constatata all'articolo 1 della decisione impugnata.

²²⁸ Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dall'International Skating Union avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-93/18, International Skating Union / Commissione europea (Causa C-124/21 P).

federazione, la Corte non aveva ritenuto tali norme quali “circostanze aggravanti” in grado di restringere ulteriormente la concorrenza.

2.6 Le conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos nel caso ISU

Nelle sue conclusioni presentate il 15 dicembre 2022, l’Avvocato Generale Athanasios Rantos proponeva l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Tribunale dell’Unione Europea.

Nel contesto delle norme emanate dalle federazioni sportive, l’Avvocato Generale ha analizzato tali norme sotto l’aspetto del diritto della concorrenza, evidenziando che, in linea di principio, queste non sono esenti dall’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

L’Avvocato Generale ne caso di specie ha richiamato la giurisprudenza della Corte, affermando che se gli effetti limitativi derivanti da un regolamento di una federazione sportiva possono essere ragionevolmente considerati indispensabili per perseguire un obiettivo legittimo, tali misure sono esentate dal divieto stabilito dall’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, la condizione necessaria per ciò è che tali effetti non devono eccedere quanto strettamente necessario per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, mantenendo quindi una certa proporzionalità²²⁹.

L’Avvocato Generale ha rilevato che le federazioni sportive, data la loro posizione, sono potenzialmente esposte al rischio di conflitti di interesse poiché esercitano un potere regolamentare e contemporaneamente intraprendono delle attività di carattere economico.

Infatti, ai punti 48 e 49 delle conclusioni, viene illustrato che *“Occorre cionondimeno sottolineare che la mera circostanza che una stessa entità eserciti al contempo le funzioni di organismo di regolamentazione e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, dalla giurisprudenza citata al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, e senza che sia necessario attuare una separazione strutturale tra queste due funzioni, risulta che l’obbligo principale gravante su una federazione sportiva che si trovi*

²²⁹ Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-124/21 P | International Skating Union / Commissione in curia.europa.eu.

nella situazione dell'ISU è vigilare affinché tali terzi non vengano indebitamente privati di un accesso al mercato ad un punto tale che la concorrenza su tale mercato ne risulti falsata. Ne consegue che le federazioni sportive possono, a determinate condizioni, negare l'accesso al mercato a terzi, senza che ciò costituisca una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, con riserva che tale diniego sia giustificato da obiettivi legittimi e che le misure adottate da tali federazioni siano proporzionate a detti obiettivi.”

In merito all'impugnazione, l'Avvocato Generale ha esaminato se il Tribunale avesse adottato una corretta interpretazione dell'articolo 101 del TFUE.

Nello specifico, ai punti 123 e 124, viene affermato che *“Nel caso in cui una restrizione per oggetto non venga chiaramente dimostrata, deve essere effettuata un'analisi completa dei suoi effetti ai fini dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Una simile analisi è intesa a stabilire l'incidenza sulla concorrenza che l'accordo è idoneo ad esplicitare sul mercato di cui trattasi. Nella specie, solo un esame del modo in cui le norme vengono interpretate ed applicate nella prassi dall'ISU consentirà di determinare se esse rischino di arrecare pregiudizio alla concorrenza. In altre parole, occorrerebbe analizzare se, in forza del potere discrezionale di cui dispone l'ISU, tale federazione abbia potuto restringere la concorrenza negando l'accesso al mercato rilevante, esame che, in linea di principio, deve unicamente poter essere effettuato allorché vengano presi in considerazione gli effetti (concreti) della misura in questione.*

Alla luce di quanto già menzionato, il primo motivo di impugnazione deve essere accolto.”

Di conseguenza, secondo l'Avvocato Generale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere le norme dell'ISU una restrizione della concorrenza, proponendo pertanto l'accoglimento del primo motivo di impugnazione e, per l'effetto, la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui viene riscontrata la restrizione della concorrenza²³⁰.

Quanto al ricorso incidentale proposto dai due atleti, relativo al meccanismo di ricorso esclusivo e obbligatorio all'arbitrato TAS come elemento di rafforzamento della restrizione della concorrenza, l'Avvocato Generale ha ritenuto che il Tribunale non abbia

²³⁰ Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-124/21 P | International Skating Union / Commissione in curia.europa.eu.

commesso errori di diritto nello stabilire che questo meccanismo non possa essere qualificato come un “elemento di rafforzamento” della restrizione della concorrenza.

È importante tenere presente che le conclusioni dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte di Giustizia. Infatti, l’Avvocato Generale ha il compito di presentare alla Corte, in completa indipendenza, una soluzione giuridica della causa per la quale è stato designato²³¹.

La sentenza non è ancora stata pronunciata e sarà interessante vedere, considerata anche la rilevanza degli interessi implicati, come la Corte di Giustizia risolverà la controversia in esame.

3. IL CASO SUPERLERGA

3.1 La Superlega di calcio: la genesi

Nel corso degli ultimi anni è emerso un forte desiderio di cambiamento all’interno del mondo calcistico, con l’obiettivo di coinvolgere nuove generazioni e ampliare l’interesse sociale per il calcio e lo sport in generale.

Tale volontà si è ulteriormente rafforzata a seguito della pandemia mondiale del 2020, rendendosi necessaria la predisposizione di progetti in grado di far recuperare alle società e agli altri operatori del settore le perdite subite durante la chiusura dovuta al COVID-19.

Sebbene la Superlega abbia destato notevole scalpore quando è stata ufficialmente annunciata (nella notte tra il 18 e 19 aprile 2021, mediante la pubblicazione del sito ufficiale)²³², i primi dibattiti sulla nascita di competizioni alternative a quelle organizzate da FIFA e UEFA risalgono agli anni ‘90.

La nascita della Superlega ha innegabilmente destabilizzato l’ambiente calcistico quando il 18 aprile 2021 Andrea Agnelli (Presidente della Juventus, ma anche dell’ECA, ossia *European Club Association*), ha rassegnato le dimissioni da quest’ultima, decidendo con altri dodici club membri dell’ECA di lasciare l’associazione.

²³¹ Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-124/21 P | International Skating Union / Commissione in curia.europa.eu.

²³² <https://www.thesuperleague.it/>.

Il progetto Superlega si proponeva di organizzare una competizione di élite alternativa alla Champions League e alle altre competizioni organizzate da FIFA e UEFA.

Lo scopo principale era quello di coinvolgere le migliori squadre europee tra cui Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona²³³, creando un campionato parallelo a quelli già esistenti.

Il 19 aprile 2021 Andrea Agnelli e Florentino Pérez, rispettivamente Vicepresidente e Presidente della Superlega, nonché Presidenti della Juventus e del Real Madrid, hanno espresso la loro visione sulla neonata Superlega.

Entrambi hanno sostenuto che fosse necessario intervenire nell'industria del calcio, fortemente indebolita dalla pandemia globale: la Champions League, secondo loro, aveva perso il suo fascino e rappresentava il passato, mentre la Superlega sarebbe stata il motore per rilanciare l'industria calcistica, generando ricavi senza precedenti per una competizione sportiva²³⁴.

In via ipotetica, la struttura della Superlega prevede la partecipazione di quindici squadre fisse, conosciute come "squadre originarie" e cinque squadre che variano annualmente in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali (per un totale di venti squadre partecipanti suddivise in due gironi, ognuno composto da dieci squadre).

I due gironi si affrontano con partite di andata e ritorno e le prime tre squadre di ciascun girone si qualificano direttamente per i quarti di finale. Le squadre classificate al quarto e quinto posto, invece, devono partecipare a dei play-off per guadagnare l'accesso alle fasi finali, determinando così le otto squadre finaliste. Tutte le partite verranno disputate durante la settimana, poiché non era intenzione dei club aderenti abbandonare i campionati nazionali di appartenenza²³⁵.

Il meccanismo della Superlega non è nuovo al mondo sportivo, infatti essa stessa ha preso spunto da altre competizioni sportive *"Il precedente è ben noto a tutti e riguarda il basket: chiaramente il modello a cui i fondatori si sono ispirati è le NBA, ossia un torneo chiuso dove non si parla di squadre ma di franchigie. E dove il ricambio al vertice viene assicurato da un sistema di regole differenti, quali Draft e Salary Cap.*

²³³ Alberto Cinque, *"Il caso della Superlega. Note di prima lettura"*, DeJure.

²³⁴ Federico Laus, *"Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague"*, in Federalismi.it

²³⁵ Alberto Cinque, *"Il caso della Superlega. Note di prima lettura"*, DeJure.

In Europa abbiamo assistito a qualcosa di molto simile - e quindi fattibile - con l'Eurolega di Basket, a cui si è affiancata da qualche tempo la Champions League (24 club qualificati direttamente e 8 a seguito dei turni preliminari). Dunque, quello che sta accadendo non è una novità, assoluta nel mondo dello sport europeo. Ciò nonostante, il calcio rappresenta lo sport più seguito del mondo, dunque la creazione della Super Lega ha prodotto logicamente delle reazioni smodate a livello globale”²³⁶.

Ovviamente la FIFA e la UEFA non sono stati inermi alla notizia della nascita di questa nuova competizione, rifiutando categoricamente il suo riconoscimento e minacciando le squadre disposte a partecipare alla Superlega di intraprendere le vie legali nei loro confronti, oltre alla possibile adozione di conseguenze dal punto di vista sportivo.

A sostegno di FIFA e UEFA sono intervenuti altri organismi, tra cui l'Associazione Europea delle Leghe Professionistiche di calcio, che a loro volta hanno pubblicato un comunicato mediante cui si preannunciava la volontà di impedire lo sviluppo del progetto Superlega.

Anche a livello nazionale, vi sono stati degli interventi volti a sostenere le organizzazioni internazionali: in Italia, la FIGC ha provveduto a modificare l'art. 16 delle NOIF²³⁷ prevedendo che *“ai fini delle iscrizioni al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA e dalla UEFA o dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla FIGC è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione”*.

È evidente che la Superlega nasceva in un contesto avverso, tanto che, nemmeno 48 ore dopo l'annuncio ufficiale, molte delle società che avevano aderito a tale progetto annunciarono la loro rinuncia²³⁸.

²³⁶ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, Felice Raimondo, 2021, p. 156.

²³⁷ Norme Organizzative Interne della FIGC.

²³⁸ Alberto Cinque, *“Il caso della Superlega. Note di prima lettura”*, DeJure.

3.2 La Superlega è legittima? Può esistere nell'ordinamento europeo?

Da un punto di vista teorico, un'associazione come la Superlega può esistere dall'interno dell'UE in quanto gli artt. 12²³⁹ e 16²⁴⁰ della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede la libertà di associarsi e la libertà di costituire un'impresa in modo conforme al diritto comunitario. Nondimeno, l'art. 17 prevede il diritto di proprietà, stabilendo che ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli e di disporne in modo esclusivo e pieno in conformità con l'ordinamento²⁴¹.

Si ricorda anche che all'interno del TFUE vi sono delle norme che tutelano il cd. diritto di stabilimento (artt. 49²⁴² e 54 in cui vengono vietate le disposizioni che prevedono restrizioni alla libertà di stabilimento).

Allo stesso modo è giusto ricordare anche la presenza degli artt. 101 e 102 del TFUE che regolano la materia della concorrenza all'interno del mercato europeo, vietando gli accordi in grado di alterarlo e le posizioni di abuso dominante sul mercato.

Ma la domanda principale è: la Superlega può legittimamente esistere all'interno dell'ordinamento europeo?

Tale questione è di fondamentale importanza e richiede una valutazione giuridica approfondita. Per comprenderne la corretta qualificazione dal punto di vista legale, è necessario esaminare la questione da due possibili prospettive ossia considerare la Superlega come una confederazione o come una lega²⁴³.

²³⁹ Art. 12 - Libertà di riunione ed associazione: *“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.*

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione”.

²⁴⁰ Art. 16 - Libertà d'impresa: *“È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.*

²⁴¹ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, Felice Raimondo, 2021, p. 157.

²⁴² Art. 49 TFUE- Diritto di stabilimento: *“Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.*

²⁴³ Felice Raimondo, *“Super lega contro Super Federazioni”*, Felice Raimondo, 2021, pp. 158-159.

La qualificazione giuridica della Superlega avrà un impatto significativo sulla sua conformità alla normativa vigente, comprese le norme sportive e le norme dell'Unione Europea. Pertanto, è cruciale stabilire in quale categoria rientri la Superlega al fine di determinare il suo *status* legale e le implicazioni giuridiche che ne derivano.

La Superlega è una società che riunisce una pluralità di società sportive appartenenti a diversi Stati e, per questa ragione, potrebbe essere assimilata ad una confederazione²⁴⁴.

Le confederazioni sono organismi internazionali che si sviluppano nel contesto sportivo, e fungono da organo di collegamento tra le Federazioni Internazionali sportive e le Federazioni Nazionali a livello comunitario. Esse governano i vari sport all'interno della loro area geografica e devono collaborare con le federazioni nazionali (es. nel calcio la FIGC) e con le federazioni internazionali (es. FIFA) per promuovere e organizzare le varie competizioni sportive. Un esempio noto è la UEFA che, rappresentando il calcio a livello europeo, funge da tramite tra la FIFA e la FIGC (e le altre federazioni calcistiche nazionali).

Le confederazioni sportive possono avere una grande influenza sulla crescita e sulla promozione dello sport nell'area di propria competenza e svolgono un ruolo importante nell'organizzazione delle competizioni di alto livello nonché nell'applicazione delle regole sportive a livello continentale o regionale.

Potrebbe quindi prospettarsi l'idea che anche la Superlega costituisca una confederazione, in quanto si è posta l'obiettivo di organizzare una propria competizione, parallela a quelle già esistenti.

La sua qualificazione come confederazione non è però immediata e pacifica, considerata la sussistenza di alcuni elementi di criticità.

Innanzitutto, le confederazioni appartengono al sistema piramidale dello sport e hanno lo scopo di raggruppare le singole federazioni e non singole società come la Superlega. Risulta quindi difficile definire quest'ultima come confederazione in quanto raggruppa dei singoli club (limitando peraltro il loro accesso) e non delle federazioni nazionali²⁴⁵.

²⁴⁴ Alberto Cinque, "Il caso della Superlega. Note di prima lettura", DeJure.

²⁴⁵ Alberto Cinque, "Il caso della Superlega. Note di prima lettura", DeJure e Felice Raimondo, "Super lega contro Super Federazioni", 2021, pp. 158-159.

Lo statuto della FIFA prevede che sia il Congresso a decidere se ammettere o meno un'associazione

è ciò consentito solo se questa sia già membro di una confederazione (una delle sei riconosciute dalla FIFA).

Pertanto, la Superlega dovrebbe prima di tutto diventare membro di una confederazione ma è difficile (se non improbabile) che venga ricompresa tra i propri affiliati dalla UEFA

Deve ora analizzarsi la questione se la Superlega possa qualificarsi come una lega sportiva.

Le leghe, nel contesto sportivo, sono organizzazioni o associazioni che gestiscono e organizzano competizioni sportive a livello nazionale di uno sport specifico. A differenza delle confederazioni, che operano a livello continentale o regionale, le leghe si raccolgono su una singola nazione o una regione geografica più limitata. Le leghe sono organizzazioni che si occupano della programmazione delle competizioni di club all'interno del loro territorio e dell'applicazione delle regole specifiche per lo sport che rappresentano.

Una delle principali funzioni delle leghe è l'organizzazione dei campionati, gestendo aspetti quali i calendari delle partite, le classifiche e le questioni disciplinari.

Anche la Superlega, sotto alcuni aspetti, potrebbe essere qualificata come lega in quanto si prefigge l'obiettivo di essere un ente collettivo che raggruppa altri enti collettivi con lo scopo di organizzare una competizione sportiva²⁴⁶.

Per tale motivo, è evidente che la Superlega rappresenta un'entità non facilmente inquadrabile all'interno dell'ordinamento sportivo europeo.

3.3 La vicenda giudiziaria: la Superlega ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Come già anticipato, la reazione della UEFA e della FIFA non si è fatta attendere e, per questa ragione i club rimasti fedeli al progetto della Superlega, ossia Barcellona, Real Madrid e Juventus, hanno manifestato la loro intenzione di fare valere le proprie

²⁴⁶ Felice Raimondo, "Super lega contro Super Federazioni", 2021, pp. 158-159 e Alberto Cinque, "Il caso della Superlega. Note di prima lettura", DeJure.

ragioni davanti alla giustizia ordinaria e sportiva, rilevando dei presunti aspetti anticoncorrenziali legati alle minacce di sanzioni da parte dell'UEFA.

Infatti, tali società ritengono che le sanzioni minacciate dalla UEFA siano eccessive e fungano da deterrente per l'organizzazione di un torneo alternativo: secondo loro, ciò costituirebbe un chiaro abuso della posizione dominante della UEFA nell'ambito delle competizioni calcistiche europee²⁴⁷.

La posizione dominante di un'organizzazione nello sport può causare delle problematiche in materia di concorrenza se viene utilizzata per limitare la capacità di altri soggetti di organizzare competizioni alternative.

Questa controversia evidenzia le criticità legate alla libera concorrenza che possono sorgere nel contesto dello sport professionistico, nonché la necessità di bilanciare gli interessi delle organizzazioni sportive con la promozione della concorrenza e dei diritti dei club e degli atleti²⁴⁸.

La A22 Sports Management, ossia la società che è stata costituita per sponsorizzare e assistere nella creazione della Superlega, ha avviato davanti al Tribunale di Madrid un'azione giudiziaria volta ad accertare i comportamenti anticoncorrenziali della FIFA e della UEFA in violazione degli art. 101 e 102 del TFUE.

Inoltre, è stata chiesta al Tribunale la concessione di una misura cautelare volta alla cessazione immediata delle condotte poste in essere dalle organizzazioni sovranazionali.

Il Tribunale di Madrid, verificata la sussistenza di un pericolo ingiusto, grave ed irreparabile, ha ritenuto idoneo applicare delle misure cautelari per prevenire gravi conseguenze.

Nel caso di specie, la Superlega ha lamentato l'abuso della posizione dominante da parte di FIFA e UEFA all'interno del mercato calcistico e la violazione della concorrenza da parte delle medesime che avrebbero applicato restrizioni ingiustificate in quanto detentrici del monopolio calcistico.

²⁴⁷ Federico Laus, *“Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: riflessioni alla luce del caso Superleague”*, in *Federalismi.it*

²⁴⁸ Stefano Bastiano, *“La Superleague davanti alla Corte di giustizia. Brevi osservazioni a margine dell'udienza del 12 luglio 2022”*.

Con ordinanza del 20 aprile 2021, il Tribunale di Madrid ha accordato le misure cautelari richieste e in data 11 maggio 2021 ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea formulando le seguenti domande pregiudiziali:

1) Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un'entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA.

2) Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un'entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.

3) Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di [OR 30] partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.

4) *Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.*

5) *Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei 3 loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l'innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE.*

6) *Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.*

La decisione del tribunale di interrogarsi sul doppio ruolo dell'UEFA e della FIFA è significativa, poiché pone l'accento su una delle questioni chiave nella controversia tra queste e la società promotrice della Superlega.

La UEFA e la FIFA, da un lato, svolgono un ruolo di enti regolatori con un'ampia giurisdizione disciplinare sul calcio internazionale: ciò significa che esse hanno il potere

di stabilire le regole che governano il calcio a livello europeo e mondiale, comprese le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti dei club e dei giocatori²⁴⁹.

D'altro canto, queste stesse organizzazioni godono di una competenza esclusiva nell'organizzazione delle maggiori competizioni di calcio internazionali come la Champions League.

Questo doppio ruolo solleva delle preoccupazioni relativamente al potenziale conflitto di interessi e alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati per la concessione di autorizzazioni per l'organizzazione e lo svolgimento di competizioni alternative o parallele.

Nello specifico, il Tribunale ha sollevato la questione di compatibilità di alcune norme dei regolamenti della FIFA e della UEFA con il diritto dell'Unione Europea, tra cui:

- l'art. 6 dello Statuto della FIFA, il quale prevede che la FIFA, le sue confederazioni e i soggetti dalla stessa autorizzati sono gli unici soggetti che hanno la competenza esclusiva nell'organizzazione delle gare internazionali;
- l'art. 22 dello Statuto della FIFA attribuisce alla UEFA il compito di organizzare le proprie competizioni internazionali e garantire al contempo che le leghe non si formino senza il loro consenso o l'approvazione della FIFA;
- l'art. 70 dello Statuto della FIFA prevede che sia il Comitato a redigere il calendario calcistico;
- l'art. 71 dello Statuto della FIFA conferisce alla stessa, alle confederazioni e federazioni nazionali membri la competenza esclusiva di concedere l'autorizzazione preventiva per organizzare eventi internazionali, vietando la possibilità che si svolgano gare e competizioni che non siano autorizzate dalla FIFA;
- l'art. 72 dello Statuto della FIFA prevede agli stessi affiliati, ossia ai giocatori e alle squadre, il divieto di prendere parte a competizioni non autorizzate dalla FIFA, attribuendo alla federazione internazionale la possibilità di applicare deroghe a questo divieto.

²⁴⁹ Stefano Bastianon, *“La Superlega ed il modello sportivo europeo”*, DeJure.

Tali disposizioni si possono ricavare anche dallo Statuto della UEFA agli articoli 49 a 51: tali norme attribuiscono infatti il monopolio nell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa in cui si fanno valere i medesimi principi²⁵⁰.

Dall'analisi di queste norme emerge che la FIFA e la UEFA detengono il totale monopolio del mercato per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione delle competizioni calcistiche, tanto da comportare un ostacolo invalicabile per chiunque altro concorrente voglia accedere nel mercato delle competizioni calcistiche, limitando di fatto la libera concorrenza nel settore.

Nondimeno, questa normativa violerebbe anche altri diritti fondamentali previsti dalla normativa comunitaria, tra cui: la libera circolazione dei servizi, delle persone, dei lavoratori e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

L'abuso di posizione dominante potrebbe concretizzarsi nella necessità di un'autorizzazione preventiva per l'organizzazione di competizioni sportive alternative.

In tal modo, infatti, UEFA e FIFA possono discrezionalmente scegliere i soggetti a cui concedere l'autorizzazione per organizzare competizioni di calcio internazionali, consentendo loro di applicare anche delle misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme statutarie o regolamentari.

La questione chiave è pertanto comprendere se queste misure sanzionatorie siano proporzionate e necessarie o se possano considerarsi eccessive e/o ingiustificate.

3.4 L'evoluzione della causa. Le conclusioni dell'Avvocato generale

La questione attualmente in esame presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguarda principalmente la compatibilità degli statuti della FIFA e dell'UEFA con il diritto antitrust dell'Unione Europea.

Indipendentemente dall'esito della sentenza, questa controversia avrà notevoli implicazioni sia dal punto di vista giuridico che sportivo, sociale e politico, data la sua complessità e l'importanza dei valori coinvolti.

In effetti, la sentenza sulla Superlega potrebbe avere una portata paragonabile a quella della celebre sentenza "Bosman".

Da una parte, la controversia coinvolge delle questioni inerenti alla libera circolazione e soprattutto alla libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea;

²⁵⁰ Stefano Bastianon, "La Superlega ed il modello sportivo europeo", DeJure.

dall'altra parte, viene in rilievo l'integrità dello sport che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti a livello comunitario.

La sentenza non è stata ancora pubblicata dalla Corte europea ma meritano un'attenta analisi le conclusioni dell'Avvocato Generale dell'Unione Europea, Athanasios Rantos.

Le conclusioni dell'Avvocato Generale, pubblicate il 15 dicembre 2022, costituiscono un parere non vincolante per la Corte di Giustizia ma forniscono un'indicazione importante della posizione legale che potrebbe essere adottata nella decisione finale.

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato Generale ha esaminato le questioni pregiudiziali rinviate dal Tribunale di Madrid alla Corte Generale di Giustizia dell'Unione Europea, evidenziando che:

1. le norme della FIFA e dell'UEFA che richiedono una preventiva autorizzazione per organizzare una nuova competizione sono compatibili con il diritto antitrust dell'Unione Europea. L'Avv. Rantos ha sostenuto che, considerando le peculiarità delle competizioni sportive, le restrizioni derivanti da tali norme sono intrinsecamente connesse agli obiettivi legittimi perseguiti dalle federazioni e sono proporzionate alla specificità dello sport.
2. le norme dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza non vietano alle federazioni, inclusa la FIFA e l'UEFA, di minacciare sanzioni contro i club affiliati che partecipano a competizioni non riconosciute da loro, purché tali restrizioni siano inerenti e proporzionate agli obiettivi legittimi delle federazioni.
3. analizzando le restrizioni imposte dagli statuti della FIFA in merito alla commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni da loro organizzate, ha stabilito che tali restrizioni non violano le norme antitrust dell'Unione Europea poiché sono inerenti e proporzionate agli obiettivi legittimi legati alla specificità dello sport.
4. gli statuti della FIFA e dell'UEFA che richiedono una previa autorizzazione per le nuove competizioni calcistiche non sono in contrasto con le leggi dell'Unione Europea, a condizione che tale autorizzazione sia effettivamente necessaria per preservare le specificità delle competizioni.

In sintesi, le conclusioni dell'Avvocato Generale Rantos sono favorevoli alla FIFA e all'UEFA in quanto ravvisano la compatibilità delle loro norme e delle restrizioni applicate con il diritto antitrust dell'Unione Europea²⁵¹.

In tale occasione, l'Avvocato Generale ha preliminarmente svolto alcune osservazioni in merito al rapporto tra lo sport e il diritto dell'Unione Europea.

Innanzitutto, ha posto l'accento sull'importanza dell'articolo 165 del TFUE che ha riconosciuto la specificità dello sport

all'esito di un processo sostenuto e promosso dall'Unione Europea stessa,

L'Avvocato Generale ha sottolineato che la struttura piramidale dello sport mira principalmente a promuovere competizioni aperte e accessibili a tutti, all'interno di un quadro trasparente, in cui i sistemi della promozione e della retrocessione contribuiscono a mantenere un equilibrio competitivo (premiando quindi i soggetti più meritevoli).

Questi principi sono considerati pertanto fondamentali per il modello sportivo europeo.

L'Avvocato Generale ha contestato il sistema della Superlega poiché concepita come competizione chiusa o semichiusa, considerata previsione della promozione e della retrocessione solo per cinque delle venti squadre totali (con quindici che rimarrebbero quindi fisse). Questo approccio, secondo Rantos, non rispecchia i principi di meritocrazia e libero accesso sostenuti dal modello sportivo europeo,

evidenziando peraltro come quest'ultimo si basi su un sistema di solidarietà finanziaria che consente la redistribuzione dei ricavi generati dalle attività sportive (dall'alto della piramide fino ai livelli di base dello sport).

Oltretutto, l'Avvocato Rantos ha sottolineato che la specificità dello sport non deve costituire un pretesto per escludere a priori l'applicazione delle regole previste dai trattati dell'Unione Europea, come già consolidamente affermato dalla giurisprudenza.

Tuttavia, ha anche riconosciuto che, in alcune e specifiche circostanze in cui le regole sportive si rivelano incompatibili con quelle dell'Unione Europea, risultano comunque applicabili se perseguono obiettivi legittimi e proporzionati, anche se possono entrare in conflitto con le regole della concorrenza²⁵².

²⁵¹ Per un'analisi più completa consultare <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220205it.pdf>.

²⁵² Per un'analisi più completa consultare <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220205it.pdf>.

Infine, è stato sottolineato che le federazioni internazionali, pur svolgendo al contempo il ruolo di regolamentazione e organizzazione delle competizioni sportive, non violano necessariamente il diritto della concorrenza dell'Unione Europea, evidenziando che l'obiettivo dell'UEFA è deve essere quello di garantire che le terze parti non siano escluse dal mercato delle competizioni calcistiche in Europa.

In conclusione, analizzando il ragionamento seguito, emerge che l'Avvocato Rantos ha sostenuto la legittimità delle norme oggetto della controversia, nonostante queste possano comportare delle limitazioni all'accesso dei concorrenti della UEFA al mercato delle competizioni calcistiche in Europa, sostenendo che tali norme non costituiscono manifestamente delle restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE e sono finalizzate a preservare il modello sportivo europeo.

Tali norme sono idonee a influenzare l'accessibilità dei club e dei giocatori al mercato ma allo stesso tempo perseguono obiettivi legittimi e sono proporzionate a tali obiettivi.

In particolare, è stato evidenziato particolarmente il carattere chiuso della Superlega, ritenendo che le sanzioni associate siano finalizzate a preservare dei principi fondamentali dello sport come la meritocrazia, il rispetto delle pari opportunità e la solidarietà.

Secondo l'Avvocato Generale, inoltre, la UEFA non detiene una posizione dominante sul mercato. Egli sostiene che la stessa organizzazione abbia al suo interno una responsabilità specifica in quanto ha l'obiettivo di facilitare e garantire l'accesso a nuove competizioni all'interno del circuito europeo. Inoltre, ha il dovere di esaminare le richieste di autorizzazione per tali nuove competizioni, al fine di prevenire l'esclusione ingiustificata di altri partecipanti dal mercato.

In sintesi, si è concluso per la compatibilità delle norme in questione con il diritto dell'Unione Europea, sostenendo che queste norme promuovono gli obiettivi legittimi dello sport e della sua struttura organizzativa senza costituire una manifesta restrizione anticoncorrenziale.

Tali conclusioni offrono una prospettiva interessante sul rapporto tra la FIFA, la UEFA e le competizioni calcistiche private come la Superlega e punti di riflessione.

In particolare, queste conclusioni pongono l'accento sulla legittimità del sistema di autorizzazione preventiva di FIFA e UEFA ma anche sulla loro responsabilità nel garantire un accesso equo al mercato.

In sostanza, l'Avvocato Generale sembra suggerire che se venisse organizzata una competizione aperta e conforme a determinati criteri, la FIFA e la UEFA non potrebbero a priori rifiutare di concedere la necessaria autorizzazione, arrivando indirettamente alla conclusione che se la Superlega fosse stata concepita come competizione aperta probabilmente la UEFA avrebbe dovuto necessariamente riconoscerla

Esiste pertanto una distinzione significativa tra competizioni chiuse e competizioni aperte nell'ambito delle autorizzazioni e delle sanzioni di competenza della FIFA e della UEFA: queste ultime, infatti, possono legittimamente sanzionare le società che partecipano a una competizione chiusa sulla base del contrasto evidente con i principi solidaristici e i regolamenti delle confederazioni.

Queste conclusioni consentono di ritenere che, se la Superlega o competizioni simili fossero costituite con un sistema aperto e rispettassero i principi stabiliti dai Trattati europei, la FIFA e la UEFA non potrebbero in alcun modo impedirne l'ammissione o imporre sanzioni.

Tali considerazioni ammettono quindi la possibilità di dar vita a competizioni calcistiche che, con proprie regole e organizzazione autonoma, si pongono al di fuori del sistema controllato da FIFA e UEFA (anche se non riconosciute direttamente da queste ultime).

Queste conclusioni aprono quindi la strada a diverse possibilità di sviluppo nel mondo delle competizioni calcistiche, consentendo una maggiore flessibilità e spingendo potenzialmente per un cambiamento dei sistemi di autorizzazione e regolamentazione delle competizioni da parte delle organizzazioni calcistiche internazionali.

Tuttavia, è di fondamentale importanza ricordare che quelle illustrate sono solo le conclusioni dell'Avvocato Generale e che la decisione finale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea potrebbe discostarsi da questa ricostruzione giuridica.

3.5 Ultimi risvolti nella controversia della Superlega: la pronuncia di gennaio del Tribunale di Madrid

Gli ultimi sviluppi relativi al caso della Superlega di calcio risalgono al 30 gennaio 2023, quando il Tribunale di Madrid ha emesso una sentenza a favore della *European Super League Company SL*, l'organizzazione che gestisce la Superlega, accogliendo il ricorso presentato da quest'ultima contro la decisione riguardante la scadenza delle misure cautelari precedentemente applicate il 20 aprile 2021 nei confronti delle sanzioni minacciate dalla UEFA e dalla FIFA.

Nell'applicare le misure cautelari, Il Tribunale Mercantile aveva concluso precedentemente che le sanzioni minacciate dall'UEFA avrebbero potuto causato danni irreparabili ai club coinvolti, ritenendo tali misure ingiustificate, sproporzionate e fortemente restrittive della concorrenza.

Di conseguenza, il Tribunale Mercantile aveva ordinato all'UEFA e alla FIFA, tra le altre cose: di astenersi dall'ostacolare, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega; di evitare, minacce, avvii e/o adozione di azioni disciplinari o sanzionatorie contro le società, i dirigenti e i calciatori coinvolti nella Superlega; di astenersi, direttamente o indirettamente, da misure escludenti nei confronti dei club e/o dei giocatori partecipanti alla Superlega da qualsiasi competizione a livello nazionale per cui sono regolarmente idonei.

Il Tribunale di Madrid, adottando un percorso argomentativo differente rispetto all'Avvocato Generale Rantos.

ha rilevato che la FIFA e la UEFA, in virtù dei loro statuti, godono di una posizione di monopolio nell'ambito del calcio in Europa quanto all'organizzazione e alla gestione delle competizioni internazionali e le sanzioni minacciate dalle stesse potrebbero costituire un abuso di posizione dominante.

Fondamentalmente, il Tribunale spagnolo ha ritenuto che le disposizioni della FIFA e della UEFA fossero in conflitto con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Di conseguenza, il Tribunale di Madrid ha confermato le misure cautelari inizialmente concesse a favore dei sostenitori della Superlega. Secondo il ragionamento dell'organo di giustizia, le azioni minacciate dalla UEFA e dalla FIFA erano idonee a far

sì che le stesse mantenessero una posizione privilegiata sul mercato, minacciando i club con un'eventuale esclusione dal mercato qualora partecipassero alla Superlega.

Tali minacce si ponevano quindi in aperto contrasto con i principi oggettivi non discriminatori e trasparenti previsti dall'Unione Europea, ossia il divieto di abuso di posizione dominante ed il divieto di comportamenti anticoncorrenziali che garantiscono la libera concorrenza all'interno del mercato, che dovrebbero caratterizzare anche le azioni della UEFA e della FIFA²⁵³.

Con questa sentenza, il Tribunale di Madrid ha quindi vietato alla FIFA e alla UEFA di minacciare sanzioni disciplinari contro i club aderenti al progetto della Superlega, proibendo alle stesse di escludere tali club dai rispettivi campionati.

Risulta evidente la divergenza delle posizioni e delle interpretazioni tra quanto statuito dal Tribunale di Madrid e le conclusioni a cui è pervenuto l'Avvocato Generale Rantos.

In tale contesto, emergono tre possibili scenari. In primo luogo, la Corte di Giustizia potrebbe condividere il parere dell'Avvocato Generale Rantos, tutelando la posizione di FIFA e UEFA e statuendo la legittimità dei loro regolamenti. In tal caso, la Superlega potrebbe comunque costituirsi ma lo farebbe in netto contrasto con queste due federazioni, operando al di fuori dei loro sistemi.

In secondo luogo, la Corte potrebbe condividere le conclusioni del Tribunale di Madrid, riconoscendo l'effettivo monopolio nel settore da parte della FIFA e della UEFA e una presunta violazione degli articoli 101 e 102 del Trattato dell'Unione Europea. In tal caso potrebbe delinarsi la possibilità di agire nei confronti della UEFA e alla possibilità di modificare il suo regolamento, come avvenuto nel caso della FIA, da cui deriverebbe la possibilità di organizzare nuove competizioni da parte di terzi soggetti.

Infine, la Corte potrebbe adottare un approccio intermedio, riconoscendo l'incongruenza del sistema della FIFA e della UEFA, senza però riformare radicalmente il loro ruolo e i loro regolamenti. Questo scenario potrebbe rappresentare un compromesso che consentirebbe la nascita di nuove competizioni, potenzialmente sotto

²⁵³ Articolo di riferimento: <https://www.dejalex.com/2023/03/la-decisione-del-tribunale-provinciale-di-madrid-che-ribalta-le-conclusioni-dellavvocato-generale-sulla-vicenda-superlega/?lang=it#:~:text=Pertanto%2C%20il%20Tribunale%20di%20Madrid,rispettivi%20giocatori%20dalle%20proprie%20competizioni.>

il controllo della FIFA e della UEFA, garantendo la libera partecipazione a queste dei club che deciderebbero di aderire ai nuovi progetti.

In conclusione, considerando l'importanza economica del calcio in Europa e nel mondo nonché la rilevanza degli interessi in gioco, è chiaro che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiamata ad un compito arduo e dovrà ponderare attentamente la sua decisione.

3.6 La “Superlega” negli altri ordinamenti sportivi: l’Eurolega del basket

Come precedentemente esposto, la creazione della Superlega ha suscitato notevole agitazione nel mondo dello sport, soprattutto – considerato il contesto in cui tale progetto è nato – nell’ambito del sistema calcio.

Tuttavia, risulta interessante esaminare come in altri sport esistano delle competizioni simili alla Superlega ed è significativo prendere in considerazione i vari orientamenti europei al riguardo.

L’idea di una competizione semi-chiusa come quella della Superlega, infatti, ha sollevato numerose polemiche, principalmente a causa dei criteri di selezione ritenuti controversi.

Un esempio concreto è rappresentato dall’Eurolega, competizione di pallacanestro organizzata a livello continentale.

Negli anni 2000 il basket ha attraversato una fase di crisi significativa e ha tentato di risollevarsi mediante la creazione di questa competizione alternativa.

In quegli anni, caratterizzati da una generale insoddisfazione riguardo alle riforme attuate dalla Federazione Internazionale di Basket (FIBA), quattordici prestigiosi club di basket condivisero un obiettivo comune ossia quello di migliorare gli investimenti e aumentare i guadagni.

Sulla base di tali presupposti, questi club decisero di costituire una lega privata con l’obiettivo di agevolare investimenti nei diritti televisivi e nel settore del *marketing* al fine di incrementare i guadagni per ciascuna squadra.

La gestione di questo ambizioso progetto è stata affidata all’Unione delle Leghe Europee di Basket (ULEB).

Inizialmente si verificò una situazione simile a quella della Superlega nel calcio: la FIBA infatti si oppose fermamente alla competizione non riconoscendola e minacciò i

club, i giocatori e persino gli arbitri di esclusione dai campionati nazionali in caso di partecipazione alla neonata Eurolega, analogamente a quanto sta accadendo con la Superlega.

Un primo punto di differenza rilevante tra le due competizioni in esame è che l'Eurolega è stata riconosciuta e gestita dalla ULEB (*Union des Ligues Européennes de Basketball* ossia l'Unione delle leghe europee di pallacanestro), a differenza della Superlega che non ha ricevuto riconoscimento da alcuna confederazione (neanche dalla UEFA).

Nel complesso il contesto iniziale era quindi simile a quello attuale. La differenza principale risiede nel fatto che, inizialmente, la contrapposizione coinvolgeva la Federazione Internazionale e l'Unione delle Leghe Europee di Pallacanestro (ULEB) che rappresenta le prime divisioni di Spagna, Italia, Francia, Grecia e Belgio.

Nel tempo, la FIBA ha dovuto riconoscere l'ascesa dell'Eurolega, che oggi rappresenta la competizione europea di maggiore prestigio nel basket, seguita dall'Euro Cup, anch'essa organizzata dalla ULEB. Altri tornei invece, come la Basketball Champions League e la FIBA Europe Cup, sono di minor rilievo e sono organizzati dalla FIBA.

Nel corso del tempo l'Eurolega ha subito diverse modifiche nella sua struttura.

Attualmente questa competizione coinvolge diciotto squadre che partecipano a un girone unico con partite di andata e ritorno.

Al termine della fase regolare, le prime otto squadre qualificate si sfidano nei quarti di finale, che si disputano al meglio delle cinque partite. Le squadre che superano i quarti accedono alle *Final Four*, all'esito delle quali viene proclamata la squadra campione.

Un elemento chiave da considerare è rappresentato dai criteri per la partecipazione all'Eurolega.

Undici club europei detengono una licenza "A" pluriennale, due squadre che detengono una licenza biennale rinnovabile (Bayern Monaco e Villeurbanne) che garantisce loro la partecipazione annuale alla competizione, sebbene possano perderla in determinate circostanze, difatti, la licenza "A" può essere revocata nel momento in cui una determinata squadra violi alcune norme o regolamenti. Alcuni motivi che comportano la revoca di tale licenza includono: problemi finanziari del club, violazione di regole

etiche, disciplinari p do fair play, se viola principi strutturali richiesti dall'Eurolega e nel caso venissero attuati comportamenti anti-sportivi gravi.

Altri cinque posti, invece, sono assegnati in base alle prestazioni delle squadre nelle stagioni precedenti, quindi in base al merito²⁵⁴.

Per cui il criterio di base per partecipare a tale competizione è rappresentato dalla concessione di un'apposita licenza (per l'Italia tale licenza pluriennale appartiene attualmente all'Olimpia Milano).

I requisiti che servono per ottenere tale licenza sono stabiliti attraverso parametri specifici, ossia:

1) la sede di gioco deve essere situata in un'area urbana di almeno 200.000 abitanti.

2) disporre di un palazzetto di almeno 10.000 posti, con possibilità di ottenere una deroga in caso si disponga di un palazzetto da almeno 7.000 posti ed esista un progetto di ampliamento.

3) presenza di un aeroporto internazionale a meno di 100 km dal palazzetto.

4) presenza di almeno due alberghi a quattro stelle nell'area urbana.

5) non essere sottoposti a procedura di insolvibilità.

6) terminare nella prima metà della classifica nel proprio campionato nazionale.

Il possesso di questi criteri attribuisce ai club la licenza di tipo "A", che permette di disputare questa competizione mediante degli accordi pluriennali che sono comunque sottoposti alla soddisfazione di criteri oggettivi di meritocrazia²⁵⁵.

Difatti nel caso in cui vi sia una squadra che non riesca ad esempio a piazzarsi nella prima metà classifica del proprio campionato nazionale verrebbe esclusa dall'Eurolega anche qualora fosse in possesso della licenza di tipo "A" secondo le norme previste nel regolamento.

In sintesi, la differenza principale tra l'Eurolega e la Superlega calcistica risiede nella presenza di regole e criteri che consentono alle squadre di guadagnare l'accesso alla

²⁵⁴ Per un'analisi più approfondita https://www.corriere.it/sport/21_aprile_20/superlega-l-eurolega-basket-vero-modello-come-avvenne-rivoluzione-sotto-canestri-21-anni-fa-cc70fb40-a1cf-11eb-b3ed-ee5b64f415b7.shtml.

²⁵⁵ Per un'analisi più approfondita https://www.corriere.it/sport/21_aprile_20/superlega-l-eurolega-basket-vero-modello-come-avvenne-rivoluzione-sotto-canestri-21-anni-fa-cc70fb40-a1cf-11eb-b3ed-ee5b64f415b7.shtml.

competizione in modo meritocratico, a differenza della Superlega che si basa su una struttura fissa e priva di criteri di merito (ad eccezione di quelli economici).

Quindi, nonostante l'Eurolega abbia un meccanismo semichiuso come la Superlega, garantisce in ogni caso che l'accesso alla competizione avvenga secondo dei criteri fissi e per meritocrazia.

Si noti che anche l'Eurolega ha subito molte critiche da vari esponenti del mondo dello sport che ritengono la partecipazione a tale competizione sia comunque condizionata dalla capacità delle squadre di rispettare i criteri finanziari imposti.

CONCLUSIONI

L'ultima sezione dell'elaborato si concentra sul ruolo economico dello sport e su come le attività sportive debbano rispettare i principi dei trattati dell'Unione Europea riguardanti le regole della concorrenza. Si considerano infatti diversi casi giurisprudenziali che hanno contribuito a risolvere le incertezze giuridiche, ma la crescente dimensione economica dello sport avvenuta nei primi anni 2000 continua a presentare nuove sfide per la stessa Unione Europea e per lo sport, creando problematiche e mettendo in evidenza controversie di non facile risoluzione, come la questione della Superlega.

Il quesito che si pone alla base del presente elaborato concerne la circostanza se la Superlega possa legittimamente esistere all'interno del modello sportivo europeo.

La risposta non è di agevole risoluzione, difatti, la sentenza, rinviata a dicembre, dovrà bilanciare tutti gli interessi economici e sociali implicati, tenendo conto allo stesso tempo delle complesse dinamiche che coinvolgono la competizione e della centralità del calcio come sport predominante a livello economico.

Secondo quanto anticipato dal Tribunale di Madrid, anche nei recenti sviluppi, la Superlega ha diritto di esistere all'interno dell'Unione Europea, in quanto la legge che tutela la concorrenza è stata ritenuta in contrasto con le sanzioni imposte da UEFA e FIFA nei confronti dei club partecipanti.

Tuttavia, la mancanza di meritocrazia e il circuito semichiuso della Superlega, in aggiunta alla mancata autorizzazione preventiva di UEFA e FIFA, hanno creato una situazione difficile e di conflitto tra di esse, alterando l'equilibrio competitivo e la meritocrazia che caratterizzano il modello sportivo europeo analizzato in questa tesi, fondato sui principi di merito, integrità e solidarietà.

Ora, la partita si gioca dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea che avrà il compito di bilanciare gli interessi contrastanti, indicando se la specificità dello sport possa consentire la disapplicazione o l'adattamento delle norme sulla concorrenza o se invece, il mutato contesto economico avvenuto negli anni, imponga l'applicazione di tali disposizioni.

Nel caso in cui la Corte propenda per la seconda interpretazione, ordinerà l'applicazione in toto delle norme antitrust e probabilmente dichiarerà illegittimo il monopolio in essere, confermando quindi le contestazioni formulate dalla Superlega. La pubblicazione della

sentenza, a lungo rimandata, è prevista per il 21 Dicembre prossimo, a tre anni dall'inizio di questo conflitto tra la UEFA ed i club fondatori.

A parere di chi scrive, la Superlega, con le opportune modifiche, ha un fondamento giuridico per esistere all'interno del modello sportivo europeo, in quanto, modificando i criteri d'accesso della nuova competizione rendendoli più meritocratici (come nel sistema delle licenze previsto dall'Eurolega), non violerebbe i principi cardine previsti dall'Unione Europea e caratterizzanti lo stesso modello sportivo comunitario. In questo nuovo contesto le stesse federazioni non avrebbero alcun motivo per ostare l'emergere di tale nuova iniziativa.

Inoltre, questo caso ha avuto il ruolo importante di evidenziare le lacune sussistenti all'interno del calcio moderno, minacciando il predominio e il monopolio di FIFA e UEFA.

La sentenza attirerà senz'altro un'enorme attenzione mediatica, similmente a quanto accaduto con la sentenza Bosman.

Si prevede che questa decisione spingerà le autorità competenti a intervenire e a correggere le carenze sussistenti nel sistema calcistico evidenziate da questa controversia, portando molto probabilmente ad una modifica delle strutture e dei regolamenti delle competizioni e delle stesse organizzazioni internazionali.

Per preservare lo sport e i suoi valori fondamentali, infatti, è essenziale evitare che gli interessi economici prevalgano su quelli sociali.

A mio avviso, si ritiene che il giudice europeo debba necessariamente trovare un compromesso tra le organizzazioni internazionali sportive (UEFA e FIFA) e la possibilità di ridimensionare il loro monopolio a favore della creazione di nuove competizioni alternative, in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli attori coinvolti e capace di stravolgere il calcio europeo.

Inoltre, nel caso in cui la sentenza della Corte di Giustizia attribuisse alla UEFA e alla FIFA il potere di estromettere arbitrariamente le società dalle proprie competizioni, ci si chiede cosa succederebbe nel caso in cui venisse creata una nuova competizione parallela alla Champions League (o ad altre competizioni organizzate da UEFA e FIFA) che esse non approvano.

A parere dello scrivente, se le squadre migliori al mondo riuscissero ad organizzare una competizione parallela, uscendo dal controllo di UEFA e FIFA, queste ultime

perderebbero gran parte degli spettatori e, di conseguenza, gli ingenti profitti economici che ne derivano. Se i contrasti fossero sorti nell'ambito di un altro sport, meno rilevante a livello economico rispetto al modo del calcio, molto probabilmente la risoluzione della controversia si sarebbe rivelata molto più agevole, in quanto i diversi interessi in gioco avrebbero avuto una risonanza – anche mediatica – molto inferiore.

Il calcio è lo sport più seguito al mondo e non può di certo essere menzionato solo come un fenomeno sportivo, in quanto l'aspetto finanziario ed economico caratterizza il gioco del "pallone" ormai da decenni.

Per questa ragione, è chiaro che se tale questione fosse sorta nell'ambito di una diversa disciplina sportiva il regime monopolistico delle organizzazioni internazionali sarebbe stato ridimensionato, facendo prevalere la libertà della concorrenza che da sempre caratterizza l'Unione Europea.

Costantino Rozzi, presidente dell'Ascoli nel febbraio 1979 affermò che *“A lungo andare avremo un campionato europeo con le più grosse società di ciascun Paese e, parallelamente, un altro campionato a carattere nazionale se non addirittura regionale con le altre. Juve, Inter, Milan, Torino finiranno inevitabilmente nell'élite e le altre migliori si misureranno in un diverso torneo. Non c'è via d'uscita. Certo all'inizio avremo un trauma non indifferente ma quando ci saremo abituati tutto sembrerà più normale.”*

Spesso i cambiamenti fanno paura e tante volte non sembrano possibili, ma, a volte, sono necessari, come in questo caso.

BIBLIOGRAFIA

- Adami Giovanni, *Attività sportiva e professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *Lavoro nella giurisprudenza*, 2001.
- Ajassa G.- Ambrosetti S. *Focus*, Settimanale del Servizio Studi BNL, 16,7 maggio 2013.
- Antonucci M., *Il mercato dei calciatori: ampliata la libertà di circolazione*, in *Il Consiglio di Stato*, 2005, fasc. IV.
- Bastianon Stefano, *Diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, 1998 *DeJure*.
- Bastianon Stefano, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Dejure*.
- Bastianon Stefano, *La lex Sportiva*, Osservatoriosullefonti.it.
- Bastianon Stefano, *La Superleague davanti alla Corte di giustizia. Brevi osservazioni a margine dell'udienza del 12 luglio 2022*.
- Bastianon Stefano, *La Superlega ed il modello sportivo europeo*, *DeJure*.
- Bastianon Stefano, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, *DeJure*.
- Bastianon Stefano, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*.
- Bastianon Stefano, *Unione europea e sport al tempo del Covid-19*, *Rivista di diritto sportivo*, Giappichelli Riviste.
- Calzoni S.N., *Osservazioni sul C.O.N.I., Le federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242/1999*, in *Riv. Dir. Sport*, 2000, nn. 3-4.
- Castellaneta Marina, *Le discipline sportive nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, fasc. 2/2001.
- Cianci Alberto Giulio, *Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, pt. II. 1.
- Cinque Alberto, *Il caso della Superlega. Note di prima lettura*, *DeJure*.

- Clarich Marcello, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?* in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1996, fasc. III-IV.
- Coccia Massimo, *Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?* in *RDS*, 1998
- Coccia Massimo, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea.*
- Coccia Massimo, Nizzo C., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *RDS*, 1998.
- Colantuoni Lucio, *Diritto Sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020.
- Gullo D., *“L'impatto del diritto alla concorrenza sul mondo dello sport”* *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. 3, Fasc. 3, Avellino, 2007.
- Laus Federico, *Lo sport tra concorrenza, competitività e protezionismo: - riflessioni alla luce del caso Superleague*, in *Federalismi.it*
- Lubrano Enrico, *La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla Luce della sentenza Bernard*, in *Atti del convegno "L'indennità di formazione nel mondo dello sport"*, 2011.
- Nascimbene Bruno - Bastianon Stefano, *Diritto europeo dello sport - l'Europa in movimento*, G. Giappichelli Editori, Torino, 2011.
- Pappalardo Alessandro, *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe: quelques appréciations critiques sur la notion de marché en cause, en marge de l'affaire Bosman*, in *RMUE*, 1996.
- Raimondo Felice, *Super lega contro Super Federazioni*, 2021.
- Santa Maria Alberto, *Lo sport professionistico e la concorrenza*, *DeJure*.
- Sbeti Nicola, *Le identità europee dello sport*, *Altre Modernità*, Riviste UNIMI.
- Tizzano A., De Vita M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.
- Tognon - Stelitano *Sport, Unione Europea e diritti umani.*
- Tognon J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, fasc. VII.
- Tognon Jacopo, *Diritto e politiche dello Sport nell'Unione Europea*, Cleup, Padova, 2016.

- Tornosello D., *La libera circolazione dei calciatori: il caso Kahveci: nota all' Ordinanza della Corte di Giustizia CE del 25 luglio 2008.*
- Zylberstein J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2008, fasc. VII.

GIURISPRUDENZA

- Sentenza 12 Dicembre 1974, B.N.O.Walrave, L.J.N.Koch c. association Union Cycliste Internazionale, causa C 36/72 in Raccolta, 1974, p.1405.
- Sentenza 14 Luglio 1976, G.Donà c. M Mantero, causa C 13/76, in Raccolta, 1976, p. 1333.
- Sentenza 15 Dicembre 1995, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri, causa C- 415/93, in Raccolta, pag. I-4921.
- Sentenza Olsson 16 ottobre 1996, in Rivista di Diritto Sportivo, 1997, pag. 856.
- Ordinanza 08 Luglio 1998, Agostini c. Ligue francophone de judo et disciplines associées and Ligue de judo, Raccolta, 1998, pag. I- 4261.
- Sentenza 11 Aprile 2000, C. Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASLB,Ligue belge de judo ASLB,Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C191/97, in Raccolta, 2000, pag. 2549.
- Sentenza 13 Aprile 2000, J. Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASLB c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASLB(FRBSB), causa C-176/96, in Raccolta, 2000, pag. 2681.
- Sentenza 3 febbraio 2000, Malaya c. Fédération Francaise de basketball in Riv. Di Dir. Sport. 2000, p. 325.
- Sentenza 19 febbraio 2002, Wouters et al. Cntr. Algemene Raad van de Nederlandse orde van Advocaten, C 309/99, Racc. pag. I-1577.

- Sentenza 8 maggio 2003, Deutcher Handballbund c. Maros Kolpak, causa C-438/00, Raccolta, 2000, pag. I-4135.
- Sentenza 12 aprile 2005, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educaciòn y Cultura, Real federaciòn Esp. De Fùtbol, causa C-265/03, Raccolta, 2005, pag. I-2579.
- Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majecen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04, Raccolta, 2006, pag. I-6991.
- Sentenza 26 gennaio 2005, Piau c. Commissione delle Comunità europee, causa T-193/02 in Raccolta, 2005, p. II-209.
- Sentenza 25 luglio 2008 (ordinanza), Real Sociedad de Fùtbol SAD e Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes e Real Federaciòn Española de Fùtbol, causa C-152/08, in raccolta, pag. I-6291.
- Sentenza 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais SASP c. Oliver Bernard, Newcastle UFC, causa C-325/08.
- Sentenza 16 dicembre 2020, International Skating Union vs European Commission, causa T-93/18.

SITOGRAFIA

- <https://curia.europa.eu>
- <https://eur-lex.europa.eu>
- <https://sport.ec.europa.eu/initiatives/european-week-of-sport>
- www.coni.it
- www.dejalex.com
- www.dejure.it
- www.dirittounioneeuropea.eu
- www.erasmusplus.it
- www.europa.eu
- www.europarl.europa.eu
- www.federalismi.it
- www.feliceraimondo.it
- www.giustiziasportiva.it
- www.ilcorrieredellasera.it
- www.ilnapolista.it
- www.ilsole24ore.com
- www.olympialex.com
- www.osservatorioantitrust.eu
- www.olympic.org
- www.rdes.it
- www.rivistadirittosportivo.it
- www.sport.sky.it
- www.thesuperleague.it

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo percorso, certamente non facile e ricco di alti e bassi, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza e mi hanno accompagnato lungo il cammino.

Quando ho preso la decisione di intraprendere questo viaggio, ero consapevole delle sfide che avrei dovuto affrontare e sapevo che sarebbe stato un percorso difficile. Molte persone forse non credevano in me, e forse nemmeno io stessa credevo di potercela fare. Nonostante tutto, eccomi qui, giunta alla fine, dopo aver conquistato questo traguardo che, senza dubbio, ha rafforzato la mia determinazione e contribuito alla mia crescita personale.

Le notti insonni, i momenti di pianto, l'ansia, gli attacchi di panico, la paura di non essere all'altezza e le crisi isteriche sono stati solo alcuni degli ostacoli che ho affrontato lungo il cammino. Tuttavia, sono riuscita a superarli. Voglio ringraziare chi ha creduto in me quando forse io stessa dubitavo, e chi è stato presente durante le fasi più difficili.

Ora, alla fine di questo capitolo, rifletto su quanto sono cresciuta e imparata. Porterò con me queste esperienze, mentre mi avventuro verso nuovi orizzonti, e non vi nego con tanta paura.

Nel 2015, quando tutto cominciò, la mamma fece una promessa al nonno Severino prima che mancasse, quella che sarei stata la prima Bassato a laurearsi ed io lo promisi a lei. A novembre mancò, poco prima del mio primo esame e questa fu la prima batosta. È stata una promessa "pesante" da sopportare, mi sentivo in dovere di rispettarla e tutte le volte in cui ho pensato di mollare, questa promessa mi dava la forza di continuare. Ora con fierezza, posso dire che ho mantenuto questa promessa nonno!

Per prima cosa, devo ringraziare i miei genitori, mamma e papà che anche se con titubanza, sempre mi hanno sostenuta sia economicamente che emotivamente. Senza voi non sarei qua e non avrei mai potuto intraprendere questa strada.

Grazie per avermi cresciuta ed a modo vostro amata anche quando non lo capivo, grazie per i valori che mi avete trasmesso, per l'esperienza che mi avete permesso di fare, per avermi insegnato a non arrendermi mai ed avermi spinto a continuare questo percorso quando ne è stata ora. Grazie per aver sofferto e gioito con me, perché lo so che le mie vittorie e le mie sconfitte erano anche le vostre.

Grazie a mamma, che nonostante sia la persona che mi faccia più sclerare non mi ha mai lasciato da sola e mi ha sempre tenuto la mano con amore.

Grazie a papà, che mi stai guardando da lassù e che con i tuoi silenzi ci sei sempre stato. Avrei tanto voluto che mi vedessi crescere di più, avrei tanto voluto che vedessi questo mio traguardo, avrei tanto voluto averti qui con me per vederti finalmente fiero ed orgoglioso di me.

Vi voglio bene e ve ne sarò sempre grata, anche se non lo dimostro.

A mio fratello Marco, che mi ha consolata e mi ha sostenuto quando ne avevo bisogno, che è sempre stato una spalla destra su cui contare e su cui appoggiarmi per piangere dopo un esame andato male. Con te mi sono sempre sentita al sicuro, ho sempre saputo che ci saresti stato tu a proteggermi.

Ai miei nonni, Severino, Amelia, Antonio e Carla. Tre di voi ora sono i miei angeli custodi, sarete sempre nel mio cuore e spero siate felici della persona che sono e che sarò. Nonna Carla, sei il pilastro della nostra famiglia, non riesci nemmeno a capire quando tu sia importante per noi.

Mi sono sempre sentita amata, non avrei mai potuto desiderare nonni migliori.

Ai miei zii tutti, che non mi siete stati vicino solo in questo cammino, ma anche nel resto della mia vita. Quando i miei genitori non c'erano, in diverso modo, ci siete sempre stati voi e siete stati i miei secondi genitori.

Ai miei cugini, da quelli più grandi a quelli più piccoli. Non abbiamo mai avuto solo un semplice legame di sangue. Siete stati amici, confidenti, sostenitori, complici. Siete fondamentali per me.

A mia cognata Giorgia, che mi ha visto crescere fin da piccola e con cui sempre ho potuto confidarmi come una sorella. Grazie per gli sproni e per il sostegno che mi hai dato anche in questo percorso.

Soprattutto grazie che insieme a mio fratello mi avete dato il privilegio di diventare zia di Cesare e Nicolò che mi hanno semplicemente riempito la vita.

Grazie alle mie amiche di sempre Lara, Martina, Sofia, Noemy, Chiara e Sofia uno sport ci ha fatto incontrare ed una passione ci ha unito, insieme ai nostri disagi non dimentichiamocelo. Ognuna di voi, a suo modo mi è sempre stata accanto sia nei momenti belli che in quelli meno. Grazie per tutti gli istanti che abbiamo passato insieme, per le risate, per le cazzate, per la gioia che mi avete sempre trasmesso, anche se non ghea femo. Sono contenta di avervi incontrate e che facciate parte della mia vita. Grazie ad Anna che ci ha unite e ci ha allenato non solo ad essere una squadra ma anche una famiglia. Voi siete la mia seconda famiglia.

Grazie ai miei amici e colleghi dell'università, solo voi potete capire quello che ho passato e quello che abbiamo passato, siete stati essenziali ed ho sempre trovato la vostra mano tesa a sostenermi ed aiutarmi.

A Silvietta, che già dal primo giorno in cui stavamo correndo per arrivare in aula, in ritardo tutte e due e ci siamo sedute vicine in prima fila, ti avevo già riconosciuta. Ho subito capito che saresti stata una persona speciale. I nostri disagi ci hanno accomunato e nonostante tu mi abbia abbandonata quasi subito, tu non mi hai mai lasciata, ti ho sempre sentita vicina. Anche se passano mesi o anni, ogni volta tra noi non cambia nulla è sempre uguale.

A Debby ed Ila, che ho incontrato tardi, mangiando scatolette di tonno a Bressanone, siete diventate in poco tempo importanti per la mia vita, vi dico solo che mi sento grata. Avete saputo scavare sotto la mia armatura.

Grazie ai miei cagnolini Tobia e Zeus che spesso in questa strada sono stati la mia unica linfa vitale.

Ed infine, non posso che ringraziare Lei, la mia persona, la mia migliore amica, Martina che mi accompagna e che mi è affianco fin dal giorno zero.

A te va un grazie immenso per la forza e per il sostegno che mi hai dato, per avermi impedito di cadere quando mi stavo per schiantare al suolo, per esserci sempre stata e per essere sempre corsa da me quando più ne avevo bisogno. Grazie per le risate e le lacrime, per essere la mia fotografa di fiducia e il mio bastone della vecchiaia e per avermi fatto fare anche le cose più disgustose. Grazie per essere la mia prima tifosa.

Siamo due calamite, abbiamo due poli opposti che mai potranno congiungersi, ma nonostante tutto, questo non ostacolerà mai l'altra parte che continuerà a cercarsi ed unirsi.

Nonostante siamo la luna ed il sole, le nostre diversità non ci hanno mai diviso ma solo unificato. Penso che la nostra amicizia la possano invidiare in tanti.

Mi sento fortunata ad averti sempre avuto e sapere che sempre ci sarai perché se dovessi scommettere su una cosa, scommettere su noi due.

Ricordati “siamo la coppia più bella del mondo”.

Per ultima cosa, ringrazio me stessa. Tante volte ho pensato di mollare e di non farcela, tante volte sono caduta e mi sono rialzata.

Fino ad ora ho sempre lottato con determinazione e spero di continuare a farlo, ho lottato contro il dolore, contro me stessa e la rabbia.

Oggi posso dire di essere fiera di me, spero lo siate anche voi.

Grazie di cuore a tutti per esser parte della mia vita, anche a cui mi guarda dall'alto, anche se non ve lo dimostro, vi voglio bene!